|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 2021

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.

19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,

recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante

«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul

territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19». (21A01331)

(GU n.52 del 2-3-2021 - Suppl. Ordinario n. 17)

Capo I  
Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla

legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge

n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in

particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori

misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con

modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure

urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza

epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina

del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di

informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure

urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di

emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di

consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'

operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione

della direttiva (UE) n. 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni

urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla

diffusione del COVID-19»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle

elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori

disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14

gennaio 2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,

dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti

per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del

decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni

urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno

2021"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

15 gennaio 2021, n. 11;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante

«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del

rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il

quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina

di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020,

recante «Misure urgenti per la sperimentazione di voli Covid-tested»,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26

novembre 2020, n. 294;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 11 gennaio 2021, n. 7;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021,

recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 febbraio 2021,

recante «Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 15 febbraio 2021, n. 38;

Viste le ordinanze del Ministro della salute 27 febbraio 2021,

recanti ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le Regioni

Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Province

autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna, Umbria, pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 febbraio 2021,

n. 50;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 19

ottobre 2020, recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica

amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale 28 ottobre 2020,

n. 268, cosi' come prorogato, da ultimo, dal decreto 20 gennaio 2021,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie

generale 29 gennaio 2021, n. 23;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali

e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio

nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione di emergenza di sanita' pubblica

internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' del 30

gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti

sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11

marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come

«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita' e gravita'

raggiunti a livello globale;

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il

carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei

casi sul territorio nazionale;

Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno

epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio nazionale

rendono necessarie misure volte a garantire uniformita'

nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede

internazionale ed europea;

Viste le risoluzioni approvate dalla Camera dei deputati e dal

Senato della Repubblica in data 24 febbraio 2021;

Visti i verbali n. 157, 158, 159, 160 e 161, rispettivamente delle

sedute del 23 febbraio 2021, 24 febbraio 2021, 26 febbraio 2021 e 27

febbraio 2021, del Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n.

630, e successive modificazioni e integrazioni;

Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate dalla Conferenza

delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in

data 27 febbraio 2021;

Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri

dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche' i

Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

dell'istruzione, della giustizia, delle infrastrutture e della

mobilita' sostenibili, dello sviluppo economico, dell'universita' e

della ricerca, della cultura, del turismo, del lavoro e delle

politiche sociali, delle politiche agricole alimentari e forestali,

della transizione ecologica, per la pubblica amministrazione, per gli

affari regionali e le autonomie, per l'innovazione tecnologica e la

transizione digitale, per il sud e la coesione territoriale, per le

pari opportunita' e la famiglia, nonche' sentito il presidente della

Conferenza delle regioni e delle province autonome;

Decreta:

Art. 1

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie e misure di

distanziamento

1. E' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere

sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di

indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in

tutti i luoghi all'aperto.

2. Non vi e' obbligo di indossare il dispositivo di protezione

delle vie respiratorie quando, per le caratteristiche dei luoghi o

per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo

l'isolamento da persone non conviventi. Sono fatti salvi, in ogni

caso, i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le

attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche'

le linee guida per il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o

aperti al pubblico.

3. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione

delle vie respiratorie:

a) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso

della mascherina, nonche' le persone che devono comunicare con un

disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;

c) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva.

4. E' fortemente raccomandato l'uso di dispositivi di protezione

delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in

presenza di persone non conviventi.

5. E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza

interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni gia'

previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art.

2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento

della protezione civile, di seguito denominato «Comitato

tecnico-scientifico».

6. Le disposizioni sull'uso dei dispositivi di protezione delle vie

respiratorie e sul distanziamento interpersonale sono comunque

derogabili esclusivamente in applicazione di protocolli validati dal

Comitato tecnico-scientifico.

7. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni o da

appositi protocolli sanitari o linee guida, possono essere indossate

anche mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine

lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a

fornire una protezione adeguata e tali da garantire, al contempo,

comfort e respirabilita', forma e aderenza appropriate per assicurare

la copertura sul volto delle vie respiratorie.

8. L'uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie

integra e non sostituisce le altre misure di protezione dal contagio

quali il distanziamento interpersonale e l'igiene costante e accurata

delle mani.

Art. 2

Misure relative agli spostamenti

1. Ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15,

fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale e' vietato

ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse

regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da

comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero

per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria

residenza, domicilio o abitazione.

2. I soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre

(maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio,

contattando il proprio medico curante.

Art. 3

Disposizioni specifiche per la disabilita'

1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro

autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno

o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',

qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,

socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e

socio-sanitario vengono svolte secondo piani territoriali, adottati

dalle regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli

il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la

tutela della salute degli utenti e degli operatori.

2. Le persone con disabilita' motorie o con disturbi dello spettro

autistico, disabilita' intellettiva o sensoriale o problematiche

psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessita'

di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale con i

propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi

titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle

medesime persone e' sempre consentito, con le suddette modalita', lo

svolgimento di attivita' motoria anche all'aperto.

Art. 4

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza

delle attivita' produttive industriali e commerciali

1. Sull'intero territorio nazionale tutte le attivita' produttive

industriali e commerciali rispettano i contenuti delprotocollo

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di

lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020fra il Governo e le parti

sociali di cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di

competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il

contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto

il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le

parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19

nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo

2020, di cui all'allegato 14.

Art. 5

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale

1. Sull'intero territorio nazionale si applicano altresi' le

seguenti misure:

a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per

la prevenzione della diffusione delle infezioni per via respiratoria

previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla

base delle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanita' e i

responsabili delle singole strutture provvedono ad applicare le

indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti

fornite dal Ministero della salute;

b) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso

l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore sanitario

del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale,

accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave

in presenza di un caso di positivita';

c) e' raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione

igienico sanitaria di cui all'allegato 19;

d) nei servizi educativi per l'infanzia di cui aldecreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e

grado, nelle universita' e nelle istituzioni dell'alta formazione

artistica musicale e coreutica, negli uffici delle restanti pubbliche

amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico,

ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle

misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 19;

e) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la

diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico

sanitarie di cui all'allegato 19 anche presso gli esercizi

commerciali;

f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree

di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i

locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui

alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25

febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche'

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle

mani;

g) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza

adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti

a cadenza ravvicinata.

Art. 6

Misure relative allo svolgimento della prestazione lavorativa nei

luoghi di lavoro pubblici e privati sull'intero territorio

nazionale

1. Nel predisporre, anche attraverso l'adozione di appositi

protocolli, le misure necessarie a garantire la progressiva

riapertura di tutti gli uffici pubblici e il rientro in sicurezza dei

propri dipendenti con le modalita' di cui all'art. 263 del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le pubbliche amministrazioni

assicurano il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di

tutela della salute adottate dalle competenti autorita'.

2. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali

piu' elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le

potenzialita' organizzative e con la qualita' e l'effettivita' del

servizio erogato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del

Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la

percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2020, n. 77.

3.Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi

della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera,

settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella

percentuale piu' elevata possibile, e comunque in misura non

inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle

attivita' che possono essere svolte secondo tale modalita',

compatibilmente con le potenzialita' organizzative e l'effettivita'

del servizio erogato;

b) adotta nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21-bis,

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche' di norma

nei confronti dei lavoratori fragili, ogni soluzione utile ad

assicurare lo svolgimento di attivita' in modalita' agile anche

attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima

categoria o area di inquadramento come definite dai contratti

collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attivita' di

formazione professionale.

4. Le pubbliche amministrazioni dispongono una differenziazione

dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il

personale sanitario e socio sanitario, nonche' quello impegnato in

attivita' connessa all'emergenza o in servizi pubblici essenziali. E'

raccomandata la differenziazione dell'orario di ingresso del

personale anche da parte dei datori di lavoro privati.

5. E' fortemente raccomandato l'utilizzo della modalita' di lavoro

agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell'art. 90

del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' di quanto

previsto dai protocolli di cui agli allegati 12 e 13 al presente

decreto.

Capo II  
Misure di contenimento del contagio che si applicano  
in Zona bianca

Art. 7

Zona bianca

1. Con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi

dell'art. 1, comma 16-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

sono individuate le regioni che si collocano in uno scenario di tipo

1 e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si

manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane

consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, nelle quali

cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla

sospensione o al divieto di esercizio delle attivita' ivi

disciplinate. A tali attivita' si applicano comunque le misure anti

contagio previste dal presente decreto, nonche' dai protocolli e

dalle linee guida allo stesso allegati concernenti il settore di

riferimento o, in difetto, settori analoghi. Restano sospesi gli

eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto,

comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonche' le

attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali

assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico

agli eventi e alle competizioni sportive.

2. Presso il Ministero della salute e' istituito un Tavolo tecnico

permanente, composto da un rappresentante del Comitato

tecnico-scientifico, da un rappresentante dell'Istituto superiore di

sanita' e da un rappresentante delle Regioni e Province autonome

interessate, cui e' affidato il compito di verificare, attraverso il

monitoraggio degli effetti dell'allentamento delle misure anti

contagio nei territori di cui al comma 1 , il permanere delle

condizioni di cui al comma 1 e la necessita' di adottare eventuali

misure intermedie e transitorie.

Capo III  
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla

Art. 8

Zona gialla

1. Nella Zona gialla di cui all'art. 1, comma 16-septies, lettera

d), del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, come modificato dal

decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, si applicano le misure del

presente decreto, ad eccezione di quelle di cui ai Capi IV e V.

Art. 9

Misure relative agli spostamenti in Zona gialla

1. Dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo sono

consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate

esigenze lavorative, da situazioni di necessita' ovvero per motivi di

salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante

parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto

pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per

motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere

attivita' o usufruire di servizi non sospesi.

2. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio

2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale, lo

spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito,

una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e

le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle

ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali

tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone

disabili o non autosufficienti conviventi.

Art. 10

Manifestazioni pubbliche

1. Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito

soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano

osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di

contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai

sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,

di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 11

Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti

1.Puo' essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce

orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri

urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta

salva la possibilita' di accesso e deflusso agli esercizi commerciali

aperti e alle abitazioni private.

2. E' fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico,

nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del

locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse

contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e

delle linee guida vigenti.

3. L'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini

pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di

assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche' della distanza di

sicurezza interpersonale di almeno un metro. E' consentito l'accesso

dei minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone

abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco

all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere

attivita' ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee

guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui

all'allegato 8.

4. Con riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato

di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per

esigenze lavorative o situazioni di necessita' e urgenza.

5. E' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere

nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei

pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del

personale sanitario preposto e fatta eccezione per gli accompagnatori

dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilita' con

connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5

febbraio 1992, n. 104, che possono altresi' prestare assistenza anche

nel reparto di degenza nel rispetto delle indicazioni del direttore

sanitario della struttura.

6. L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e

lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,

strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani,

autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla

direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le

misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Art. 12

Luoghi di culto e funzioni religiose

1. L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative

tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle

dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai

frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di

almeno un metro.

2. Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si

svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle

rispettive confessioni di cui agli allegati da 1, integrato con le

successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7.

Art. 13

Convegni, cerimonie pubbliche e riunioni

1. Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad

eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a distanza.

2. Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei

protocolli e delle linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

3. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si

svolgono in modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate

ragioni. E' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni

private in modalita' a distanza.

Art. 14

Musei, istituti e luoghi della cultura

1. Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri

istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei

beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42, e' assicurato, dal lunedi' al venerdi', con

esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e

luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei

locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o

meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione

contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e

da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra

loro di almeno un metro. A far data dal 27 marzo 2021, il sabato e i

giorni festivi, il servizio e' assicurato a condizione che l'ingresso

sia stato prenotato on line o telefonicamente con almeno un giorno di

anticipo. Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari

di cui all'art. 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro

per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, che

prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della

cultura statali la prima domenica del mese.

2. Il servizio di cui al comma 1 e' organizzato tenendo conto dei

protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza

delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i

soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della

cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di

prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto

conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte.

3. Sono altresi' aperte al pubblico le mostre alle medesime

condizioni previste dal presente articolo per musei e istituti e

luoghi della cultura.

Art. 15

Spettacoli aperti al pubblico

1. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,

sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali

o spazi anche all'aperto. A decorrere dal 27 marzo 2021, gli

spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto,

sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche

all'aperto sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati

e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto

della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il

personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente

conviventi. La capienza consentita non puo' essere superiore al 25

per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero

massimo di spettatori non puo' essere superiore a 400 per spettacoli

all'aperto e a 200 per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola

sala.

2. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto degli allegati 26 e

27, come eventualmente integrati o modificati con ordinanza del

Ministro della salute, nonche' dei protocolli o delle linee guida

idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di

riferimento o in ambiti analoghi, eventualmente adottati dalle

Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome

nel rispetto dei principi dei protocolli e nelle linee guida

nazionali, e comunque in coerenza con i criteri per Protocolli di

settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio

2020.

3. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non e'

possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente

articolo.

Art. 16

Centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale da ballo e

discoteche, feste e cerimonie, sagre e fiere

1. Sono sospese le attivita' dei centri culturali, centri sociali e

centri ricreativi, le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e

discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

2. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi

comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

3. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri

analoghi eventi.

Art. 17

Attivita' motoria e attivita' sportiva

1. E' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria

all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove

accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di

sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva

e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che sia

necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone

non completamente autosufficienti.

2. Sono sospese le attivita' di palestre, piscine, centri natatori,

centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle

attivita' di piscine e palestre, l'attivita' sportiva di base e

l'attivita' motoria in genere svolte all'aperto presso centri e

circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto

delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun

assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio

per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),

con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi interni a

detti circoli; sono altresi' consentite le attivita' di palestre,

piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per

l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di

assistenza e per le attivita' riabilitative o terapeutiche; sono

consentite le attivita' dei centri di riabilitazione, nonche' quelle

dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente

al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa,

sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei

protocolli e delle linee guida vigenti.

3. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, comma 1, in ordine agli

eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo

svolgimento degli sport di contatto, come individuati con

provvedimento dell'Autorita' delegata in materia di sport, e'

sospeso. Sono altresi' sospese l'attivita' sportiva dilettantistica

di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative

agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le competizioni e le

attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere

ludico-amatoriale.

Art. 18

Competizioni sportive di interesse nazionale

1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di

livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale

con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e

del Comitato italiano paralimpico (CIP) - riguardanti gli sport

individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni

sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione

sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di

impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza

la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti,

professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di

squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e

muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel

rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive

nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione

sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il

Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle

disposizioni di cui al presente comma.

2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che

hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti e'

consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.

Art. 19

Impianti nei comprensori sciistici

1. Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi

possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e

non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato

olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico

(CIP) e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione

finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e

internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonche' per lo

svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione

all'esercizio della professione di maestro di sci.

Art. 20

Attivita' di sale giochi e dei parchi tematici e di divertimento

1. Sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale

bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad

attivita' differente.

2. Sono sospese le attivita' dei parchi tematici e di divertimento.

E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo

svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non

formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui

affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli

di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del

Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8.

Art. 21

Istituzioni scolastiche

1. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano

forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai

sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che almeno al 50 per cento e

fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca

delle predette istituzioni sia garantita l'attivita' didattica in

presenza. La restante parte della popolazione studentesca si avvale

della didattica a distanza. Resta sempre garantita la possibilita' di

svolgere attivita' in presenza qualora sia necessario l'uso di

laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi

l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilita' e con

bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del

Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza

del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo

comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono

in didattica digitale integrata. L'attivita' didattica ed educativa

per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e

per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente

in presenza. E' obbligatorio l'uso di dispositivi di protezione delle

vie respiratorie salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei

anni e per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con

l'uso dei predetti dispositivi.

2. La misura di cui al primo periodo dell'art. 43 e' disposta dai

Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di

ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni

abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della

circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di

diffusivita' o da resistenza al vaccino o da capacita' di indurre

malattia grave; la stessa misura puo' altresi' essere disposta dai

Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree

regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa

settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000

abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di

peggioramento del quadro epidemiologico.

3. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza

provinciale permanente di cui all'art. 11, comma 3, del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' istituito un tavolo di

coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del piu'

idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attivita'

didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale,

urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilita' di mezzi di

trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza

scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro

in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo

grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente

della provincia o il sindaco della citta' metropolitana, gli altri

sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti

territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del

Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, delle

regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche'

delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del

tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del

quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte

le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione e' monitorata

dal medesimo tavolo, anche ai fini dell'eventuale adeguamento del

citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano

assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto,

fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 4, del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne da' comunicazione al

Presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'art. 32 della

legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze, con efficacia

limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire

l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici

locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative

strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle

finalita' di cui al presente comma. Le scuole secondarie di secondo

grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle

attivita' didattiche per docenti e studenti, nonche' degli uffici

amministrativi, sulla base delle disposizioni del presente comma.

4. Al fine di mantenere il distanziamento interpersonale, e' da

escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa, fatta

eccezione per tutte le attivita' mirate all'apprendimento, al

recupero della socialita', comunque nel rispetto delle norme di

sicurezza.

5. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni

scolastiche ed educative di ogni ordine e grado continuano a essere

svolte solo con modalita' a distanza. Il rinnovo degli organi

collegiali delle istituzioni scolastiche, qualora non completato,

avviene secondo modalita' a distanza nel rispetto dei principi di

segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni.

6. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli

ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i

servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile

puo' autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente

gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo

svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non

scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita'

delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno essere

svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico

dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi

alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita'

di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni,

possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.

Art. 22

Viaggi di istruzione

1. Sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o

gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque

denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine

e grado, fatte salve le attivita' inerenti i percorsi per le

competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita' di

tirocinio di cui al decreto del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da

svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle

prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

Art. 23

Istruzione superiore

1. Le universita', sentito il Comitato universitario regionale di

riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro

epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle

attivita' curriculari, da svolgersi a distanza o in presenza, che

tengono conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro

pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza

sanitaria nel rispetto delle linee guida del Ministero

dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche'

sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e

sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le disposizioni di cui

al presente comma si applicano, per quanto compatibili, anche alle

Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme

restando le attivita' che devono necessariamente svolgersi in

presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento

che puo' acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del

Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le

Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.

2. A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle

attivita' didattiche o curriculari delle universita' e delle

istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali

attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a

distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto

anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con

disabilita' e degli studenti con disturbi specifici

dell'apprendimento. Le universita' e le istituzioni assicurano,

laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative

modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle

curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,

che risultino funzionali al completamento del percorso didattico. Le

assenze maturate dagli studenti di cui al presente comma non sono

computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche'

ai fini delle relative valutazioni.

Art. 24

Procedure concorsuali

1. E' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte

delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di

abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi

in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su

basi curriculari ovvero in modalita' telematica, nonche' ad

esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario

nazionale, ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di

abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di

quelli per il personale della protezione civile. Sono consentite le

prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni

nei casi in cui e' prevista la partecipazione di un numero di

candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova,

previa adozione di protocolli adottati dal Dipartimento della

funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico. Resta

ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui alla

direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25

febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti, nonche' la

possibilita' per le commissioni di procedere alla correzione delle

prove scritte con collegamento da remoto.

2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da

indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate,

delle Forze di polizia, del personale dell'Amministrazione

penitenziaria e dell'Esecuzione penale minorile ed esterna, del

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e del Corpo

nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili

fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19, si applica quanto

previsto dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 25

Corsi di formazione

1. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo

con modalita' a distanza.

2. Sono consentiti in presenza i corsi di formazione specifica in

medicina generale nonche' le attivita' didattico-formative degli

Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa,

dell'economia e delle finanze e della giustizia, nonche' del Sistema

di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i

medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti

delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire

anche in modalita' non in presenza.

3. Sono parimenti consentiti, anche a distanza e secondo le

modalita' stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, i

corsi abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile,

dalle autoscuole e dalle scuole nautiche, i corsi per l'accesso alla

professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori, i

corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, i corsi per il

conseguimento e per il rinnovo del certificato di formazione

professionale per i conducenti di veicoli che trasportano merci

pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di formazione, i

corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e

della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e lo

svolgimento dei relativi esami, i corsi abilitanti del personale

addetto alla sicurezza nei settori Aeroporti (APT), Spazio aereo

(ATM), Economico, amministrativo legale (EAL), Personale di volo

(LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e continua

(NAV), Operazioni di volo (OPV), Security (SEC), i corsi di

formazione e le relative prove di esame teoriche e pratiche per il

rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo svolgimento

delle attivita' connesse con la sicurezza della circolazione

ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e i corsi abilitanti o

comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture

e della mobilita' sostenibili, ivi compresi quelli relativi alla

conduzione degli impianti fissi.

4. Sono altresi' consentiti i corsi di aggiornamento professionale

e di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente

bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento

per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio

della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a

distanza e secondo le modalita' stabilite con provvedimento

amministrativo.

5. Sono altresi' consentiti le prove teoriche e pratiche effettuate

dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole per il

conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle

abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per

l'esercizio dell'attivita' di trasporto, le prove teoriche e pratiche

effettuate dagli uffici speciali per i trasporti ad impianti fissi

per il conseguimento delle abilitazioni per le figure professionali

inerenti ai sistemi di trasporto ad impianti fissi, le prove e gli

esami teorico-pratici effettuati dalle Autorita' marittime, ivi

compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali

marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e

ormeggiatori dei porti, nonche' le prove teoriche e pratiche

effettuate dall'Ente nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole

di volo.

6. In tutte le regioni, gli uffici competenti al rilascio delle

patenti nautiche, sulla base delle prenotazioni ricevute, ivi

comprese quelle gia' presentate alla data di applicazione del

presente decreto, dispongono un calendario periodico dei candidati da

sottoporre ad esame, da tenersi nei settantacinque giorni successivi

alla data della dichiarazione di disponibilita' all'esame.

7. Sono altresi' consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di

IeFP, nonche' la formazione in azienda esclusivamente per i

dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle

singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di

protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione

individuali e quelli che necessitano di attivita' di laboratorio,

nonche' l'attivita' formativa in presenza, ove necessario,

nell'ambito di tirocini, stage e attivita' di laboratorio, a

condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento

tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento

del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di

prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

8. Le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto

direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai

rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche e

organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere

universitario del personale delle Forze di polizia, delle Forze

armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il

ricorso ad attivita' didattiche ed esami a distanza e l'eventuale

soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la

validita' delle prove di esame gia' sostenute ai fini della

formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza

dai corsi di formazione di cui al presente comma comunque connessi al

fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento

del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio,

l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi

corsi. Si applica quanto previsto dall'art. 260 del decreto-legge 19

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

luglio 2020, n. 77.

Art. 26

Attivita' commerciali

1. Le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a condizione

che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un

metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga

impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario

all'acquisto dei beni. Le suddette attivita' devono svolgersi nel

rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire

o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in

ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle

regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto

dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e

comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si

raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato

11.

2. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi

commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri

commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre

strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie,

parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita

di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici,

tabacchi, edicole e librerie.

Art. 27

Attivita' dei servizi di ristorazione

1. Le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,

ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00

fino alle ore 18,00. Il consumo al tavolo e' consentito per un

massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti

conviventi. Dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande

nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Resta consentita senza

limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture

ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio

nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di

confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la

ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o

nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita'

prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto

e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

3. Le attivita' di cui al primo periodo del comma 1 restano

consentite a condizione che le regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilita'

dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della

situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i

protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre

il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori

analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni

o dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento

e Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle

linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui

all'allegato 10.

4. Continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del

catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e

alle condizioni di cui al comma 3.

5. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento

carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e

E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti,

con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza

interpersonale di almeno un metro.

Art. 28

Attivita' delle strutture ricettive

1. Le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a

condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento

interpersonale di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei

protocolli e delle linee guida adottati dalle regioni o dalla

Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a

prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con

i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse

tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle

regioni riguardano in ogni caso:

a) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;

b) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le

specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione

di cibi e bevande e di ristorazione;

c) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti

comuni;

d) l'accesso dei fornitori esterni;

e) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e

sportive;

f) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei

clienti;

g) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori

circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire

all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi

all'aperto di pertinenza.

Art. 29

Attivita' inerenti ai servizi alla persona, nonche' servizi bancari,

finanziari e altre attivita' che restano garantiti

1. Le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a

condizione che le regioni e le province autonome abbiano

preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle

suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica

nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida

applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel

settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o

linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle

regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti

nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza

con i criteri di cui all'allegato 10.

2. Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie,

i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del

settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare

comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Art. 30

Attivita' professionali

1. In ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:

a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,

ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a

distanza;

b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i

dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione

collettiva;

c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo

restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie

respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;

d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di

lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Art. 31

Trasporti

1. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto

ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico

dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non superiore

al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi

previsti nei protocolli e linee guida vigenti.

2. Il Presidente della regione dispone la programmazione del

servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche

non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei

servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere

l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo

fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione

deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il

sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della

giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti.

3. Per le medesime finalita' di cui al comma 2 il Ministro delle

infrastrutture e della mobilita' sostenibili, con decreto adottato di

concerto con il Ministro della salute, puo' disporre riduzioni,

sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche

internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e

nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti,

agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori.

Art. 32

Istituti penitenziari

1. Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della

salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il

superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali

del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della

giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del

contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a

garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione

generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i

nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali

per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in

condizione di isolamento dagli altri detenuti.

Capo IV  
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona arancione

Art. 33

Zona arancione

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi

dell'art. 1, commi 16-quater e 16-quinques, del decreto-legge 16

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

luglio 2020, n. 74, sono individuate le regioni nel cui territorio si

manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi

ogni 100.000 abitanti e che si collocano in uno scenario di tipo 2 e

con un livello di rischio almeno moderato, ovvero che si collocano in

uno scenario di tipo 1 e con un livello di rischio alto, secondo

quanto stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19;

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione

per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle

regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020

(allegato 25).

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi

dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge

n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,

in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato

dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30

aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a

specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione

dell'applicazione delle misure di cui agli articoli 35, 36 e 37.

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale,

secondo il procedimento di cui all'art. 1, comma 16-bis, del

decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti

di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di

cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici

giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha

determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci per un periodo

minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio

risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono

comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate,

salva la possibilita' di reiterazione. Conformemente a quanto

previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,

l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello

di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure

restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del

decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia,

comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici

giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore,

salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

Art. 34

Disposizioni applicabili in zona arancione

1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui

all'art. 33, comma 1, nelle zone arancioni si applicano, oltre alle

misure previste per l'intero territorio nazionale, le misure di cui

al Capo III, ove non siano previste misure piu' rigorose ai sensi del

presente Capo.

Art. 35

Misure relative agli spostamenti in zona arancione

1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori

in zona arancione salvo che per gli spostamenti motivati da

comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per

motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti

strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica

in presenza nei limiti in cui la stessa e' consentita. E' consentito

il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il

transito sui territori in zona arancione e' consentito qualora

necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a

restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono

consentiti ai sensi del presente decreto.

2. E' vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o

privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o

abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio,

per motivi di salute, per situazioni di necessita' o per svolgere

attivita' o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in

tale comune.

3. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio

2021, n. 15, fino al 27 marzo 2021, in ambito comunale, lo

spostamento verso una sola abitazione privata abitata e' consentito,

una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e

le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle

ivi gia' conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali

tali persone esercitino la responsabilita' genitoriale e alle persone

disabili o non autosufficienti conviventi.

4. Sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con

popolazione non superiore a cinquemila abitanti e per una distanza

non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con

esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di

provincia.

Art. 36

Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico

1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei

musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.

101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche

dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,

fermo restando il rispetto delle misure di contenimento

dell'emergenza epidemica.

2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,

sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali

o spazi anche all'aperto.

Art. 37

Attivita' dei servizi di ristorazione

1. Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui

bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle

mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione

che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a

prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di

orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive

limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio

nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di

confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la

ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o

nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita'

prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto

e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento

carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e

E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti,

con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza

interpersonale di almeno un metro.

Capo V  
Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa

Art. 38

Zona rossa

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19, con ordinanza del Ministro della salute, adottata ai sensi

dell'art. 1, comma 16-quater, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.

33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74,

sono individuate le regioni nel cui territorio si manifesti

un'incidenza settimanale dei contagi superiore a cinquanta casi ogni

centomila abitanti e che si collocano in uno scenario almeno di tipo

3 e con un livello di rischio almeno moderato, secondo quanto

stabilito dal documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19;

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione

per il periodo autunno invernale», condiviso dalla Conferenza delle

regioni e Province autonome di Trento e Bolzano l'8 ottobre 2020

(allegato 25).

2. Con ordinanza del Ministro della salute adottata ai sensi

dell'art. 1, comma 16-bis, quinto periodo, del citato decreto-legge

n. 33 del 2020, d'intesa con il Presidente della regione interessata,

in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico certificato

dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30

aprile 2020, puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a

specifiche parti del territorio regionale, l'esenzione

dell'applicazione delle misure di cui agli articoli da 40 a 48.

3. Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale,

secondo il procedimento di cui all'art. 1, comma 16-bis, del

decreto-legge n. 33 del 2020, verifica il permanere dei presupposti

di cui ai commi 1 e 2 e provvede all'aggiornamento dell'ordinanza di

cui al comma 1, fermo restando che la permanenza per quattordici

giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha

determinato le misure restrittive comporta la nuova classificazione.

Le ordinanze di cui ai commi 1 e 2 sono efficaci per un periodo

minimo di quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio

risulti necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono

comunque meno allo scadere del termine di efficacia del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri sulla cui base sono adottate,

salva la possibilita' di reiterazione. Conformemente a quanto

previsto dall'art. 1, comma 16-ter, del decreto-legge n. 33 del 2020,

l'accertamento della permanenza per quattordici giorni in un livello

di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure

restrittive, effettuato ai sensi dell'art. 1, comma 16-bis, del

decreto-legge n. 33 del 2020, come verificato dalla Cabina di regia,

comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici

giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore,

salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore.

Art. 39

Disposizioni applicabili in zona rossa

1. A far data dal primo giorno non festivo successivo alla

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui

all'art. 38, comma 1, nelle zone rosse si applicano, oltre alle

misure previste sull'intero territorio nazionale, le misure di cui al

Capo III ove non siano previste misure piu' rigorose ai sensi del

presente Capo.

Art. 40

Misure relative agli spostamenti in zona rossa

1. E' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori

in zona rossa nonche' all'interno dei medesimi territori, salvo che

per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o

situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' consentito

il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

2. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari

ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti

in cui la stessa e' consentita.

3. Il transito sui territori in zona rossa e' consentito qualora

necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a

restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono

consentiti ai sensi del presente decreto.

Art. 41

Attivita' motoria e attivita' sportiva

1. Tutte le attivita' previste dall'art. 17, commi 2 e 3, anche se

svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresi'

sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di

promozione sportiva.

2. E' consentito svolgere individualmente attivita' motoria in

prossimita' della propria abitazione purche' comunque nel rispetto

della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo

di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E'

altresi' consentito lo svolgimento di attivita' sportiva

esclusivamente all'aperto e in forma individuale.

Art. 42

Musei, istituti, luoghi della cultura e spettacoli aperti al pubblico

1. Sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei

musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.

101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione delle biblioteche

dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,

fermo restando il rispetto delle misure di contenimento

dell'emergenza epidemica.

2. Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali,

sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali

o spazi anche all'aperto.

Art. 43

Istituzioni scolastiche

1. Sono sospese le attivita' dei servizi educativi dell'infanzia di

cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le

attivita' scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e

grado si svolgono esclusivamente con modalita' a distanza. Resta

salva la possibilita' di svolgere attivita' in presenza qualora sia

necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una

relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica

degli alunni con disabilita' e con bisogni educativi speciali,

secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n.

89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione

n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on

line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale

integrata.

Art. 44

Istruzione superiore, corsi di formazione in medicina generale e

prove di verifica

1. E' sospesa la frequenza delle attivita' formative e curriculari

delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica

musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali

attivita' a distanza.

2. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di

formazione specifica in medicina generale, nonche' le attivita' dei

tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attivita',

didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle

universita', sentito il Comitato universitario regionale di

riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in

modalita' in presenza.

3. Resta in ogni caso fermo il rispetto delle linee guida del

Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18,

nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati

e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, per

quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione

artistica musicale e coreutica, sentito il Comitato Universitario

Regionale di riferimento che puo' acquisire il parere, per i

Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento

(CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente

Conferenza dei Direttori.

5. Sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle

capacita' e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle

patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini

previsti dagliarticoli 121e122 del citato decreto legislativo n. 285

del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere

dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza

di cui all'art. 38, comma 1.

Art. 45

Attivita' commerciali

1. Sono sospese le attivita' commerciali al dettaglio, fatta

eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima

necessita' individuate nell'allegato 23, sia negli esercizi di

vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche

ricompresi nei centri commerciali, purche' sia consentito l'accesso

alle sole predette attivita' e ferme restando le chiusure nei giorni

festivi e prefestivi di cui all'art. 26, comma 2.

2. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attivita'

svolta, i mercati, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli

generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

3. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le

parafarmacie.

Art. 46

Attivita' dei servizi di ristorazione

1. Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui

bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle

mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione

che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a

prevenire o contenere il contagio. Resta consentita senza limiti di

orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive

limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

2. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio

nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attivita' di

confezionamento che di trasporto, nonche' fino alle ore 22,00 la

ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o

nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attivita'

prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 l'asporto

e' consentito esclusivamente fino alle ore 18,00.

3. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di

alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento

carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e

E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti,

con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza

interpersonale di almeno un metro.

Art. 47

Attivita' inerenti servizi alla persona

1. Sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona, diverse

da quelle individuate nell'allegato 24.

Art. 48

Attivita' lavorativa

1. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale

nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attivita' che

ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale

presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza. Il

personale non in presenza presta la propria attivita' lavorativa in

modalita' agile.

Capo VI  
Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l'estero

Art. 49

Limitazioni agli spostamenti da e per l'estero

1.Sono vietati gli spostamenti per Stati e territori di cui

all'elenco E dell'allegato 20, nonche' l'ingresso e il transito nel

territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato

negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici

giorni antecedenti, salvo che ricorrano uno o piu' dei seguenti

motivi, comprovati mediante la dichiarazione di cui all'art. 50,

comma 1:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di

Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di

Schengen, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di

San Marino, dello Stato della Citta' del Vaticano;

g) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle

persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli

2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare

liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il

regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE,

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,

90/365/CEE e 93/96/CEE;

h) ingresso nel territorio nazionale da parte di cittadini di

Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status

dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,

nonche' di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di

residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;

i) ingresso nel territorio nazionale da parte di familiari delle

persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagliarticoli

2e3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini

dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare

liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il

regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE,

68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,

90/365/CEE e 93/96/CEE;

l) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il

domicilio, l'abitazione o la residenza di una persona di cui alle

lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi e' una

comprovata e stabile relazione affettiva.

2. Nelle more dell'adozione del successivo decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2 del decreto-legge 25

marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22

maggio 2020, n. 35, gli elenchi di cui all'allegato 20 possono essere

modificati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con

il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

3. Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del

territorio nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge

n. 33 del 2020, nonche' le limitazioni disposte in relazione alla

provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'art. 1,

comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.

4. Ai soggetti, cui si applicano le ordinanze del Ministro della

salute 9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021, recanti "Ulteriori misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da COVID-19", che si trovano nelle situazioni previste

all'art. 51, comma 7, lettere f), m) e n), e' comunque consentito,

previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli

sanitari validati, in deroga ai commi da 1 a 6 del medesimo art. 51,

l'ingresso nel territorio nazionale per ragioni di salute comprovate

e non differibili, secondo la seguente disciplina:

a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art.

50;

b) presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque

sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di

essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel

territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato

per mezzo di tampone e risultato negativo;

c) sottoposizione a un test molecolare o antigenico, da

effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in

aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48

ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria

locale di riferimento.

5. Per la partecipazione a competizioni sportive di cui all'art.

18, comma 1, e' in ogni caso consentito l'ingresso nel territorio

nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara,

rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei

quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi

o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato

20, inclusi i Paesi dai quali e' vietato l'ingresso in Italia, alle

seguenti condizioni:

a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'art.

50;

b) presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e a chiunque

sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di

essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel

territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato

per mezzo di tampone e risultato negativo;

c) svolgimento della competizione sportiva in conformita' con lo

specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore

dell'evento.

6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 2

dell'ordinanza del Ministro della salute 13 febbraio 2021, alle

persone che hanno soggiornato o transitato in Brasile nei 14 giorni

precedenti, l'ingresso nel territorio nazionale e' consentito

altresi' per raggiungere il domicilio, abitazione o residenza dei

figli minori.

Art. 50

Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio

nazionale dall'estero

1. Fermi restando i divieti e le limitazioni di ingresso in Italia

stabiliti all'art. 49, chiunque fa ingresso per qualsiasi durata nel

territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi

B, C, D, ed E dell'allegato 20 e' tenuto a consegnare al vettore

all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare

controlli una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del

decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445,

recante l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da

consentire le verifiche, di:

a) Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o

transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;

b) motivi dello spostamento conformemente all'art. 49, nel caso

di ingresso da Stati e territori di cui all'elenco E dell'allegato

20;

c) nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni

anteriori all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di

cui agli elenchi D, ed E dell'allegato 20:

1) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia

dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento

fiduciario;

2) mezzo di trasporto privato che verra' utilizzato per

raggiungere il luogo di cui al numero 1) ovvero, esclusivamente in

caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea,

ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per

raggiungere la localita' di destinazione finale e il codice

identificativo del titolo di viaggio;

3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le

comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e

isolamento fiduciario;

4) eventuale sussistenza di una o piu' circostanze di cui

all'art. 51, comma 7.

2. Nei casi espressamente previsti dal presente decreto e negli

altri casi in cui cio' sia prescritto dall'autorita' sanitaria

nell'ambito dei protocolli di sicurezza previsti dal presente

decreto, e' fatto obbligo di presentare al vettore all'atto

dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli

un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore

antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test

molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato

negativo.

3. Le persone, che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici

giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di

cui agli elenchi C, D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche,

sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel

territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda

sanitaria competente per territorio.

4. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l'obbligo

per chiunque di segnalare tale situazione con tempestivita'

all'Autorita' sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti

determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.

Art. 51

Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario e obblighi di

sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso

nel territorio nazionale dall'estero

1. Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici

giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di

cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20, anche se asintomatiche, si

attengono ai seguenti obblighi:

a) compiono il percorso dal luogo di ingresso nel territorio

nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea utilizzato per

fare ingresso in Italia all'abitazione o alla dimora dove sara'

svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario

esclusivamente con il mezzo privato indicato ai sensi dell'art. 50,

comma 1, lettera c), fatto salvo il caso di transito aeroportuale di

cui al comma 2;

b) sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento

fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione o

la dimora indicata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera c).

2. In deroga al comma 1, lettera a), in caso di ingresso nel

territorio nazionale mediante trasporto aereo di linea, e' consentito

proseguire, mediante altro mezzo aereo di linea, il viaggio verso la

destinazione finale indicata nella dichiarazione di cui all'art. 50,

comma 1, lettera c), a condizione di non allontanarsi dalle aree

specificamente destinate all'interno delle aerostazioni.

3. Nell'ipotesi di cui ai commi 1 e 2, se dal luogo di ingresso nel

territorio nazionale o dal luogo di sbarco dal mezzo di linea

utilizzato per fare ingresso in Italia non e' possibile raggiungere

effettivamente mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la

dimora, indicata come luogo di effettuazione del periodo di

sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando

l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine

all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco

ai sensi dell'art. 50, comma 1, l'Autorita' sanitaria competente per

territorio informa immediatamente la Protezione civile regionale che,

in coordinamento con il Dipartimento della protezione civile della

Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il

luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento

fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte

alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i

soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale

situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria.

4. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di

sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e

isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai

commi da 1 a 3, e' sempre consentito per le persone sottoposte a tali

misure avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza

sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,

diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,

a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione

prevista dall'art. 50, comma 1, integrata con l'indicazione

dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il

trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga

esclusivamente con mezzo privato. L'Autorita' sanitaria, ricevuta la

comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla

immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per

i controlli e le verifiche di competenza.

5. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica

territorialmente competenti provvedono, sulla base delle

comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della

permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:

a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'

possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul

percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai

fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;

b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,

l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina

generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'

assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS

(circolare INPS HERMES 0000716 del 25 febbraio 2020);

c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per

l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione

indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina

generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per

motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena

precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del

soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali

conviventi;

e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di

contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure

da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di

comparsa di sintomi;

f) informano la persona circa la necessita' di misurare la

temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),

nonche' di mantenere:

1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima

esposizione;

2) il divieto di contatti sociali;

3) il divieto di spostamenti e viaggi;

4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di

sorveglianza;

g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza

deve:

1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il

pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;

2) indossare una mascherina chirurgica e allontanarsi dagli

altri conviventi;

3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo

un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in

ospedale, ove necessario;

h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare

quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la

persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo

aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di

libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto

previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22

febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.

6. Nel caso di soggiorno o transito nei quattordici giorni

antecedenti all'ingresso in Italia in uno o piu' Stati e territori di

cui all'elenco C dell'allegato 20, si applica l'obbligo di

presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia

deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi

sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel

territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato

per mezzo di tampone e risultato negativo. In caso di mancata

presentazione dell'attestazione di cui al presente comma, si

applicano i commi da 1 a 5.

7. A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi

restando gli obblighi di cui all'art. 50, le disposizioni di cui ai

commi da 1 a 6 non si applicano:

a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;

b) al personale viaggiante;

c) ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco

A dell'allegato 20;

d) agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali

protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorita'

sanitaria;

e) agli ingressi per ragioni non differibili, previa

autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare

al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad

effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle

quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a

un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e

risultato negativo;

f) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore

alle centoventi ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o

assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di

lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di

iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario

conformemente ai commi da 1 a 5;

g) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio

italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo,

allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il

territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di

sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente ai commi da 1 a

5;

h) ai cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell'Unione

europea e degli ulteriori Stati e territori indicati agli elenchi A,

B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati

motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori

all'ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o piu'

Stati e territori di cui all'elenco C;

i) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio

di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo

di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

l) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal

territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il

conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;

m) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o

secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate

esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore;

n) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione

europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici,

al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai

funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare,

compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e delle

Forze di Polizia, al personale del Sistema di informazione per la

sicurezza della Repubblica e dei Vigili del fuoco nell'esercizio

delle loro funzioni;

o) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di

studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o

dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la

settimana;

p) agli ingressi mediante voli «Covid-tested», conformemente

all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive

modificazioni;

q) agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale

in conformita' con quanto previsto dall'art. 49, comma 5.

8. Ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale, i bambini di

eta' inferiore ai due anni sono esentati dall'effettuazione del test

molecolare o antigenico.

Capo VII  
Ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti

Art. 52

Obblighi dei vettori e degli armatori

1. I vettori e gli armatori sono tenuti a:

a) acquisire e verificare prima dell'imbarco la dichiarazione di

cui all'art. 50, e di conservala per almeno 30 giorni al fine di

renderla disponibile all'autorita' sanitaria;

b) misurare la temperatura dei singoli passeggeri;

c) vietare l'imbarco a chi manifesta uno stato febbrile, nonche'

nel caso in cui la dichiarazione di cui alla lettera a) non sia

completa;

d) adottare le misure organizzative che, in conformita' al

«Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della

diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica»

di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14,

nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le

modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del

COVID-19 in materia di trasporto pubblico» di cui all'allegato 15,

assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale

di almeno un metro tra i passeggeri trasportati;

e) fare utilizzare all'equipaggio e ai passeggeri i dispositivi

di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle

quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente

rimossi;

f) dotare, al momento dell'imbarco, i passeggeri che ne risultino

sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

g) adottare le misure organizzative previste dal "Protocollo per

raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera uscita e per

lasciare una nave per il rimpatrio", approvato dal Comitato tecnico

scientifico in data 11 dicembre 2020 di cui all'allegato 28.

2. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di

esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento

degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti

dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20

aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per

facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non

rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,

con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita'

sostenibili, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e

della cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della

salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle

disposizioni del presente articolo.

Art. 53

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera

1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera

italiana possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche

linee guida di cui all'allegato 17 del presente decreto, validate dal

Comitato tecnico-scientifico.

2. I servizi di crociera possono essere fruiti da coloro che non

siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di

sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano

soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti

all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi D ed E

dell'allegato 20. In caso di soggiorno o transito in Stati o

territori di cui all'elenco C, si applica l'art. 51, comma 6.

3. Ai fini dell'autorizzazione allo svolgimento della crociera,

prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'

marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano:

a) l'avvenuta predisposizione di tutte le misure necessarie al

rispetto delle linee guida di cui al comma 1;

b) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera, con

le relative date di arrivo/partenza;

c) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati nel

rispetto delle previsioni di cui al comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, secondo periodo, e'

consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di

crociera l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime

provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli

elenchi A, B e C dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non

abbiano soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori

all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli

elenchi D ed E dell'allegato 20, nonche' previa attestazione circa il

rispetto, a bordo della nave, delle linee guida di cui al comma 1. Il

Comandante della nave presenta all'autorita' marittima, almeno

ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una specifica

dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3.

5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui

agli elenchi A, B e C dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni

libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare

specifiche misure di prevenzione dal contagio.

Art. 54

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

COVID-19, le attivita' di trasporto pubblico di linea terrestre,

marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono

espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione

del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore

sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonche' delle

«Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'

organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in

materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.

2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il

Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili con

proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della

salute, puo' integrare o modificare le «Linee guida per

l'informazione agli utenti e le modalita' organizzative per il

contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto

pubblico», di cui all'allegato 15, nonche', previo accordo con i

soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per

il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del

trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo

2020, di cui all'allegato 14.

3. In relazione alla sperimentazione dei voli Covid tested, ferma

l'applicazione fino al 6 aprile 2021 della disciplina di cui

all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020, con una o

piu' ordinanze del Ministro della salute di concerto con il Ministro

delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e con il Ministro

degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e' possibile

individuare ulteriori tratte per le quali l'imbarco ai passeggeri e'

consentito a seguito di obbligatorio test antigenico rapido eseguito

prima dell'imbarco o a seguito di presentazione di certificazione

attestante il risultato negativo di un test molecolare (RT PCR) o

antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore

precedenti all'imbarco, nel rispetto degli articoli 49 e 50.

Capo VIII  
Disposizioni riguardanti l'esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni finali

Art. 55

Esecuzione e monitoraggio delle misure

1. Il prefetto territorialmente competente, informando

preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle

misure di cui al presente decreto, nonche' monitora l'attuazione

delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il

prefetto si avvale delle Forze di polizia, con il possibile concorso

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e del

Comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonche', ove occorra,

delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali,

dandone comunicazione al presidente della regione e della provincia

autonoma interessata.

Art. 56

Tavolo tecnico di confronto

1. Al fine di dare attuazione agli indirizzi forniti dalle Camere

ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020 n.

19,convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,

con decreto del Ministro della salute e' istituito presso il medesimo

Ministero un tavolo tecnico di confronto, composto da rappresentanti

del Ministero della salute, dell'Istituto Superiore di Sanita', delle

Regioni e delle Province autonome su designazione del Presidente

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, da un

rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie,

nonche' da un rappresentante del Comitato tecnico-scientifico con il

compito di procedere all'eventuale revisione o aggiornamento dei

parametri per la valutazione del rischio epidemiologico individuati

dal decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, in

considerazione anche delle nuove varianti virali.

Art. 57

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del

6 marzo 2021, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021, e sono efficaci fino al 6

aprile 2021, ad eccezione dell'art. 7 che si applica dal giorno

successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Ministro della salute

9 gennaio 2021 e 13 febbraio 2021 recanti «Ulteriori misure urgenti

in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19», richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino

alla data del 6 aprile 2021, salvo eventuali successive modifiche.

3. Le disposizioni delle ordinanze del Ministro della salute 27

febbraio 2021, recanti ulteriori misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,

per le Regioni Abruzzo, Basilicata, Lombardia, Marche, Molise,

Piemonte, Province autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Sardegna,

Umbria, richiamate in premessa, continuano ad applicarsi fino

all'adozione delle nuove ordinanze ai sensi dell'art. 1, commi 16-bis

e seguenti del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e comunque non

oltre il 15 marzo 2021, fatta salva una eventuale nuova

classificazione.

4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a

statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano

compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di

attuazione.

Roma, 2 marzo 2021

Il Presidente

del Consiglio dei ministri:

Draghi

Il Ministro della salute:

Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del consiglio, del

Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri,

registrazione n. 492

Allegato 1

Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana

circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo

Per la graduale ripresa delle celebrazioni liturgiche con il

popolo, il presente Protocollo ha per oggetto le necessarie misure di

sicurezza, cui ottemperare con cura, nel rispetto della normativa

sanitaria e delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza

epidemiologica da SARS-CoV-2.

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni liturgiche

1.1 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in

modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi

annessi, come per esempio le sacrestie e il sagrato.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le

persone, il legale rappresentante dell'ente individua la capienza

massima dell'edificio di culto, tenendo conto della distanza minima

di sicurezza, che deve essere pari ad almeno un metro laterale e

frontale.

1.3 L'accesso alla chiesa, in questa fase di transizione, resta

contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -

indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti

monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso

e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.

Laddove la partecipazione attesa dei fedeli superi significativamente

il numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di

incrementare il numero delle celebrazioni liturgiche.

1.4 Per favorire un accesso ordinato, durante il quale andra'

rispettata la distanza di sicurezza pari almeno 1,5 metro, si

utilizzino, ove presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo

quelli riservati all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante

l'entrata e l'uscita dei fedeli le porte rimangano aperte per

favorire un flusso piu' sicuro ed evitare che porte e maniglie siano

toccate.

1.5 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le celebrazioni

liturgiche sono tenuti a indossare mascherine.

1.6 Venga ricordato ai fedeli che non e' consentito accedere al

luogo della celebrazione in caso di sintomi influenzali/respiratori o

in presenza di temperatura corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.7 Venga altresi' ricordato ai fedeli che non e' consentito

l'accesso al luogo della celebrazione a coloro che sono stati in

contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei giorni precedenti.

1.8 Si favorisca, per quanto possibile, l'accesso delle persone

diversamente abili, prevedendo luoghi appositi per la loro

partecipazione alle celebrazioni nel rispetto della normativa

vigente.

1.9 Agli ingressi dei luoghi di culto siano resi disponibili

liquidi igienizzanti.

2. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

2.1 I luoghi di culto, ivi comprese le sagrestie, siano

igienizzati regolarmente al termine di ogni celebrazione, mediante

pulizia delle superfici con idonei detergenti ad azione antisettica.

Si abbia, inoltre, cura di favorire il ricambio dell'aria.

2.2 Al termine di ogni celebrazione, i vasi sacri, le ampolline e

altri oggetti utilizzati, cosi' come gli stessi microfoni, vengano

accuratamente disinfettati.

2.3 Si continui a mantenere vuote le acquasantiere della chiesa.

3. Attenzioni da osservare durante le celebrazioni liturgiche

3.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento e'

necessario ridurre al minimo la presenza di concelebranti e ministri,

che sono comunque tenuti al rispetto della distanza prevista anche in

presbiterio.

3.2 Puo' essere prevista la presenza di un organista, ma in

questa fase si ometta il coro.

3.3 Tra i riti preparatori alla Comunione si continui a omettere

lo scambio del segno della pace.

3.4 La distribuzione della Comunione avvenga dopo che il

celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato

l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi -

indossando la mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e

bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - abbiano cura

di offrire l'ostia senza venire a contatto con le mani dei fedeli.

3.5 I fedeli assicurino il rispetto della distanza sanitaria.

3.6 Per ragioni igienico-sanitarie, non e' opportuno che nei

luoghi destinati ai fedeli siano presenti sussidi per i canti o di

altro tipo.

3.7 Le eventuali offerte non siano raccolte durante la

celebrazione, ma attraverso appositi contenitori, che possono essere

collocati agli ingressi o in altro luogo ritenuto idoneo.

3.8 Il richiamo al pieno rispetto delle disposizioni

sopraindicate, relative al distanziamento e all'uso di idonei

dispositivi di protezione personale si applica anche nelle

celebrazioni diverse da quella eucaristica o inserite in essa:

Battesimo, Matrimonio, Unzione degli infermi ed Esequie.1

\_\_\_\_\_\_\_

1 Nelle unzioni previste nell'amministrazione dei sacramenti del

Battesimo e dell'Unzione degli infermi, il ministro indossi, oltre

alla mascherina, guanti monouso.

3.9 Il sacramento della Penitenza sia amministrato in luoghi ampi

e areati, che consentano a loro volta il pieno rispetto delle misure

di distanziamento e la riservatezza richiesta dal sacramento stesso.

Sacerdote e fedeli indossino sempre la mascherina.

3.10 La celebrazione del sacramento della Confermazione e'

rinviata.

4. Adeguata comunicazione

4.1 Sara' cura di ogni Ordinario rendere noto i contenuti del

presente Protocollo attraverso le modalita' che assicurino la

migliore diffusione.

4.2 All'ingresso di ogni chiesa sara' affisso un manifesto con le

indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno mancare:

4.1.1 il numero massimo di partecipanti consentito in relazione

alla capienza dell'edificio;

4.1.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi

influenzali/respiratori, temperatura corporea uguale o superiore ai

37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei

giorni precedenti;

4.1.3 l'obbligo di rispettare sempre nell'accedere alla chiesa il

mantenimento della distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di

igiene delle mani, l'uso di idonei dispositivi di protezione

personale, a partire da una mascherina che copra naso e bocca.

5. Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non e' idoneo al rispetto delle

indicazioni del presente Protocollo, l'Ordinario del luogo puo'

valutare la possibilita' di celebrazioni all'aperto, assicurandone la

dignita' e il rispetto della normativa sanitaria.

5.2 Si ricorda la dispensa dal precetto festivo per motivi di

eta' e di salute.

5.3 Si favoriscano le trasmissioni delle celebrazioni in

modalita' streaming per la fruizione di chi non puo' partecipare alla

celebrazione eucaristica.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha

esaminato e approvato il presente "Protocollo circa la ripresa delle

celebrazioni con il popolo", predisposto dalla Conferenza Episcopale

Italiana.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno

lunedi' 18 maggio 2020.

Card. Prof. Avv. Cons. Pref.

Gualtiero Bassetti Giuseppe Conte Luciana Lamorgese

Presidente della CEI Presidente del Ministro dell'Interno

Consiglio

Roma, 7 maggio 2020

Allegato 2

Protocollo con le Comunita' ebraiche italiane

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza

epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un

Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,

prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando

l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere

l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,

sono predisposte le seguenti misure.

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose

1.2 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura

religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in

tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In

particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei

dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere

le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.3 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le

persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile

del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima

dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di

aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve

essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non

superando le 200 unita'.

1.4 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni

religiose sono tenuti a indossare mascherine.

1.5 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in

modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi

annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.

1.6 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di

individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di

garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte

le prescrizioni di sicurezza.

1.7 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,

resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -

indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti

monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso

e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.

Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero

massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di

incrementare il numero delle funzioni.

1.8 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove

presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati

all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e

l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro

ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.9 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a

coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2

nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso

di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura

corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.10 Si da' indicazione, ove possibile e consentito, di svolgere

le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di culto, avendo cura che,

alla conclusione, i partecipanti si allontanino rapidamente dall'area

dell'incontro.

1.11 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero

implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose

competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a

mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio

e di trasmissione del virus.

1.12 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed

eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre

che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel

rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata

altresi' dalla certificazione dell'ente di culto.

2. Attenzioni da osservare nelle celebrazioni religiose

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'

necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che

sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 E' consentita la presenza di un solo cantore.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto

della distanza di sicurezza per almeno un metro.

3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati

prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,

per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi

igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a

cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'

sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino

all'esaurimento della capienza stabilita.

4. Comunicazione

4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i

contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che

assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un

cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno

mancare:

4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione

alla capienza dell'edificio;

4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi

influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai

37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei

giorni precedenti;

4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della

distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,

l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una

mascherina che copra naso e bocca.

5. Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle

indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la

possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la

dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la

partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio

2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente

"Protocollo con le Comunita' Ebraiche Italiane", con le

raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato, su

richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico

Scientifico.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18

maggio 2020

I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.

Giuseppe Conte Luciana Lamorgese

Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno

Roma, 15 maggio 2020

Allegato 3

Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza

epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un

Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,

prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando

l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere

l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,

sono predisposte le seguenti misure.

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose

1.1 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura

religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in

tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In

particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei

dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere

le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le

persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile

del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima

dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di

aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve

essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non

superando le 200 unita'.

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni

religiose sono tenuti a indossare mascherine.

1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in

modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi

annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.

1.5 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di

individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di

garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte

le prescrizioni di sicurezza.

1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,

resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -

indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti

monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso

e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.

Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero

massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di

incrementare il numero delle funzioni.

1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove

presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati

all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e

l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro

ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.8 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a

coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2

nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso

di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura

corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive

confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni

dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i

partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero

implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose

competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna

confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie

ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.11 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed

eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre

che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel

rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata

altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione

di riferimento.

2. Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'

necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che

sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e

di un solo organista, adeguatamente distanziati.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto

della distanza di sicurezza per almeno un metro.

2.4 La distribuzione della Comunione - Cena del Signore avverra'

dopo che il celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno

curato l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli

stessi indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi

naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno

cura di offrire il Pane senza venire a contatto con i fedeli.

2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico

non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei

riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di

contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad

ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto

rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di

protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati

prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,

per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi

igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a

cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'

sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino

all'esaurimento della capienza stabilita.

4. Comunicazione

4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i

contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che

assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un

cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno

mancare:

4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione

alla capienza dell'edificio;

4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi

influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai

37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei

giorni precedenti;

4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della

distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,

l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una

mascherina che copra naso e bocca.

5. Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle

indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la

possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la

dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la

partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio

2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente

"Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane", con

le raccomandazioni che sono state recepite. Il testo finale emendato,

su richiesta, e' stato trasmesso, in data odierna, al Comitato

Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18

maggio 2020.

I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.

Giuseppe Conte Luciana Lamorgese

Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno

Roma, 15 maggio 2020

Allegato 4

Protocollo con le Comunita' ortodosse

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza

epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un

Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,

prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando

l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere

l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,

sono predisposte le seguenti misure.

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose

1.2 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura

religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in

tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In

particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei

dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere

le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.3 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le

persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile

del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima

dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di

aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve

essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non

superando le 200 unita'.

1.4 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni

religiose sono tenuti a indossare mascherine.

1.5 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in

modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi

annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.

1.6 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di

individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di

garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte

le prescrizioni di sicurezza.

1.7 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,

resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -

indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti

monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso

e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.

Laddove la partecipazione attesa superi significativamente il numero

massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di

incrementare il numero delle funzioni.

1.8 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove

presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati

all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e

l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro

ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.9 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a

coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2

nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso

di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura

corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.10 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle

rispettive confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi

esterni dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i

partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro

1.11 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero

implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose

competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna

confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie

ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.12 I ministri di culto (sacerdoti) possono svolgere attivita'

di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della

Regione, sempre che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa

vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di

autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione dell'ente

di culto o della confessione di riferimento.

2. Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'

necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che

sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 E' consentita la presenza di un cantore che possa salmodiare

a voce bassa.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto

della distanza di sicurezza per almeno un metro.

2.4 La distribuzione della Comunione avverra' dopo che il

celebrante e l'eventuale ministro straordinario avranno curato

l'igiene delle loro mani e indossato guanti monouso; gli stessi -

indossando mascherina, avendo massima attenzione a coprirsi naso e

bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza - avranno cura

di offrire l'Eucarestia in conclusione della Divina Liturgia senza

venire a contatto con i fedeli.

2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico

non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei

riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di

contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad

ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto

rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di

protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati

prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,

per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi

igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a

cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'

sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino

all'esaurimento della capienza stabilita.

4. Comunicazione

4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto (parroco)

rendere noto i contenuti del presente Protocollo attraverso le

modalita' che assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un

cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno

mancare:

4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione

alla capienza dell'edificio;

4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi

influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai

37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei

giorni precedenti;

4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della

distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,

l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una

mascherina che copra naso e bocca.

5. Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle

indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la

possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la

dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la

partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio

2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente

"Protocollo con le Comunita' ortodosse", con le raccomandazioni che

sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato

trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18

maggio 2020.

I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.

Giuseppe Conte Luciana Lamorgese

Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno

Roma, 15 maggio 2020

Allegato 5

Protocollo con le Comunita' Induista, Buddista

(Unione Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza

epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un

Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,

prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando

l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere

l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,

sono predisposte le seguenti misure.

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di funzioni religiose

1.1 E' consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel

rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di

contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i

partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di

protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze

interpersonali di almeno un metro.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le

persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile

del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima

dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di

aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve

essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non

superando le 200 unita'.

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la funzione

religiosa sono tenuti a indossare mascherine

1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in

modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi

annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.

1.5 Alle autorita' religiose o responsabili del luogo di culto e'

affidato il compito di individuare forme idonee di celebrazione dei

riti allo scopo di garantire il distanziamento interpersonale,

facendo rispettare tutte le prescrizioni di sicurezza.

1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,

resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -

indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti

monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso

e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.

Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il

numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di

incrementare il numero delle funzioni.

1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove

presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati

all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e

l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro

ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.8 Non e' consentito accedere al luogo della funzione religiosa

a coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2

nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso

di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura

corporea pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive

Comunita' religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei

luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si

allontanino rapidamente dall'area della funzione religiosa.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero

implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose

competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a

mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio

e di trasmissione del virus.

1.11 Le autorita' religiose, i ministri di culto o i responsabili

del luogo di culto (uomini e donne) autorizzati dalle rispettive

confessioni religiose possono svolgere attivita' di culto ed

eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre

che ricorrano le motivazioni elencate nella normativa vigente e nel

rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata

altresi' dalla certificazione della confessione di riferimento.

2. Attenzioni da osservare nelle funzioni religiose

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'

necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che

sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 Ove previsto, e' consentita la presenza di un solo cantore e

di un solo organista, adeguatamente distanziati.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto

della distanza di sicurezza per almeno un metro.

3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati

prima e dopo ogni funzione.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,

per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi

igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a

cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'

sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino

all'esaurimento della capienza stabilita.

4. Comunicazione

4.1 Sara' cura del responsabile del luogo di culto rendere noto i

contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che

assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un

cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno

mancare:

4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione

alla capienza dell'edificio;

4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi

influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai

37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei

giorni precedenti;

4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della

distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,

l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una

mascherina che copra naso e bocca.

5. Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle

indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la

possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la

dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la

partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio

2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente

Protocollo con le confessioni "Comunita' Induista, Buddista (Unione

Buddista e Soka Gakkai), Baha'i e Sikh", con le raccomandazioni che

sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato

trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18

maggio 2020.

I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.

Giuseppe Conte Luciana Lamorgese

Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno

Roma, 15 maggio 2020

Allegato 6

Protocollo con le Comunita' Islamiche

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza

epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un

Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,

prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando

l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere

l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,

sono predisposte le seguenti misure.

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di preghiera

1.1 E' consentita ogni celebrazione di natura religiosa nel

rispetto di tutte le norme precauzionali previste in tema di

contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In particolare i

partecipanti sono tenuti ad indossare idonei dispositivi di

protezione delle vie respiratorie e devono mantenere le distanze

interpersonali di almeno un metro.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le

persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile

del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima

dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di

aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve

essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non

superando le 200 unita'.

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per la preghiera sono

tenuti a indossare mascherine.

1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in

modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi

annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.

1.5 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di

individuare forme idonee di preghiera allo scopo di garantire il

distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte le

prescrizioni di sicurezza.

1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,

resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -

indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti

monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso

e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.

Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il

numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di

incrementare il numero delle funzioni.

1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove

presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati

all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e

l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro

ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.8 Non e' consentito accedere al luogo della preghiera a coloro

che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei

giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso di

sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura corporea

pari o superiore ai 37,5° C.

1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive

comunita', di svolgere le funzioni negli spazi esterni dei luoghi di

culto, avendo cura che, alla conclusione, i partecipanti si

allontanino rapidamente dall'area della preghiera.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero

implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose

competenti la responsabilita' di individuare le forme piu' idonee a

mantenere le cautele necessarie ad escludere ogni rischio di contagio

e di trasmissione del virus.

1.11 I ministri di culto o responsabili di comunita' (uomini e

donne) autorizzati dai rispettivi organismi religiosi possono

svolgere attivita' di culto ed eccezionalmente spostarsi anche oltre

i confini della Regione, sempre che ricorrano le motivazioni elencate

nella normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto in tema di

autocertificazione, corredata altresi' dalla certificazione del

responsabile della comunita'.

2. Attenzioni da osservare nella preghiera

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'

necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che

sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto

della distanza di sicurezza per almeno un metro.

2.3 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico

non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei

riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di

contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad

ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto

rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di

protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale - in

particolare ove sia prevista la posizione in ginocchio.

3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati

prima e dopo ogni preghiera.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,

per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi

igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a

cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'

sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino

all'esaurimento della capienza stabilita.

4. Comunicazione

4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i

contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che

assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un

cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno

mancare:

4.2.1 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione

alla capienza dell'edificio;

4.2.2 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi

influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai

37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei

giorni precedenti;

4.2.3 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della

distanza di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani,

l'uso di idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una

mascherina che copra naso e bocca.

5. Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle

indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la

possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la

dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la

partecipazione massima di 1.000 persone.

5.2 Il luogo di culto restera' chiuso qualora non si sia in grado

di rispettare le misure sopra disciplinate.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio

2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente

"Protocollo con le Comunita' Islamiche", con le raccomandazioni che

sono state recepite. Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato

trasmesso, in data odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18

maggio 2020.

I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.

Giuseppe Conte Luciana Lamorgese

Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno

Roma, 15 maggio 2020

Allegato 7

Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo

dei Santi degli ultimi giorni

L'esigenza di adottare misure di contenimento dell'emergenza

epidemiologica da SARS-CoV-2 rende necessario la redazione di un

Protocollo con le confessioni religiose.

Il Protocollo, nel rispetto del diritto alla liberta' di culto,

prescinde dall'esistenza di accordi bilaterali, contemperando

l'esercizio della liberta' religiosa con le esigenze di contenere

l'epidemia in atto.

Al fine di agevolare l'esercizio delle manifestazioni del culto,

sono predisposte le seguenti misure.

1. Accesso ai luoghi di culto in occasione di celebrazioni religiose

1.1 E' consentita ogni celebrazione e ogni incontro di natura

religiosa nel rispetto di tutte le norme precauzionali previste in

tema di contenimento dell'emergenza epidemiologica in corso. In

particolare i partecipanti sono tenuti ad indossare idonei

dispositivi di protezione delle vie respiratorie e devono mantenere

le distanze interpersonali di almeno un metro.

1.2 Nel rispetto della normativa sul distanziamento tra le

persone, il legale rappresentante dell'Ente individua il responsabile

del luogo di culto al fine di stabilire la capienza massima

dell'edificio di culto, tenendo conto degli eventuali sistemi di

aerazione disponibili e della distanza minima di sicurezza, che deve

essere pari ad almeno un metro laterale e frontale e, comunque non

superando le 200 unita'.

1.3 Coloro che accedono ai luoghi di culto per le funzioni

religiose sono tenuti a indossare mascherine.

1.4 L'accesso individuale ai luoghi di culto si deve svolgere in

modo da evitare ogni assembramento sia nell'edificio sia nei luoghi

annessi; ogni celebrazione dovra' svolgersi in tempi contenuti.

1.5 Alle autorita' religiose e' affidata la responsabilita' di

individuare forme idonee di celebrazione dei riti allo scopo di

garantire il distanziamento interpersonale, facendo rispettare tutte

le prescrizioni di sicurezza.

1.6 L'accesso al luogo di culto, in questa fase di transizione,

resta contingentato e regolato da volontari e/o collaboratori che -

indossando adeguati dispositivi di protezione individuale, guanti

monouso e un evidente segno di riconoscimento - favoriscono l'accesso

e l'uscita e vigilano sul numero massimo di presenze consentite.

Laddove la partecipazione prevista superi significativamente il

numero massimo di presenze consentite, si consideri l'ipotesi di

incrementare il numero delle funzioni.

1.7 Per favorire un accesso ordinato, si utilizzino, ove

presenti, piu' ingressi, eventualmente distinguendo quelli riservati

all'entrata da quelli riservati all'uscita. Durante l'entrata e

l'uscita le porte rimangano aperte per favorire un flusso piu' sicuro

ed evitare che porte e maniglie siano toccate.

1.8 Non e' consentito accedere al luogo della celebrazione a

coloro che sono stati in contatto con persone positive a SARS-CoV-2

nei giorni precedenti. Parimenti, non e' consentito l'accesso in caso

di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatura

corporea pari o superiore ai 37,5° C

1.9 Si da' indicazione, ove possibile e previsto dalle rispettive

confessioni religiose, di svolgere le funzioni negli spazi esterni

dei luoghi di culto, avendo cura che, alla conclusione, i

partecipanti si allontanino rapidamente dall'area dell'incontro.

1.10 In relazione a particolari aspetti del culto che potrebbero

implicare contatti ravvicinati, e' affidata alle autorita' religiose

competenti la responsabilita' di individuare, per ciascuna

confessione, le forme piu' idonee a mantenere le cautele necessarie

ad escludere ogni rischio di contagio e di trasmissione del virus.

1.11 I ministri di culto possono svolgere attivita' di culto ed

eccezionalmente spostarsi anche oltre i confini della Regione, sempre

che ricorrano le motivazioni previste dalla normativa vigente e nel

rispetto di quanto previsto in tema di autocertificazione, corredata

altresi' dalla certificazione dell'ente di culto o della confessione

di riferimento

2. Attenzioni da osservare nelle funzioni liturgiche

2.1 Per favorire il rispetto delle norme di distanziamento, e'

necessario ridurre al minimo la presenza di ministri officianti, che

sono, comunque, sempre tenuti al rispetto della distanza minima.

2.2 Ove prevista, e' consentita la presenza di un solo cantore e

di un solo organista, adeguatamente distanziati.

2.3 Gli aderenti alle rispettive comunita' assicurino il rispetto

della distanza di sicurezza per almeno un metro.

2.4 La distribuzione del Pane e dell'Acqua avverra' dopo che il

celebrante avra' curato l'igiene delle mani e indossato guanti

monouso; lo stesso indossando mascherina, avendo massima attenzione a

coprirsi naso e bocca e mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza

- avra' cura di offrire il Pane e l'Acqua senza venire a contatto con

i fedeli.

2.5 Si ritiene imprescindibile, se dal punto di vista liturgico

non risulta possibile espungere dalla cerimonia religiosa le fasi dei

riti precedentemente rappresentati dove maggiore e' il rischio di

contagio da SARS-CoV-2, richiamare gli officianti e tutti coloro ad

ogni titolo coinvolti alla vigilanza nelle cerimonie ad un assoluto

rispetto delle norme igienico-sanitarie, dell'uso dei dispositivi di

protezione delle vie aeree e del distanziamento sociale.

3. Igienizzazione dei luoghi e degli oggetti

3.1 I luoghi di culto devono essere adeguatamente igienizzati

prima e dopo ogni celebrazione o incontro.

3.2 All'ingresso del luogo di culto dovranno essere disponibili,

per coloro che ne fossero sprovvisti, mascherine e liquidi

igienizzanti e un incaricato della sicurezza esterna, individuato a

cura della autorita' religiosa e munito di un distintivo, vigilera'

sul rispetto del distanziamento sociale e limitera' l'accesso fino

all'esaurimento della capienza stabilita.

4. Comunicazione

4.1 Sara' cura di ogni autorita' religiosa rendere noto i

contenuti del presente Protocollo attraverso le modalita' che

assicurino la migliore diffusione.

4.2 All'ingresso del luogo di culto dovra' essere affisso un

cartello con le indicazioni essenziali, tra le quali non dovranno

mancare:

4.3 il numero massimo dei partecipanti ammessi, in relazione alla

capienza dell'edificio;

4.4 il divieto di ingresso per chi presenta sintomi

influenzali/respiratori, temperatura corporea pari o superiore ai

37,5° C o e' stato in contatto con persone positive a SARS-CoV-2 nei

giorni precedenti;

4.5 l'obbligo di rispettare sempre il mantenimento della distanza

di sicurezza, l'osservanza di regole di igiene delle mani, l'uso di

idonei dispositivi di protezione personale, a partire da una

mascherina che copra naso e bocca.

5. Altri suggerimenti

5.1 Ove il luogo di culto non sia idoneo al rispetto delle

indicazioni del presente Protocollo, puo' essere valutata la

possibilita' di svolgere le funzioni all'aperto, assicurandone la

dignita' e il rispetto della normativa sanitaria, con la

partecipazione massima di 1.000 persone.

Il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta n. 71 del 12 maggio

2020 e n. 73 del 14 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente

"Protocollo con la Comunita' della Chiesa di Gesu' Cristo dei Santi

degli ultimi giorni" con le raccomandazioni che sono state recepite.

Il testo finale emendato, su richiesta, e' stato trasmesso, in data

odierna, al Comitato Tecnico Scientifico.

Il presente Protocollo entrera' in vigore a far data dal giorno 18

maggio 2020.

I rappresentanti Prof. Avv. Cons. Pref.

Giuseppe Conte Luciana Lamorgese

Presidente del Consiglio Ministro dell'Interno

Roma, 15 maggio 2020

Allegato 8

Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento per le politiche della famiglia

Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'

organizzate di socialita' e gioco per bambini e adolescenti

nella fase 2 dell'emergenza COVID-19

INTRODUZIONE

(Nuove opportunita' per garantire ai bambini e agli adolescenti

l'esercizio del diritto alla socialita' e al gioco)

L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione

epidemica del COVID-19 ha reso necessari provvedimenti di protezione

che hanno limitato fortemente la possibilita' di movimento al di

fuori del contesto domestico. In particolare, con la sospensione di

tutte le attivita' educative e scolastiche in presenza, si e'

limitata drasticamente la possibilita' di svolgere esperienze al di

fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e per gli

adolescenti.

Sebbene le esigenze di garantire condizioni di sicurezza e di

salute per la popolazione abbiano positivamente giustificato i

provvedimenti restrittivi di cui sopra, una delle conseguenze degli

stessi e' stata quella di incidere fortemente su quelle condizioni di

ordinario benessere dei bambini e degli adolescenti che si legano

strettamente ad alcuni diritti fondamentali, come quelli all'incontro

sociale fra pari, al gioco e all'educazione.

Partendo dalle circostanze sopra richiamate, e tenuto conto

dell'evoluzione del contesto emergenziale, anche a livello normativo,

nonche' della riapertura dei servizi educativi e scolastici a partire

dal mese di settembre 2020, le presenti linee guida hanno l'obiettivo

di individuare orientamenti e proposte per realizzare, nell'attuale

fase 2 dell'emergenza COVID-19, opportunita' organizzate di

socialita' e gioco per bambini e adolescenti, contenendo il rischio

di contagio epidemiologico.

Tale prospettiva e' stata perseguita ricercando il giusto

bilanciamento tra il diritto alla socialita', al gioco e in generale

all'educazione dei bambini e degli adolescenti e, d'altra parte, la

necessita' di garantire condizioni di tutela della loro salute,

nonche' di quella delle famiglie e del personale educativo e

ausiliario impegnato nello svolgimento delle diverse iniziative.

Nel momento in cui si immagina una, seppur ridotta e controllata,

interazione tra persone, non e' infatti possibile azzerare

completamente il rischio di contagio, il quale va governato e ridotto

al minimo secondo precise linee guida e protocolli contenenti

adeguate misure di sicurezza e di tutela della salute.

Esiste peraltro una diffusa convergenza di orientamenti che

sottolineano la necessita' di avere linee guida generali e unitarie

relativamente ai requisiti per la riapertura delle attivita', in

relazione agli standard ambientali, al rapporto numerico e alla

definizione dei controlli sanitari preventivi sui bambini, sugli

adolescenti, sugli operatori, educatori, animatori e sulle famiglie.

Al contempo, occorrono anche indicazioni chiare circa i necessari

protocolli operativi da adottare durante le attivita', sia sui

minori, che per garantire appropriate condizioni igieniche ai locali

e ai diversi materiali impiegati.

Il punto di maggiore attenzione riguarda infatti la definizione

delle procedure per attuare le condizioni che consentano di offrire

opportunita' di esercizio del diritto alla socialita' e al gioco in

condizioni di sicurezza, o almeno nel maggior grado di sicurezza

possibile, date le circostanze.

Costituiscono elementi di riferimento trasversali alle esperienze e

alle attivita' prospettate nelle diverse sezioni del documento:

1. la centratura sulla qualita' della relazione interpersonale,

mediante il rapporto individuale fra l'adulto e il bambino, nel caso

di bambini di eta' inferiore ai 3 anni, e mediante l'organizzazione

delle attivita' in piccoli gruppi nel caso di bambini piu' grandi e

degli adolescenti, evitando contatti tra gruppi diversi;

2. l'attenta organizzazione degli spazi piu' idonei e sicuri,

privilegiando quelli esterni e il loro allestimento per favorire

attivita' di piccoli gruppi;

3. l'attenzione particolare agli aspetti igienici e di pulizia, al

fine di ridurre i rischi tramite protocolli di sicurezza adeguati.

Con questi presupposti e finalita' generali, le linee guida

trattano due distinte tipologie di interesse, che proseguono nella

realizzazione anche nella fase temporale che il Paese sta vivendo, a

seguito della riapertura dei servizi educativi e delle scuole a

partire dal mese di settembre 2020.

In particolare, ci si riferisce:

1. alla regolamentazione delle aperture di parchi, giardini

pubblici e aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini,

anche di eta' inferiore ai 3 anni, e degli adolescenti;

2. alla realizzazione di attivita' ludico-ricreative, di educazione

non formale e attivita' sperimentali di educazione all'aperto (in

inglese, outdoor education).

La finalita' perseguita di preservare le condizioni per l'esercizio

da parte di bambini e adolescenti del diritto alla socialita' e al

gioco, anche oltre i confini della dimensione domestica e familiare,

si intreccia fortemente con le problematiche inerenti alla

conciliazione delle dimensioni di cura e lavoro da parte di chi

esercita la responsabilita' genitoriale, specialmente a seguito della

ripresa delle attivita' lavorative in presenza.

SEZIONE 1

(Apertura regolamentata di parchi, giardini pubblici e di aree gioco

per bambini e adolescenti)

I parchi, i giardini pubblici e le aree gioco rappresentano una

risorsa disponibile di grande importanza per tutti, certamente anche

per i bambini e per gli adolescenti, per realizzare esperienze

all'aria aperta e orientate sia alla scoperta dell'ambiente, sia alla

realizzazione di attivita' di gioco col supporto di attrezzature

poste ad arredo dello spazio stesso.

La loro riapertura ha rappresentato indubbiamente un fatto positivo

per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico che ha

risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla

propria abitazione, sebbene anche in questa fase sia necessaria una

regolamentazione nelle forme di accesso, nelle modalita' di controllo

delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature

disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento

fisico e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI),

cosi' come previsto dalla normativa vigente.

Gli aspetti considerati riguardano:

1. l'accessibilita' degli spazi;

2. i compiti del gestore;

3. la responsabilita' del genitore o dell'accompagnatore.

SEZIONE 1.1

(Accessibilita' degli spazi)

L'accesso ai parchi, ai giardini pubblici e alle aree gioco deve

realizzarsi alle seguenti condizioni:

1. da parte dei bambini e degli adolescenti di eta' da 0 a 17 anni,

con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un

altro adulto responsabile, ove necessario;

2. limitata esclusivamente dalla necessita' di non produrre

assembramenti e di garantire il distanziamento fisico, ove

compatibile con le attivita' di assistenza, e l'utilizzo dei DPI,

cosi' come previsto dalla normativa vigente, nell'area interessata.

SEZIONE 1.2

(Compiti del gestore)

Il gestore deve:

1. disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo

controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso

presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici piu'

toccate, con detergente neutro;

2. posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e

delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in

linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle

autorita' competenti.

SEZIONE 1.3

(Responsabilita' dell'accompagnatore)

L'accompagnatore deve:

1. attuare modalita' di accompagnamento diretto dei bambini minori

di 14 anni, con particolare riguardo a quelli nei primi 3 anni di

vita e ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (NPI),

fragilita', cronicita', in particolare:

a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un

passeggino o similari, oppure, se il bambino e' in grado di

deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte

dell'adulto accompagnatore;

b) in caso di bambini o adolescenti con patologie NPI, fragilita',

cronicita' e comunque non autonomi garantire la presenza di un adulto

accompagnatore;

2. rispettare le prescrizioni sul distanziamento fisico e

sull'utilizzo dei DPI, e vigilare sui bambini che si accompagnano.

Nel caso di bambini con piu' di 6 anni, l'accompagnatore deve

vigilare affinche' questi rispettino le disposizioni di

distanziamento fisico e sull'utilizzo dei DPI.

SEZIONE 2

(Attivita' ludico-ricreative, di educazione non formale e attivita'

sperimentali di educazione all'aperto)

Le attivita' offerte possono essere realizzate dagli enti

interessati, dai soggetti gestori da questi individuati e dalle

organizzazioni ed enti del terzo settore.

Gli aspetti presi in considerazione riguardano indicazioni in

merito a:

1. l'accessibilita' degli spazi;

2. gli standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e

lo spazio disponibile;

3. gli standard per il rapporto numerico fra gli operatori, gli

educatori e gli animatori e i bambini e gli adolescenti, e le

strategie generali per il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei

DPI;

4. i principi generali d'igiene e pulizia;

5. i criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e

per la loro formazione;

6. gli orientamenti generali per la programmazione delle attivita'

e di stabilita' nel tempo della relazione fra gli operatori,

educatori e animatori e i gruppi di bambini e adolescenti;

7. l'accesso quotidiano, le modalita' di accompagnamento e di

ritiro dei bambini e adolescenti;

8. il protocollo di accoglienza;

9. le attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli

operatori, gli educatori e gli animatori con disabilita', vulnerabili

o appartenenti a minoranze.

SEZIONE 2.1

(Accessibilita' degli spazi)

L'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

1. da parte di tutti i bambini e degli adolescenti. Le attivita'

devono essere circoscritte a sottofasce di eta' in modo da

determinare condizioni di omogeneita' fra i diversi bambini e

adolescenti accolti. A tale scopo, e' consigliato che vengano

distinte fasce relative al nido e alla scuola dell'infanzia (da 0 a 6

anni), alla scuola primaria (da 6 a 11 anni) e alla scuola secondaria

(da 11 a 17 anni);

2. mediante iscrizione. E' compito del gestore definire i tempi e

le modalita' per l'iscrizione, dandone comunicazione al pubblico e

con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attivita' proposte.

Nel caso di bambini che non hanno mai frequentato un nido o una

scuola dell'infanzia, si possono prevedere attivita' in altri luoghi,

eventualmente riprendendo anche l'esempio dei micronidi o delle

cosiddette tagesmutter (articolo 2, comma 3, del decreto legislativo

n. 65/2017 e articolo 48 del decreto legislativo n. 18/2020).

Il gestore puo' prevedere attivita' sportive, anche in piscina, per

cui si rimanda alle vigenti linee guida per l'attivita' sportiva di

base e l'attivita' motoria in genere dell'Ufficio per lo sport, della

Presidenza del Consiglio dei ministri.

E' consigliato predisporre spazi dedicati a ospitare bambini,

adolescenti e personale che manifestino sintomatologia sospetta,

attivando le procedure previste nella sezione 2.4 del presente

documento. Rimane comunque ferma la responsabilita' di ciascuno di

non lasciare la propria abitazione in presenza di sintomi suggestivi

di infezione da SARS-COV-2.

E' preferibile che gli accompagnatori dei bambini e degli

adolescenti abbiano un'eta' inferiore a 60 anni, a tutela della loro

salute.

SEZIONE 2.2

(Standard per il rapporto fra bambini e adolescenti accolti e spazio

disponibile)

In considerazione della necessita' di garantire il distanziamento

fisico e l'utilizzo dei DPI, cosi' come previsto dalla normativa

vigente, e' fondamentale l'organizzazione in piccoli gruppi e

l'organizzazione di una pluralita' di diversi spazi o aree per lo

svolgimento delle attivita' programmate.

E' altresi' opportuno privilegiare il piu' possibile le attivita'

in spazi aperti all'esterno, anche se non in via esclusiva, e tenendo

conto di adeguate zone d'ombra.

Le verifiche sulla funzionalita' dell'organizzazione dello spazio

ad accogliere le diverse attivita' programmate non possono

prescindere dalla valutazione dell'adeguatezza di ogni spazio o area

dal punto di vista della sicurezza.

Inoltre, vista l'organizzazione in piccoli gruppi, e' necessario

uno sforzo volto a individuare una pluralita' di diversi spazi o aree

per lo svolgimento delle attivita' ludico-ricreative, di educazione

non formale e di educazione all'aperto (outdoor education)

nell'ambito del territorio di riferimento.

In caso di attivita' in spazi chiusi, e' raccomandata l'aerazione

abbondante dei locali, con il ricambio di aria che deve essere

frequente, tenendo le finestre aperte per la maggior parte del tempo.

SEZIONE 2.3

(Standard per il rapporto numerico fra gli operatori, educatori e

animatori e i bambini e gli adolescenti, e le strategie generali per

il distanziamento fisico e per l'utilizzo dei DPI)

Con riferimento al rapporto numerico minimo consigliato tra

operatori, educatori o animatori e bambini e adolescenti, si

ritengono valide le indicazioni ordinarie stabilite su base

regionale, salvo eventuali diverse disposizioni adottate dalle

singole regioni.

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre

operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle

attivita', tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico

e sull'utilizzo dei DPI, cosi' come previsto dalla normativa vigente.

Per i bambini in eta' da 0 a 6 anni, nel rispetto dei criteri

pedagogici consolidati, secondo i quali e' necessario prevedere un

periodo di ambientamento accompagnato da un genitore o un altro

adulto accompagnatore, si suggerisce un ambientamento che potrebbe

realizzarsi sempre in piccoli gruppi, comprendendo chi esercita la

responsabilita' genitoriale. In particolare, tale ambientamento e'

suggerito per i bambini gia' socializzati al nido o scuola

dell'infanzia ma che non hanno ripreso tali attivita' a settembre,

successivamente al periodo in cui sono rimasti a casa esclusivamente

con i propri genitori o tutori, durante la fase 1 dell'emergenza. Ove

possibile, occorre preferire spazi esterni o diversi da quelli

frequentati dai bambini, sempre nel rispetto delle misure adottate

per il contenimento del contagio, considerata la presenza di adulti

che normalmente non parteciperebbero alle attivita'.

Anche in questo caso, si ritengono valide le indicazioni ordinarie

stabilite su base regionale, salvo eventuali diverse disposizioni

adottate dalle singole regioni.

Tali indicazioni si ritengono valide anche per le attivita' che

prevedono la costante presenza dei genitori o tutori insieme ai

bambini in eta' da 0 a 6 anni (es. corsi per neogenitori, corsi di

massaggio infantile). Deve sempre essere garantito il rispetto delle

disposizioni vigenti in materia di distanziamento fisico e utilizzo

dei DPI da parte dei soggetti con eta' superiore a 6 anni.

SEZIONE 2.4

(Principi generali d'igiene e pulizia)

Considerato che il contagio si realizza per droplets (goccioline di

saliva emesse tossendo, starnutendo o parlando), o per contatto (es.

toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e

occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di

prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:

1. igienizzarsi frequentemente le mani, in modo non frettoloso,

utilizzando acqua e sapone o soluzioni o gel a base alcolica in tutti

i momenti raccomandati;

2. non tossire o starnutire senza protezione;

3. mantenere quanto piu' possibile il distanziamento fisico di

almeno un metro dalle altre persone, seppur con i limiti di

applicabilita' per le caratteristiche evolutive degli utenti e le

metodologie educative di un contesto estremamente dinamico;

4. non toccarsi il viso con le mani;

5. pulire frequentemente le superfici con le quali si viene a

contatto;

6. arieggiare frequentemente i locali.

Tutto questo si realizza in modo piu' agevole nel caso di

permanenza in spazi aperti, come nel caso di educazione all'aperto

(outdoor education).

Nel caso di attivita' con neonati o bambini in eta' da 0 a 3 anni

(es. bambini in culla o bambini deambulanti), il gestore deve

prevedere protocolli che seguano queste indicazioni:

1. gli operatori, educatori e animatori, non essendo sempre

possibile garantire il distanziamento fisico dal bambino, possono

utilizzare ulteriori dispositivi (es. guanti in nitrile e dispositivi

per gli occhi, viso e mucose) oltre alla consueta mascherina

chirurgica;

2. qualora vengano utilizzati prodotti disinfettanti, si raccomanda

di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo,

soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere

portati in bocca dai bambini.

I gestori delle attivita' devono impiegare diverse strategie per

informare e incoraggiare rispetto a comportamenti che riducano il

rischio di diffusione del contagio dal virus SARS-COV-2. A seguire si

elencano alcune attivita', a titolo di esempio.

Prevedere una segnaletica e messaggi educativi per la prevenzione

del contagio

1. Affiggere una segnaletica nei luoghi con una visibilita'

significativa (es. presso le entrate in struttura, le aree destinate

al consumo dei pasti, le aree destinate al riposo notturno) che

promuova misure protettive giornaliere e descriva come ostacolare la

diffusione dei germi (es. attraverso il corretto lavaggio delle mani

e il corretto utilizzo delle mascherine, evitando di toccarsi gli

occhi, il naso e la bocca con le mani, tossendo o starnutendo

all'interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto,

preferibilmente monouso);

2. includere messaggi (es. video esplicativi) sui comportamenti

corretti da tenere al fine di prevenire la diffusione del contagio,

quando vengono inviate comunicazioni al personale o alle famiglie

(es. il sito web della struttura, nelle e-mail, tramite gli account

ufficiali sui social media);

3. utilizzare i manifesti e le grafiche realizzate dal Ministero

della salute disponibili sul sito web istituzionale.

Sensibilizzare al corretto utilizzo delle mascherine

1. Le mascherine devono essere indossate da tutto il personale, e

da tutti gli iscritti con piu' di 6 anni di eta'. Le mascherine sono

essenziali quando il distanziamento fisico e' piu' difficile da

rispettare;

2. le mascherine non dovrebbero essere utilizzate nel caso di

bambini con meno di 6 anni di eta', di persone con difficolta'

respiratorie o in stato di momentanea incoscienza o di persone con

disabilita' tale da rendergli impossibile la rimozione della

mascherina senza aiuto da parte di un'altra persona;

3. le mascherine devono essere utilizzate in base alle indicazioni

del Ministero della salute e delle autorita' competenti;

4. l'utilizzo delle mascherine ha lo scopo di proteggere le altre

persone, nel caso in cui chi le indossa sia inconsapevolmente

infetto, ma non mostri sintomi. Per prevenire la diffusione del

contagio, e' fondamentale che ne facciano uso tutti coloro che sono

nelle condizioni di indossarle.

Garantire la sicurezza del pernottamento

Se e' previsto un pernottamento, il gestore deve prevedere

procedure specifiche, che rispettino queste indicazioni:

1. occorre prevenire la condivisione di spazi comuni per i

pernottamenti;

2. giornalmente deve essere misurata la temperatura corporea, in

base alla procedura indicata nella sezione 2.8 Protocollo di

accoglienza;

3. devono essere seguite tutte le procedure indicate nella sezione

2.8 Protocollo di accoglienza;

4. mantenere sempre distinta la biancheria di ogni persona, l'una

dall'altra;

5. la biancheria deve essere pulita almeno una volta alla

settimana, o comunque prima dell'utilizzo da parte di un'altra

persona;

6. e' consigliato prevedere un erogatore di gel idroalcolico per le

mani all'ingresso di ogni camera o tenda, se possibile, altrimenti in

aree predisposte e di facile accesso.

Garantire la sicurezza dei pasti

Se sono previsti pasti, il gestore deve prevedere procedure

specifiche, che rispettino queste indicazioni:

1. gli operatori, educatori o animatori devono lavarsi le mani

prima di preparare il pasto e dopo aver aiutato eventualmente i

bambini;

2. e' preferibile usare posate, bicchieri e stoviglie personali o

monouso e biodegradabili. Altrimenti, il gestore deve prevedere che

le stoviglie siano pulite con sapone e acqua calda, o tramite una

lavastoviglie;

3. e' possibile ricorrere a un servizio di ristorazione esterno,

purche' i pasti siano realizzati secondo la normativa vigente (per

approfondimenti, si rimanda all'allegato 17 del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020, alla sezione

"Ristorazione", e successivi aggiornamenti).

In generale, i gestori devono rispettare tutte le altre indicazioni

e regolamentazioni statali, regionali e locali in materia di

preparazione dei pasti, anche in riferimento alle indicazioni

contenute nel rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.

32/2020, concernente indicazioni ad interim sul contenimento del

contagio da SARS-COV-2 e sull'igiene degli alimenti nell'ambito della

ristorazione e somministrazione di alimenti. Versione del 27 maggio

2020.

Pulire e igienizzare gli ambienti

Il gestore deve assicurare, almeno una volta al giorno, la adeguata

pulizia di tutti gli ambienti e dei servizi igienici, nonche' una

igienizzazione periodica.

E' consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal

rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 25/2020,

concernente le raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di

strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: superfici,

ambienti interni e abbigliamento, e successivi aggiornamenti.

Prevedere scorte adeguate

Il gestore deve garantire l'igiene e la salute durante le

attivita'. Il gestore deve prevedere sufficienti scorte di mascherine

di tipo chirurgico, sapone, gel idroalcolico per le mani, salviette

asciugamani in carta monouso, salviette disinfettanti e cestini per i

rifiuti provvisti di pedale per l'apertura, o comunque che non

prevedano contatto con le mani.

Risposta a eventuali casi e focolai da COVID-19

Nell'eventualita' che compaiano casi o focolai da COVID-19, e'

consigliato che il gestore esegua le procedure previste dal rapporto

dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n. 58/2020, concernente

le indicazioni operative per la gestione di casi di focolai di

SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia, e

successivi aggiornamenti.

In ogni caso, la presenza di un caso confermato necessitera'

l'attivazione da parte della struttura di un monitoraggio attento da

avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione

locale, al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili

altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio

epidemico. In tale situazione, l'autorita' sanitaria potra' valutare

tutte le misure ritenute idonee.

SEZIONE 2.5

(Criteri di selezione degli operatori, educatori e animatori e per la

loro formazione)

E' consentita la possibilita' di coinvolgimento di operatori,

educatori o animatori volontari, opportunamente informati e formati.

Il gestore puo' impiegare personale ausiliario o di supporto per

specifiche attivita' (es. maestri di musica, educatori professionali)

o in sostituzione temporanea di altri operatori, educatori o

animatori responsabili dei piccoli gruppi.

Tutto il personale, retribuito e volontario, deve essere informato

e formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonche' per gli

aspetti di utilizzo dei DPI e delle misure di igiene e pulizia.

I gestori e gli operatori, educatori o animatori possono fruire dei

corsi online erogati dall'Istituto superiore di sanita' sulla propria

piattaforma istituzionale di formazione online a distanza

(http://eduiss.it), salvo specifiche attivita' formative richieste o

promosse dalle autorita' competenti.

Per periodi d'attivita' superiori a 15 giorni, e' possibile

prevedere un cambio degli operatori, educatori o animatori

responsabili per ogni piccolo gruppo. Si raccomanda inoltre che venga

predisposta un'attivita' di affiancamento con un altro operatore,

educatore o animatore, qualora sia previsto tale cambio, cosi' da

favorire una familiarita' fra i bambini e gli adolescenti con il

nuovo operatore, educatore o animatore responsabile del piccolo

gruppo.

Al fine di assicurare un'adeguata presenza di personale, sempre in

coerenza con quanto sopra esplicitato, potranno essere promosse forme

di collaborazione con enti e progetti di servizio civile, per

l'utilizzo dei volontari a supporto delle attivita'.

SEZIONE 2.6

(Orientamenti generali per la programmazione delle attivita' e di

stabilita' nel tempo della relazione fra operatori, educatori o

animatori e i gruppi di bambini e adolescenti)

Il gestore deve favorire l'organizzazione di piccoli gruppi di

bambini e adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilita'

per tutto il tempo di svolgimento delle attivita'. Anche la relazione

tra il piccolo gruppo di bambini e adolescenti e gli operatori,

educatori o animatori attribuiti deve essere garantita con

continuita' nel tempo.

Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilita' di

diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a

determinare, garantendo altresi' la possibilita' di puntuale

tracciamento del medesimo.

La realizzazione delle diverse attivita' programmate deve

realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali

condizioni:

1. continuita' di relazione fra ogni operatore, educatore o

animatore e i piccoli gruppi di bambini e adolescenti, anche al fine

di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di

contagio. In caso di attivita' che prevedono piu' turni, un

operatore, educatore o animatore puo' essere assegnato a un gruppo

per ogni turno;

2. quanto previsto dalla precedente sezione 2.4 Principi d'igiene e

pulizia;

3. non prevedere attivita' che comprendano assembramenti di piu'

persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando

forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai

genitori o tutori.

Si consiglia infine di prestare particolare attenzione alle

condizioni di fragilita' fra i bambini, gli adolescenti, gli

operatori, gli educatori e gli animatori che potrebbero necessitare

di specifico supporto psicologico.

SEZIONE 2.7

(Accesso quotidiano e modalita' di accompagnamento e ritiro dei

bambini e degli adolescenti)

I gestori devono prevedere punti di accoglienza per l'entrata e

l'uscita dall'area dedicata alle attivita'. Quando possibile, i punti

di ingresso devono essere differenziati dai punti di uscita, con

individuazione di percorsi separati.

E' importante infatti che la situazione di arrivo e rientro dei

bambini e degli adolescenti presso la propria abitazione si svolga

senza comportare assembramenti presso gli ingressi delle aree

interessate.

I punti di accoglienza devono essere all'esterno, o in un opportuno

ingresso separato dell'area o struttura, per evitare che gli adulti

accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle

attivita'.

E' consigliato segnalare con appositi riferimenti le distanze da

rispettare.

Gli ingressi e le uscite devono essere scaglionati.

Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un

lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, gel

idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino o

adolescente prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o

adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla

struttura, prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel

idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata

dei bambini per evitare ingestioni accidentali.

L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso

degli operatori, educatori o animatori che entrano in turno, o di

eventuali accompagnatori che partecipano anch'essi alle attivita'

(es. corsi per neogenitori).

E' opportuno limitare per quanto possibile l'accesso di eventuali

figure o fornitori esterni. In caso di consegna merce, occorre

evitare di depositarla negli spazi dedicati alle attivita' con i

bambini e gli adolescenti.

SEZIONE 2.8

(Protocollo di accoglienza)

Sono previsti 3 protocolli di accoglienza:

1. per la prima accoglienza, da applicare il primo giorno di inizio

delle attivita';

2. per l'accoglienza giornaliera, per i giorni successivi e che

prevedono l'ingresso nell'area dedicata alle attivita';

3. per le verifiche giornaliere, nel caso di pernotto e frequenza

delle attivita' per piu' di 24 ore.

Protocollo per la prima accoglienza

1. Chi esercita la responsabilita' genitoriale deve autocertificare

che il bambino o adolescente:

a) non ha avuto una temperatura corporea superiore ai 37,5°C o

alcuna sintomatologia respiratoria, anche nei 3 giorni precedenti;

b) non e' stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi

14 giorni;

c) non e' stato a contatto con una persona positiva COVID-19 o con

una persona con temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con

sintomatologia respiratoria, per quanto di propria conoscenza, negli

ultimi 14 giorni.

2. Anche gli operatori, educatori o animatori, o eventuali

accompagnatori, devono produrre un'autocertificazione per l'ingresso

nell'area dedicata alle attivita'.

3. All'ingresso nell'area dedicata alle attivita' e' raccomandata,

ma non necessaria, la rilevazione della temperatura corporea. Nel

caso di rilevazione della temperatura all'entrata, l'operatore,

educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la

temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver

igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o

termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere

pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool

prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine

dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se

il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si

mette a tossire durante la misurazione.

4. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle

attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra

di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto

previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.

58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e

focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi

dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli

adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si

raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di

medicina generale per quanto di competenza.

Protocollo per l'accoglienza giornaliera, successiva al primo

ingresso

1. Per accedere alle attivita', il bambino o l'adolescente:

a) non deve aver avuto, nel periodo di assenza dalle attivita', una

temperatura corporea superiore ai 37,5°C o alcuna sintomatologia

respiratoria;

b) non deve essere stato a contatto, nel periodo di assenza dalle

attivita', con una persona positiva COVID-19 o con una persona con

temperatura corporea superiore ai 37,5°C o con sintomatologia

respiratoria, per quanto di propria conoscenza.

2. All'ingresso nell'area dedicata alle attivita' e' raccomandata,

ma non necessaria, la rilevazione della temperatura corporea. Nel

caso di rilevazione della temperatura all'entrata, l'operatore,

educatore o animatore addetto all'accoglienza deve misurare la

temperatura dell'iscritto o del membro del personale, dopo aver

igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea o

termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere

pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool

prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine

dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se

il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si

mette a tossire durante la misurazione.

3. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle

attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra

di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto

previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.

58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e

focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi

dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli

adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si

raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di

medicina generale per quanto di competenza.

Nel caso in cui una persona non partecipi alle attivita' per piu'

di 3 giorni, e' opportuno rieseguire il protocollo per la prima

accoglienza.

Protocollo per le verifiche giornaliere in caso di pernotto,

successive al primo ingresso

1. L'operatore, educatore o animatore addetto all'accoglienza deve

misurare la temperatura dell'iscritto o del membro del personale,

dopo aver igienizzato le mani, con rilevatore di temperatura corporea

o termometro senza contatto. Il termometro o rilevatore deve essere

pulito con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool

prima del primo utilizzo, in caso di contatto, alla fine

dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se

il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si

mette a tossire durante la misurazione.

2. Nel caso in cui un minore o una persona che partecipa alle

attivita' presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra

di 37,5°C, o un sintomo compatibile con COVID-19, si rimanda a quanto

previsto dal rapporto dell'Istituto superiore di sanita' COVID-19 n.

58/2020, concernente indicazioni operative per la gestione di casi e

focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi

dell'infanzia. Gli esercenti la responsabilita' genitoriale e gli

adulti, nel caso di operatori, educatori e animatori, si

raccorderanno con il pediatra di libera scelta o il medico di

medicina generale per quanto di competenza.

Il gestore deve prevedere un registro di presenza di chiunque sia

presente alle attivita', per favorire le attivita' di tracciamento di

un eventuale contagio da parte delle autorita' competenti.

Come detto, i protocolli devono essere eseguiti all'entrata per gli

operatori, educatori o animatori. Se malati, questi devono rimanere

presso la propria abitazione e allertare immediatamente il loro

medico di medicina generale e il gestore.

SEZIONE 2.9

(Attenzioni speciali per i bambini, gli adolescenti, gli operatori,

educatori e animatori con disabilita', vulnerabili o appartenenti a

minoranze)

Nella consapevolezza delle particolari difficolta' che le misure

restrittive di contenimento del contagio hanno comportato per bambini

e adolescenti con disabilita', con disturbi di comportamento o di

apprendimento, e della necessita' di includerli in una graduale

ripresa della socialita', particolare attenzione e cura vanno rivolte

alla definizione di modalita' di attivita' e misure di sicurezza

specifiche per coinvolgerli nelle attivita' ludico-ricreative

integrative rispetto alle attivita' scolastiche.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini e adolescenti con

disabilita', deve essere potenziato integrando la dotazione di

operatori, educatori o animatori nel gruppo dove viene accolto il

bambino o l'adolescente, portando il rapporto numerico a un

operatore, educatore o animatore per ogni bambino o adolescente.

Il personale coinvolto deve essere adeguatamente formato anche a

fronte delle diverse modalita' di organizzazione delle attivita',

tenendo anche conto delle difficolta' di mantenere il distanziamento

e l'utilizzo dei DPI, cosi' come della necessita' di accompagnare

bambini e adolescenti con fragilita' nel comprendere il senso delle

misure di precauzione.

Nel caso in cui siano presenti bambini o adolescenti sordi alle

attivita', ricordando che non sono soggetti all'obbligo di uso di

mascherine i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con

l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che

interagiscono con i predetti, puo' essere previsto l'uso di

mascherine trasparenti per garantire la comunicazione con gli altri

bambini e adolescenti e gli operatori, educatori e animatori,

favorendo in particolare la lettura labiale.

In alcuni casi, e' opportuno prevedere, se possibile, un educatore

professionale o un mediatore culturale, specialmente nei casi di

minori che vivono fuori dalla famiglia d'origine, minori stranieri,

con famiglie in difficolta' economica, non accompagnati che vivono in

carcere o che vivono in comunita'.

Allegato 9

Linee guida per la riapertura delle attivita' economiche,

produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni

e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020

20/178/CR05a/COV19

Nuovo coronavirus SARS-CoV-2

Linee guida per la riapertura delle Attivita'

Economiche, Produttive e Ricreative

Roma, 8 ottobre 2020

SCOPO E PRINCIPI GENERALI

Le presenti schede tecniche contengono indirizzi operativi

specifici validi per i singoli settori di attivita', finalizzati a

fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle

misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per

sostenere un modello di ripresa delle attivita' economiche e

produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e

lavoratori.

In particolare, in ogni scheda sono integrate le diverse misure di

prevenzione e contenimento riconosciute a livello scientifico per

contrastare la diffusione del contagio, tra le quali: norme

comportamentali, distanziamento sociale e contact tracing.

Le indicazioni in esse contenute si pongono inoltre in continuita'

con le indicazioni di livello nazionale, in particolare con il

protocollo condiviso tra le parti sociali approvato dal decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020, nonche' con

i criteri guida generali di cui ai documenti tecnici prodotti da

INAIL e Istituto Superiore di Sanita' con il principale obiettivo di

ridurre il rischio di contagio per i singoli e per la collettivita'

in tutti i settori produttivi ed economici.

In tale contesto, il sistema aziendale della prevenzione

consolidatosi nel tempo secondo l'architettura prevista dal decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81 costituisce la cornice naturale per

supportare la gestione integrata del rischio connesso all'attuale

pandemia. In ogni caso, solo la partecipazione consapevole e attiva

di ogni singolo utente e lavoratore, con pieno senso di

responsabilita', potra' risultare determinante, non solo per lo

specifico contesto aziendale, ma anche per la collettivita'.

Infine, e' opportuno che le indicazioni operative di cui al

presente documento, eventualmente integrate con soluzioni di

efficacia superiore, siano adattate ad ogni singola organizzazione,

individuando le misure piu' efficaci in relazione ad ogni singolo

contesto locale e le procedure/istruzioni operative per mettere in

atto dette misure. Tali procedure/istruzioni operative possono

coincidere con procedure/istruzioni operative gia' adottate, purche'

opportunamente integrate, cosi' come possono costituire un addendum

connesso al contesto emergenziale del documento di valutazione dei

rischi redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Resta inteso che in base all'evoluzione dello scenario

epidemiologico le misure indicate potranno essere rimodulate, anche

in senso piu' restrittivo.

Le schede attualmente pubblicate saranno eventualmente integrate

con le schede relative a ulteriori settori di attivita'.

SCHEDE TECNICHE

• RISTORAZIONE

• ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)

• ATTIVITA' RICETTIVE

• SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

• COMMERCIO AL DETTAGLIO

• COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

(mercati e mercatini degli hobbisti)

• UFFICI APERTI AL PUBBLICO

• PISCINE

• PALESTRE

• MANUTENZIONE DEL VERDE

• MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

• ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO

• NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE

• INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

• AREE GIOCHI PER BAMBINI

• CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

• FORMAZIONE PROFESSIONALE

• CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

• PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

• SAGRE E FIERE LOCALI

• STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

• PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)

e GUIDE TURISTICHE

• CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

• SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE

• DISCOTECHE

Tutte le indicazioni riportate nelle singole schede tematiche

devono intendersi come integrazioni alle raccomandazioni di

distanziamento sociale e igienico-comportamentali finalizzate a

contrastare la diffusione di SARS-CoV-2 in tutti i contesti di vita

sociale. A tal proposito, relativamente all'utilizzo dei guanti

monouso, in considerazione del rischio aggiuntivo derivante da un

loro errato impiego, si ritiene di privilegiare la rigorosa e

frequente igiene delle mani con acqua e sapone, soluzione

idro-alcolica o altri prodotti igienizzanti, sia per

clienti/visitatori/utenti, sia per i lavoratori (fatti salvi, per

questi ultimi, tutti i casi di rischio specifico associato alla

mansione).

Per tutte le procedure di pulizia e disinfezione, di aerazione

degli ambienti e di gestione dei rifiuti si rimanda alle indicazioni

contenute nei seguenti rapporti (dei quali resta inteso che va

considerata l'ultima versione disponibile): Rapporto ISS COVID-19 n.

19/2020 "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale

emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi"; Rapporto

ISS COVID-19 n. 5/2020 "Indicazioni ad interim per la prevenzione e

gestione degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione

dell'infezione da virus SARS-CoV-2"; Rapporto ISS COVID-19 n. 3/2020

"Indicazione ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in

relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2";

Rapporto ISS COVID-19 n. 21/2020 "Guida per la prevenzione della

contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture

turistico-ricettive e altri edifici ad uso civile e industriale non

utilizzato durante la pandemia COVID-19".

RISTORAZIONE\*

Le presenti indicazioni si applicano per ogni tipo di esercizio di

somministrazione di pasti e bevande, quali ristoranti, trattorie,

pizzerie, self-service, bar, pub, pasticcerie, gelaterie, rosticcerie

(anche se collocati nell'ambito delle attivita' ricettive,

all'interno di stabilimenti balneari e nei centri commerciali),

nonche' per l'attivita' di catering (in tal caso, se la

somministrazione di alimenti avviene all'interno di una

organizzazione aziendale terza, sara' necessario inoltre rispettare

le misure di prevenzione disposte da tale organizzazione).

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo

l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione

delle mani per i clienti e per il personale anche in piu' punti del

locale, in particolare all'entrata e in prossimita' dei servizi

igienici, che dovranno essere puliti piu' volte al giorno.

• E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu'

copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore

dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione

delle mani.

• Sono consentite le attivita' ludiche che prevedono l'utilizzo di

materiali di cui non sia possibile garantire una puntuale e accurata

disinfezione (quali ad esempio carte da gioco), purche' siano

rigorosamente rispettate le seguenti indicazioni: obbligo di utilizzo

di mascherina; igienizzazione frequente delle mani e della superficie

di gioco; rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia

tra giocatori dello stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso

di utilizzo di carte da gioco e' consigliata inoltre una frequente

sostituzione dei mazzi di carte usati con nuovi mazzi.

• Negli esercizi che dispongono di posti a sedere privilegiare

l'accesso tramite prenotazione, mantenere l'elenco dei soggetti che

hanno prenotato, per un periodo di 14 giorni. In tali attivita' non

possono essere presenti all'interno del locale piu' clienti di quanti

siano i posti a sedere.

• Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire

l'ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle

caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra le sedute.

• Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni

(giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del

distanziamento di almeno 1 metro.

• I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad

eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non

siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto

afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere

ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli

adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

• La consumazione al banco e' consentita solo se puo' essere

assicurata la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i

clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni

vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto

ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale.

• E' possibile organizzare una modalita' a buffet mediante

somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la

possibilita' per i clienti di toccare quanto esposto e prevedendo in

ogni caso, per clienti e personale, l'obbligo del mantenimento della

distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione

delle vie respiratorie. La modalita' self-service puo' essere

eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con

prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione

degli alimenti dovra' avvenire con modalita' organizzative che

evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una

riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali;

dovranno essere altresi' valutate idonee misure (es. segnaletica a

terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale

di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.

• Il personale di servizio a contatto con i clienti deve utilizzare

la mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con

prodotti igienizzanti (prima di ogni servizio al tavolo).

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere

fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la

mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In

ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche,

possibilmente al tavolo.

• I clienti dovranno indossare la mascherina tutte le volte che non

sono seduti al tavolo.

. Al termine di ogni servizio al tavolo andranno previste tutte le

consuete misure di pulizia e disinfezione delle superfici, evitando

il piu' possibile utensili e contenitori riutilizzabili se non

disinfettabili (saliere, oliere, ecc). Per i menu' favorire la

consultazione online sul proprio cellulare, o predisporre menu' in

stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l'uso, oppure

cartacei a perdere.

CERIMONIE

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate e

dei protocolli adottati per lo svolgimento dei riti (religiosi e

civili), le seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi

specifici per i banchetti nell'ambito delle cerimonie (es. matrimoni)

ed eventi analoghi (es. congressi).

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione

da rispettare durante l'evento.

• Mantenere l'elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.

• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso alla sede

dell'evento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di

persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di

separazione tra gli utenti. Se possibile organizzare percorsi

separati per l'entrata e per l'uscita.

• I tavoli devono essere disposti in modo da assicurare il

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli ospiti, ad

eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non

siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto

afferisce alla responsabilita' individuale.

• Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni

(es. giardini, terrazze), sempre nel rispetto del distanziamento di

almeno 1 metro.

• Assicurare adeguata pulizia e disinfezione degli ambienti interni

e delle eventuali attrezzature prima di ogni utilizzo.

• Gli ospiti dovranno indossare la mascherina negli ambienti

interni (quando non sono seduti al tavolo) e negli ambienti esterni

(qualora non sia possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro).

Il personale di servizio a contatto con gli ospiti deve utilizzare la

mascherina e deve procedere ad una frequente igiene delle mani con

prodotti igienizzanti.

• E' possibile organizzare una modalita' a buffet mediante

somministrazione da parte di personale incaricato, escludendo la

possibilita' per gli ospiti di toccare quanto esposto e prevedendo in

ogni caso, per ospiti e personale, l'obbligo del mantenimento della

distanza e l'obbligo dell'utilizzo della mascherina a protezione

delle vie respiratorie. La modalita' self-service puo' essere

eventualmente consentita per buffet realizzati esclusivamente con

prodotti confezionati in monodose. In particolare, la distribuzione

degli alimenti dovra' avvenire con modalita' organizzative che

evitino la formazione di assembramenti anche attraverso una

riorganizzazione degli spazi in relazione alla dimensione dei locali;

dovranno essere altresi' valutate idonee misure (es. segnaletica a

terra, barriere, ecc.) per garantire il distanziamento interpersonale

di almeno un metro durante la fila per l'accesso al buffet.

• Per eventuali esibizioni musicali da parte di professionisti, si

rimanda alle indicazioni contenute nella scheda specifica. In ogni

caso devono essere evitate attivita' e occasioni di aggregazione che

non consentano il mantenimento della distanza interpersonale di

almeno 1 metro.

\* La Regione Campania ritiene che la distanza di un metro vada

calcolata dal tavolo.

ATTIVITA' TURISTICHE (stabilimenti balneari e spiagge)

Le presenti indicazioni si applicano agli stabilimenti balneari,

alle spiagge attrezzate e alle spiagge libere.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita'.

Si promuove, a tal proposito, l'accompagnamento all'ombrellone da

parte di personale dello stabilimento adeguatamente preparato

(steward di spiaggia) che illustri ai clienti le misure di

prevenzione da rispettare.

• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle

mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto

• Privilegiare l'accesso agli stabilimenti tramite prenotazione e

mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo

l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere

fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la

mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene

delle mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento

elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso allo

stabilimento in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di

persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di

separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base

alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento

interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'

individuale. Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata

e per l'uscita.

• Favorire, per quanto possibile, l'ampliamento delle zone d'ombra

per prevenire gli assembramenti, soprattutto durante le ore piu'

calde.

• Assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri sistemi

di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno 10 m2 per

ogni ombrellone, indipendentemente dalla modalita' di allestimento

della spiaggia (per file orizzontali o a rombo).

• Tra le attrezzature di spiaggia (lettini, sedie a sdraio), quando

non posizionate nel posto ombrellone, deve essere garantita una

distanza di almeno 1,5 m.

• Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,

spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, etc., comunque

assicurata dopo la chiusura dell'impianto.

• Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni

etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo

famigliare, e in ogni caso ad ogni fine giornata.

• Per quanto riguarda le spiagge libere, si ribadisce l'importanza

dell'informazione e della responsabilizzazione individuale da parte

degli avventori nell'adozione di comportamenti rispettosi delle

misure di prevenzione. Al fine di assicurare il rispetto della

distanza di sicurezza di almeno 1 metro tra le persone e gli

interventi di pulizia e disinfezione dei servizi eventualmente

presenti si suggerisce la presenza di un addetto alla sorveglianza.

Anche il posizionamento degli ombrelloni dovra' rispettare le

indicazioni sopra riportate.

• E' da vietare la pratica di attivita' ludico-sportive di gruppo

che possono dar luogo ad assembramenti.

• Gli sport individuali che si svolgono abitualmente in spiaggia

(es. racchettoni) o in acqua (es. nuoto, surf, windsurf, kitesurf)

possono essere regolarmente praticati, nel rispetto delle misure di

distanziamento interpersonale. Diversamente, per gli sport di squadra

(es. beach-volley, beach-soccer) sara' necessario rispettare le

disposizioni delle istituzioni competenti.

ATTIVITA' RICETTIVE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture ricettive

alberghiere ed extralberghiere, agli alloggi in agriturismo, alle

locazioni brevi, alle strutture turistico-ricettive all'aria aperta,

ai rifugi alpini ed escursionistici e agli ostelli della gioventu'.

Tali indicazioni inoltre vanno integrate, in funzione dello specifico

contesto, con quelle relative a ristorazione, balneazione, piscine,

palestre, strutture termali e centri benessere.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Le seguenti indicazioni generali sono valide per tutte le strutture

ricettive; eventuali indirizzi specifici sono riportati nelle

rispettive sezioni.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',

sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o

sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,

incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di

prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del

visitatore stesso.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo

l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• Promuovere e facilitare il rispetto della distanza interpersonale

di almeno 1 metro e favorire la differenziazione dei percorsi

all'interno delle strutture, con particolare attenzione alle zone di

ingresso e uscita. Si suggerisce, a tal proposito, di affiggere dei

cartelli informativi e/o di delimitare gli spazi (ad esempio, con

adesivi da attaccare sul pavimento, palline, nastri segnapercorso,

ecc.).

• Il distanziamento interpersonale non si applica ai membri dello

stesso gruppo familiare o di conviventi, ne' alle persone che

occupano la medesima camera o lo stesso ambiente per il

pernottamento, ne' alle persone che in base alle disposizioni vigenti

non sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo

aspetto afferisce alla responsabilita' individuale).

• La postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere

dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa, il

personale dovra' indossare la mascherina in tutte le occasioni di

contatto con gli utenti. In ogni caso, favorire modalita' di

pagamento elettroniche e gestione delle prenotazioni online, con

sistemi automatizzati di check-in e check-out ove possibile. Resta

fermo l'obbligo di provvedere al riconoscimento dell'ospite in

presenza, prima di effettuare la comunicazione all'autorita' di

pubblica sicurezza.

• Mantenere l'elenco dei soggetti alloggiati per un periodo di 14

giorni: tale adempimento si considera assolto con la notifica

alloggiati all'autorita' di pubblica sicurezza. In caso di utilizzo

da parte dei soggetti alloggiati di servizi accessori (es. piscina,

ristorante, centro benessere, etc.) non e' necessario ripetere la

registrazione.

• L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine

di ogni turno di lavoro, a pulizia e disinfezione del piano di lavoro

e delle attrezzature utilizzate.

• Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree

comuni chiuse. Negli ambienti comuni all'aperto, la mascherina deve

essere indossata quando non sia possibile rispettare la distanza di

almeno 1 metro, mentre il personale dipendente e' tenuto sempre

all'utilizzo della mascherina in presenza dei clienti e comunque in

ogni circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza

interpersonale di almeno un metro.

• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igienizzazione

delle mani in varie postazioni all'interno della struttura,

promuovendone l'utilizzo frequente da parte dei clienti e del

personale. E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in

piu' copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore

dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione

delle mani.

• Ogni oggetto fornito in uso dalla struttura all'ospite, dovra'

essere disinfettato prima della consegna all'ospite.

• L'utilizzo degli ascensori dev'essere tale da consentire il

rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina,

prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso

nucleo familiare, conviventi e persone che occupano la stessa camera

o lo stesso ambiente per il pernottamento, e per le persone che in

base alle disposizioni vigenti non sono soggetti al distanziamento

interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'

individuale).

• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli

ambienti e locali, con particolare attenzione alle aree comuni e alle

superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano, interruttori

della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte e finestre,

ecc.).

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

• Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno

turco). Potra' essere consentito l'accesso a tali strutture solo se

inserite come servizio nelle camere per gli ospiti o mediante

prenotazione con uso esclusivo, purche' sia garantita aerazione,

pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.

Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco

e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90

°C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una numerosita'

proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento

interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere sottoposta

a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo

dell'aria; la sauna inoltre dovra' essere soggetta a pulizia e

disinfezione prima di ogni turno.

STRUTTURE TURISTICO-RICETTIVE ALL'ARIA APERTA

• Gli ospiti devono sempre utilizzare la mascherina nelle aree

comuni chiuse (es. attivita' commerciali, spazi comuni, servizi

igienici), e comunque sempre quando non sia possibile rispettare la

distanza interpersonale di almeno un metro (ad eccezione degli

appartenenti allo stesso nucleo familiare o dei soggetti che in ogni

caso condividano gli ambienti per i pernottamenti). Durante

l'attivita' fisica non e' obbligatorio l'uso della mascherina.

• I mezzi mobili di pernottamento degli ospiti (es. tende,

roulotte, camper) dovranno essere posizionati all'interno di piazzole

delimitate, in modo tale da garantire il rispetto delle misure di

distanziamento tra i vari equipaggi, comunque non inferiore a 3 metri

tra i 2 ingressi delle unita' abitative, qualora frontali. Il

distanziamento di almeno 1,5 metri dovra' essere mantenuto anche nel

caso di utilizzo di accessori o pertinenze (es. tavoli, sedie,

lettini, sedie a sdraio).

• Raccomandazione agli occupanti della piazzola di pulire e

disinfettare gli arredi esterni oltre a quelli interni.

• Per i servizi igienici ad uso comune, considerata la peculiarita'

degli stessi nel contesto di queste strutture, sono introdotti

interventi di pulizia da effettuare almeno 2 volte al giorno. In

ragione di una maggiore affluenza degli ospiti, nel caso di

occupazione superiore al 70% delle piazzole sprovviste di servizi

igienici presenti nella struttura (escludendo quindi case mobili,

bungalow e piazzole con servizi privati), la pulizia e la

disinfezione sara' effettuata almeno 3 volte al giorno.

• L'intervento di manutentori/dipendenti negli appartamenti in

presenza degli ospiti dovra' essere effettuato in modo da garantire

il distanziamento sociale di almeno un metro.

RIFUGI ALPINI ED ESCURSIONISTICI

• Quando possibile, l'area esterna al rifugio deve essere

delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di

plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che

richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere

percorsi che non permettano l'incrocio delle persone. Per quanto

concerne i rifugi d'alta quota (situati oltre i 3000 metri di

altitudine), l'area esterna non puo' essere considerata usufruibile

in alcun modo. Pertanto, il rifugista potra' utilizzare come spazi

utili soltanto quelli interni al rifugio.

• All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con

disinfettante per le mani.

• Il gestore all'interno dell'area dovra' invitare gli ospiti al

rispetto della distanza sociale di almeno 1 metro e all'utilizzo dei

presidi personali, quali mascherine. Il distanziamento non viene

applicato per i nuclei familiari, conviventi, persone che condividono

la stessa camera, persone che in base alle disposizioni vigenti non

sono soggetti al distanziamento interpersonale (detto ultimo aspetto

afferisce alla responsabilita' individuale).

• E' d'obbligo usare tovaglie/tovagliette monouso e procedere alla

disinfezione del tavolo e delle sedute prima del riutilizzo dei

posti.

• Viene effettuato solo servizio al tavolo o per asporto.

• Una parte dei posti a sedere esterni e' riservata alla

ristorazione prenotata.

• Nelle aree esterne, quando e' prevista una zona dedicata al

pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. E'

opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con

gazebi, tende, pensiline, limitando cosi' l'eccessiva pressione

all'entrata del rifugio.

ACCOGLIENZA IN RIFUGIO

• L'entrata in rifugio e' contingentata in base al numero di

persone previsto e si potra' accedere solo utilizzando i dispositivi

di sicurezza previsti (mascherina).

• Non puo' essere effettuato servizio al banco, ma solo al tavolo.

• Ove possibile, e' necessario individuare dei percorsi all'interno

del rifugio che non consentano l'incrocio tra persone.

• Il pernottamento ed erogazione pasti possono essere forniti

preferibilmente su prenotazione e comunque deve essere tenuta

registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.

ACCESSO ALLE AREE INTERNE DEL RIFUGIO

• La movimentazione tra le stanze del rifugio avviene solo

utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di muoversi

nella zona notte dei rifugi con gli scarponi: gli ospiti dovranno

indossare ciabatte proprie.

• Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei

posti a sedere per la ristorazione all'interno del rifugio, nel

rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un

cartello in entrata che blocchi l'accesso.

• La pulizia accurata e la disinfezione verra' realizzata almeno 2

volte al giorno. Particolare attenzione andra' dedicata alla pulizia

e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In

ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei

clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia

preliminare all'utilizzo del servizio.

CAMERE DA LETTO

• All'ingresso di ogni camera deve essere previsto un dispenser di

gel disinfettante.

• Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con

coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri

materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in

tessuto lavabile a 90 °C. Rimane comunque obbligatorio l'utilizzo del

sacco a pelo personale.

• Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste

dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al

coprifedera monouso.

• Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero

clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si

dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire il

distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza

tra letti di 1,5 metri.

OSTELLI DELLA GIOVENTU'

• Quando possibile, l'area esterna all'ostello deve essere

delimitata, consentendo un accesso regolamentato. In presenza di

plateatico (tavoli, panche...) e' necessario inserire un cartello che

richiami le norme igieniche e le distanze di sicurezza e prevedere

percorsi che non permettano l'incrocio delle persone.

• All'ingresso dell'area deve essere appostato un dispenser con

disinfettante per le mani.

• Nelle aree esterne, quando e' prevista una zona dedicata al

pranzo al sacco, la medesima deve essere ad accesso limitato. E'

opportuno, ove possibile, provvedere alla copertura esterna con

gazebi, tende, pensiline, limitando cosi' l'eccessiva pressione

all'entrata dell'ostello.

ACCOGLIENZA IN OSTELLO

• Il pernottamento ed eventuale erogazione pasti possono essere

forniti solo su prenotazione obbligatoria; deve essere tenuta

registrazione per almeno 14 giorni delle presenze.

ACCESSO ALLE AREE/SERVIZI COMUNI

• La movimentazione tra le stanze dell'ostello avviene solo

utilizzando i dispositivi di sicurezza. E' fatto divieto di muoversi

nella zona notte con le proprie scarpe: gli ospiti dovranno indossare

ciabatte proprie.

• Nel caso in cui si raggiunga l'occupazione massima prevista dei

posti a sedere per la ristorazione all'interno dell'ostello, nel

rispetto delle distanze di sicurezza, il gestore deve predisporre un

cartello in entrata che blocchi l'accesso.

• Per l'accesso ai servizi igienici e docce della struttura, che

dovranno essere puliti piu' volte al giorno, e' necessario rendere

disponibili prodotti per l'igienizzazione delle mani.

• Le strutture comuni (bagni, wc, docce, lavandini, lavelli), ove

presenti, dovranno essere gestite per rendere possibile l'utilizzo

rispettando il distanziamento interpersonale di almeno un metro ed

evitare assembramenti.

• La pulizia accurata e la disinfezione verra' realizzata almeno 2

volte al giorno. Particolare attenzione andra' dedicata alla pulizia

e disinfezione dei servizi igienici, docce e lavabi in comune. In

ogni caso dovranno essere consegnati o messi a disposizione dei

clienti kit di pulizia e disinfezione per un uso in autonomia

preliminare all'utilizzo del servizio.

CAMERE DA LETTO

• All'ingresso di ogni camera ad uso promiscuo e priva di servizi

igienici deve essere previsto un dispenser di gel disinfettante.

• Il posto letto deve essere comprensivo di materasso con

coprimaterasso in tessuto lavabile, set monouso composto da copri

materasso e copri federa monouso, o eventualmente biancheria in

tessuto lavabile a 90 °C.

• Nel caso si vogliano utilizzare le lenzuola monouso, queste

dovranno essere aggiuntive rispetto al coprimaterasso e al

coprifedera monouso.

• Nelle camere con posti letto destinati ad uso promiscuo, ovvero

clienti soggetti al rispetto del distanziamento interpersonale, si

dovranno adottare specifiche e piu' cautelative misure: garantire il

distanziamento interpersonale di almeno un metro, con una distanza

tra letti di 1,5 metri.

LOCAZIONI BREVI

• Oltre al rispetto delle indicazioni di carattere generale, si

raccomanda, al cambio ospite, l'accurata pulizia e disinfezione di

ambienti, arredi, utensili e, laddove fornita, biancheria. Inoltre, a

tutela di eventuali persone residenti o soggiornanti nel medesimo

stabile nel quale si svolge l'attivita' di locazione breve, si

suggerisce di provvedere con maggiore frequenza ad un'accurata

pulizia e disinfezione anche di spazi comuni (es. ascensori, androni,

scale, porte, etc). Tale ultima raccomandazione dovra' esser presa in

accordo tra i condomini o, laddove presente, dall'Amministratore

condominiale.

SERVIZI ALLA PERSONA (acconciatori, estetisti e tatuatori)

Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della

persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione.

• Consentire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione,

mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo

l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• La permanenza dei clienti all'interno dei locali e' consentita

limitatamente al tempo indispensabile all'erogazione del servizio o

trattamento. Consentire la presenza contemporanea di un numero

limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto

successivo).

• Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle

condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento

di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di

lavoro, sia tra i clienti.

• L'area di lavoro, laddove possibile, puo' essere delimitata da

barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

• Nelle aree del locale, mettere a disposizione prodotti

igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti e degli operatori,

con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle

mani. E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu'

copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore

dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione

delle mani.

• L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per

l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza

inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo

specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree

(fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione

individuale ad hoc come la mascherina FFP2 o la visiera protettiva, i

guanti, il grembiule monouso, etc., associati a rischi specifici

propri della mansione).

• In particolare per i servizi di estetica e per i tatuatori,

nell'erogazione della prestazione che richiede una distanza

ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e

mascherina FFP2 senza valvola.

• L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con

prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente) e

utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso per gli estetisti.

I guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel

trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.

• Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici di

lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione

delle attrezzature e accessori. Disinfezione delle postazioni di

lavoro dopo ogni cliente. Assicurare regolare pulizia e disinfezione

dei servizi igienici.

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

• Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno

turco). Potra' essere consentito l'accesso a tali strutture solo

mediante prenotazione con uso esclusivo, purche' sia garantita

aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.

Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco

e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90

°C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una numerosita'

proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento

interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere sottoposta

a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo

dell'aria; la sauna inoltre dovra' essere soggetta a pulizia e

disinfezione prima di ogni turno.

• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere

fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la

mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per le mani.

In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche,

eventualmente in fase di prenotazione.

• Nei centri massaggi e centri abbronzatura, organizzare gli spazi

e le attivita' nelle aree spogliatoi e docce in modo da assicurare le

distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere postazioni d'uso

alternate o separate da apposite barriere). In tutti gli spogliatoi o

negli spazi dedicati al cambio, gli indumenti e oggetti personali

devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora

depositati negli appositi armadietti; si raccomanda di non consentire

l'uso promiscuo degli armadietti e di mettere a disposizione

sacchetti per riporre i propri effetti personali.

• E' consentito praticare massaggi senza guanti, purche'

l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla

disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il

massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale

raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.

• Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie

aeree durante il massaggio.

• Il cliente accede alla doccia abbronzante munito di calzari

adeguati al contesto.

• La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere

adeguatamente aerata ed essere altresi' pulita e disinfettata la

tastiera di comando.

• Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l'uso

promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente

tutto l'occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere

puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.

• La biancheria deve essere lavata con acqua calda (70-90 °C) e

normale detersivo per bucato; in alternativa, lavaggio a bassa

temperatura con candeggina o altri prodotti disinfettanti.

COMMERCIO AL DETTAGLIO

Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al

dettaglio.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione.

• In particolar modo per supermercati e centri commerciali, potra'

essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso

di temperatura > 37,5 °C.

• Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei

singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti.

• Garantire un'ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per

l'igiene delle mani con prodotti igienizzanti, promuovendone

l'utilizzo frequente da parte dei clienti e degli operatori.

• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del

prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la

disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In

alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela

guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

• I clienti devono sempre indossare la mascherina, cosi' come i

lavoratori in tutte le occasioni di interazione con i clienti.

• L'addetto alla vendita deve procedere ad una frequente igiene

delle mani con prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso

al cliente).

• Assicurare la pulizia e la disinfezione quotidiana delle aree

comuni.

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere

fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la

mascherina e avere a disposizione prodotti igienizzanti per l'igiene

delle mani. In ogni caso, favorire modalita' di pagamento

elettroniche.

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

(mercati e mercatini degli hobbisti)

Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' di commercio al

dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per

la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione e'

competenza dei Comuni, che devono:

• assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le

caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e

ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell'area mercatale,

la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra,

per consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso,

contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di

assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli

utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o

conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non

siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto

afferisce alla responsabilita' individuale;

• verificare, mediante adeguati controlli, l'utilizzo di mascherine

sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a

disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per

le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;

• assicurare un'adeguata informazione per garantire il

distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento

all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e

inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

• assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine,

ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;

• individuare un'area di rispetto per ogni posteggio in cui

limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel

rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilita' di ulteriori spazi da

destinare all'area mercatale, non sia possibile garantire le

prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno

contingentare l'ingresso all'area stessa al fine del rispetto della

distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunita', i Comuni potranno altresi' valutare

di sospendere la vendita di beni usati.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

• pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima

dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;

• e' obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti

puo' essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani.

• messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per

le mani in ogni banco;

• rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro

dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;

• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del

prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la

disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In

alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela

guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

• in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi

di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

UFFICI APERTI AL PUBBLICO

Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici,

pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi

amministrativi che prevedono accesso del pubblico.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo

l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite

modalita' di collegamento a distanza e soluzioni innovative

tecnologiche.

• Favorire l'accesso dei clienti solo tramite prenotazione,

consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di

clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).

• Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle

condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento

di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di

lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa.

Dove questo non puo' essere garantito dovra' essere utilizzata la

mascherina a protezione delle vie aeree.

• L'area di lavoro, laddove possibile, puo' essere delimitata da

barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

• Nelle aree di attesa, mettere a disposizione prodotti

igienizzanti per l'igiene delle mani dei clienti, con la

raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani. E'

consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie, di

riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza per

un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.

• L'attivita' di front office per gli uffici ad alto afflusso di

clienti esterni puo' essere svolta esclusivamente nelle postazioni

dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.

• L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con

prodotti igienizzanti (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).

• Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono

prioritariamente favorite le modalita' a distanza; in alternativa,

dovra' essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza

interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata

prolungata, anche l'uso della mascherina.

• Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima

di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle

attrezzature.

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

PISCINE

Le presenti indicazioni si applicano alle piscine pubbliche e alle

piscine finalizzate ad uso collettivo inserite in strutture gia'

adibite in via principale ad altre attivita' ricettive (es. pubblici

esercizi, agrituristiche, camping, etc.) ove sia consentito l'uso

natatorio. Sono escluse le piscine ad usi speciali di cura, di

riabilitazione e termale, nonche' le piscine inserite in parchi

tematici o strutture ricettive, balneari o di ristorazione ove non

sia consentita l'attivita' natatoria, alle quali trova applicazione,

limitatamente all'indice di affollamento, quanto previsto per le

piscine termali nella specifica scheda.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione. I frequentatori devono rispettare rigorosamente le

indicazioni impartite dagli istruttori e assistenti ai bagnanti. Il

gestore dovra' prevedere opportuna segnaletica, incentivando la

divulgazione dei messaggi attraverso monitor e/o maxi-schermi, per

facilitare la gestione dei flussi e la sensibilizzazione riguardo i

comportamenti, mediante adeguata segnaletica.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo

l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

. Divieto di accesso del pubblico alle tribune. Divieto di

manifestazioni, eventi, feste e intrattenimenti.

• Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile

pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di

aggregazioni e da regolamentare i flussi degli spazi di attesa e

nelle varie aree per favorire il rispetto del distanziamento sociale

di almeno 1 metro, ad eccezione delle persone che in base alle

disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento

interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'

individuale. Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e

l'uscita.

• Privilegiare l'accesso agli impianti tramite prenotazione e

mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

• Organizzare gli spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e

docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio

prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite

barriere).

• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti

dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi

armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli

armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri

effetti personali.

• Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti

igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti

in punti ben visibili all'entrata, prevedendo l'obbligo di

frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi' prevedere i dispenser

nelle aree di frequente transito, nell'area solarium o in aree

strategiche in modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene

delle mani

• La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con un indice

di 7 mq di superficie di acqua a persona. Per le aree solarium e

verdi, assicurare un distanziamento tra gli ombrelloni (o altri

sistemi di ombreggio) in modo da garantire una superficie di almeno

10 m2 per ogni ombrellone; tra le attrezzature (lettini, sedie a

sdraio), quando non posizionate nel posto ombrellone, deve essere

garantita una distanza di almeno 1,5 m. Il gestore pertanto e'

tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire

le entrate dei frequentatori nell'impianto in base agli indici sopra

riportati.

• Al fine di assicurare un livello di protezione dall'infezione

assicurare l'efficacia della filiera dei trattamenti dell'acqua e il

limite del parametro cloro attivo libero in vasca compreso tra 1,0 -

1,5 mg/l; cloro combinato . 0,40 mg/l; pH 6.5 - 7.5. Si fa presente

che detti limiti devono rigorosamente essere assicurati in presenza

di bagnanti. La frequenza dei controlli sul posto dei parametri di

cui sopra e' non meno di due ore. Dovranno tempestivamente essere

adottate tutte le misure di correzione in caso di non conformita',

come pure nell'approssimarsi del valore al limite tabellare.

• Prima dell'apertura della vasca dovra' essere confermata

l'idoneita' dell'acqua alla balneazione a seguito dell'effettuazione

delle analisi di tipo chimico e microbiologico dei parametri di cui

alla tabella A dell'allegato 1 all'Accordo Stato Regioni e PP.AA.

16.01.2003, effettuate da apposito laboratorio. Le analisi di

laboratorio dovranno essere ripetute durante tutta l'apertura della

piscina al pubblico a cadenza mensile, salvo necessita' sopraggiunte,

anche a seguito di eventi occorsi in piscina, che possono prevedere

una frequenza piu' ravvicinata.

• Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di

piscina: prima di entrare nell'acqua di vasca provvedere ad una

accurata doccia saponata su tutto il corpo; e' obbligatorio l'uso

della cuffia; e' vietato sputare, soffiarsi il naso, urinare in

acqua; ai bambini molto piccoli far indossare i pannolini

contenitivi.

• Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,

spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, cabine, attrezzature

(sdraio, sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti, natanti

etc.).

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

• Le attrezzature come ad es. lettini, sedie a sdraio, ombrelloni

etc. vanno disinfettati ad ogni cambio di persona o nucleo

famigliare. Diversamente la disinfezione deve essere garantita ad

ogni fine giornata. Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria:

l'utente dovra' accedere alla piscina munito di tutto l'occorrente.

• Le piscine finalizzate a gioco acquatico in virtu' della

necessita' di contrastare la diffusione del virus, vengano convertite

in vasche per la balneazione. Qualora il gestore sia in grado di

assicurare i requisiti nei termini e nei modi del presente documento,

attenzionando il distanziamento sociale, l'indicatore di affollamento

in vasca, i limiti dei parametri nell'acqua, sono consentite le

vasche torrente, toboga, scivoli morbidi.

• Per piscine ad uso collettivo inserite in strutture gia' adibite

in via principale ad altre attivita' ricettive (es. pubblici

esercizi, agrituristiche, camping, etc.) valgono le disposizioni del

presente documento, opportunamente vagliate e modulate in relazione

al contesto, alla tipologia di piscine, all'afflusso clienti, alle

altre attivita' presenti etc.

• Si raccomanda ai genitori/accompagnatori di avere cura di

sorvegliare i bambini per il rispetto del distanziamento e delle

norme igienico-comportamentali compatibilmente con il loro grado di

autonomia e l'eta' degli stessi.

• Le vasche che non consentono il rispetto delle indicazioni

suesposte per inefficacia dei trattamenti (es, piscine gonfiabili),

mantenimento del disinfettante cloro attivo libero, o le distanze

devono essere interdette all'uso. Pertanto si suggerisce particolare

rigoroso monitoraggio nei confronti delle vasche per bambini.

• Tutte le misure dovranno essere integrate nel documento di

autocontrollo in un apposito allegato aggiuntivo dedicato al

contrasto dell'infezione da SARS-CoV-2.

• Per quanto riguarda le piscine alimentate ad acqua di mare, ove

previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante nell'acqua,

nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e degli standard

internazionali, preferibilmente nei limiti superiori della

portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai limiti

superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in vasca

sulla base della portata massima della captazione.

PALESTRE

Le presenti indicazioni si applicano a enti locali e soggetti

pubblici e privati titolari di palestre, comprese le attivita'

fisiche con modalita' a corsi (senza contatto fisico interpersonale).

• Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di

prevenzione da adottare.

• Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile

pianificato (es. con prenotazione) e regolamentare gli accessi in

modo da evitare condizioni di assembramento e aggregazioni; mantenere

l'elenco delle presenze per un periodo di 14 giorni.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo

l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• Organizzare gli spazi negli spogliatoi e docce in modo da

assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio prevedere

postazioni d'uso alternate o separate da apposite barriere), anche

regolamentando l'accesso agli stessi.

• Regolamentare i flussi, gli spazi di attesa, l'accesso alle

diverse aree, il posizionamento di attrezzi e macchine, anche

delimitando le zone, al fine di garantire la distanza di sicurezza:

• almeno 1 metro per le persone mentre non svolgono attivita'

fisica,

• almeno 2 metri durante l'attivita' fisica (con particolare

attenzione a quella intensa).

• Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti

igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti

in punti ben visibili, prevedendo l'obbligo dell'igiene delle mani

all'ingresso e in uscita.

• Dopo l'utilizzo da parte di ogni singolo soggetto, il

responsabile della struttura assicura la disinfezione della macchina

o degli attrezzi usati.

• Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati

non devono essere usati.

• Garantire la frequente pulizia e disinfezione dell'ambiente, di

attrezzi e macchine (anche piu' volte al giorno ad esempio atra un

turno di accesso e l'altro), e comunque la disinfezione di spogliatoi

(compresi armadietti) a fine giornata.

• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare

con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.

• Utilizzare in palestra apposite calzature previste esclusivamente

a questo scopo.

• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti

dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi

armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli

armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri

effetti personali.

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

• Tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti

dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi

armadietti; si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli

armadietti e di mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri

effetti personali.

MANUTENZIONE DEL VERDE

• La consegna a domicilio del cliente di piante e fiori per

piantumazioni deve avvenire nel rispetto delle indicazioni fornite in

relazione al trasporto dei prodotti. Se il personale effettua la

consegna del prodotto, vige l'obbligo di mascherina (se non e'

possibile rispettare la distanza di almeno 1 metro) e di guanti.

• Tutte le operazioni di pulizia devono essere effettuate

indossando dispositivi di protezione (mascherina, guanti, occhiali) e

aerando i locali chiusi, individuando il personale dedicato

(lavoratori della stessa azienda o personale esterno).

• Le operazioni di pulizia di tutte le superfici (in particolare

all'interno dei locali spogliatoi, dei servizi igienici e negli altri

luoghi o spazi comuni) dovranno avere cadenza giornaliera utilizzando

comuni detergenti; mezzi di trasporto, macchine (trattori con uomo a

bordo o senza uomo a bordo, PLE) e attrezzature dovranno avere

cadenza giornaliera utilizzando comuni detergenti.

• Le operazioni di disinfezione periodica devono interessare

spogliatoi, servizi igienici e spazi comuni, comprese le macchine e

le attrezzature (PLE, motoseghe, decespugliatori, rasaerba, scale,

forbici) con particolare attenzione se a noleggio.

• L'azienda dovra' mettere a disposizione idonei mezzi detergenti,

dovra' inoltre rendere disponibile all'interno dei locali e degli

automezzi utilizzati per raggiungere i cantieri i dispenser di

prodotti igienizzanti per le mani.

• Deve essere regolamentato l'accesso agli spazi comuni (quali, ad

esempio, spogliatoi, zona pausa caffe') limitando il numero delle

presenze contemporanee ed il tempo di permanenza, con il rispetto in

ogni caso del criterio della distanza di almeno 1 metro fra le

persone.

• Relativamente alla protezione delle mani, in considerazione del

rischio aggiuntivo derivante da un errato impiego di tali

dispositivi, si ritiene piu' protettivo consentire di lavorare senza

guanti monouso e disporre il lavaggio frequente delle mani con

prodotti igienizzanti secondo opportune procedure aziendali (fatti

salvi i casi di rischio specifico associati alla mansione specifica o

di probabile contaminazione delle superfici).

• Allestimento del cantiere: i lavoratori in tutte le fasi di

delimitazione del cantiere, apposizione segnaletica, scarico

materiali e attrezzature devono mantenere le distanze di sicurezza.

Il distanziamento attraverso l'apposizione di idonea segnaletica e/o

recinzione di cantiere deve essere garantito anche nei confronti di

committenti e/o cittadini.

• Operazioni di potatura o abbattimento alberi: l'operatore alla

guida del trattore o macchine semoventi cabinate deve trovarsi da

solo, sia durante le fasi di spostamento sia durante le fasi di

lavorazione. Evitare se possibile l'uso promiscuo di macchine

semoventi cabinate o, preliminarmente, effettuare la pulizia e

disinfezione della cabina e delle superfici della macchina. Anche nel

caso di uso promiscuo delle attrezzature, ad esempio motoseghe, si

consiglia, preliminarmente, la disinfezione delle parti che possono

veicolare il contagio.

• Attivita' di sfalcio, piantumazione, creazione e cura di aree

verdi: evitare se possibile l'uso promiscuo di trattorini o macchine

semoventi quali escavatori, preliminarmente effettuare la pulizia e

la disinfezione delle superfici delle attrezzature.

MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano per enti locali e soggetti

pubblici e privati titolari di musei, archivi e biblioteche e altri

luoghi della cultura.

• Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di

prevenzione da adottare.

• Definire uno specifico piano di accesso per i visitatori (giorni

di apertura, orari, numero massimo visitatori, sistema di

prenotazione, etc.) che dovra' essere esposto e comunque comunicato

ampiamente (es. canali sociali, sito web, comunicati stampa).

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo

l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• I visitatori devono sempre indossare la mascherina.

• Il personale lavoratore deve indossare la mascherina a protezione

delle vie aeree sempre quando in presenza di visitatori e comunque

quando non e' possibile garantire un distanziamento interpersonale di

almeno 1 metro.

• L'area di contatto tra personale e utenza all'ingresso, laddove

possibile, puo' essere delimitata da barriere fisiche adeguate a

prevenire il contagio tramite droplet.

• In tutti i locali mettere a disposizione prodotti igienizzanti

per l'igiene delle mani.

• Redigere un programma degli accessi pianificato (es. con

prenotazione online o telefonica) che preveda il numero massimo di

visitatori presenti e regolamentare gli accessi in modo da evitare

condizioni di assembramento e aggregazione.

• Quando opportuno, predisporre percorsi ed evidenziare le aree,

anche con segnaletica sul pavimento, per favorire il distanziamento

interpersonale e che prevedano una separazione tra ingresso e uscito.

• Assicurare una adeguata pulizia e disinfezione delle superfici e

degli ambienti, con particolare attenzione a quelle toccate con

maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori, corrimano, etc.).

Assicurare regolare pulizia e disinfezione dei servizi igienici. La

pulizia di ambienti ove siano esposti, conservati o stoccati beni

culturali, devono essere garantiti con idonee procedure e prodotti

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

• L'utilizzo di ascensori, dove possibile, va limitato e riservato

a persone con disabilita' motoria.

• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere

riposti in appositi sacchetti porta abiti e simili.

• Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere

utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni

utilizzo. Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la

fruizione delle informazioni.

• Eventuali attivita' divulgative dovranno tenere conto delle

regole di distanziamento sociale e si suggerisce di organizzare le

stesse attraverso turni, preventivamente programmati e privilegiando

gli spazi aperti.

• Per quanto concerne il trattamento di fondi documentari e

collezioni librarie, non potendo essere sottoposti a procedure di

disinfezione poiche' dannosi per gli stessi, si rimanda alle

procedure di stoccaggio in isolamento degli stessi dopo il loro

utilizzo. Si precisa che l'isolamento preventivo delle collezioni

delle biblioteche e degli archivi si intende limitato ai materiali

che provengono dal prestito agli utenti e quindi da un flusso esterno

non controllato, e che pertanto non si applica alla consultazione

interna, che deve avvenire sempre previa igienizzazione delle mani.

ATTIVITA' FISICA ALL'APERTO

Le presenti indicazioni si applicano a tutti gli impianti sportivi

dove si pratica attivita' all'aperto che hanno strutture di servizio

al chiuso (reception, deposito attrezzi, sala ricezione, spogliatoi,

direzione gara, etc).

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione.

• Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile

pianificato in modo da dissuadere eventuali condizioni di

aggregazioni regolamentare i flussi degli spazi di attesa e nelle

varie aree in modo da evitare assembramenti e garantire il

distanziamento interpersonale.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo

l'accesso in caso di temperatura > 37,5°C.

• Distanziare attrezzi e macchine per garantire gli spazi necessari

per il rispetto della distanza di sicurezza delimitando le zone di

rispetto e i percorsi con distanza minima fra le persone non

inferiore a 1 metro mentre non si svolge attivita' fisica, se non

puo' essere rispettata bisogna indossare la mascherina. Durante

l'attivita' fisica (con particolare attenzione a quella intensa) e'

necessario mantenere una separazione di almeno 2 metri.

• Presenza di personale formato per verificare e indirizzare gli

utenti al rispetto di tutte le norme igieniche e distanziamento

sociale.

• Pulizia e disinfezione dell'ambiente e di attrezzi e macchine al

termine di ogni seduta di allenamento individuale

• Gli attrezzi e le macchine che non possono essere disinfettati

non devono essere usati.

• Per gli utenti e' obbligatoria l'igiene delle mani prima e dopo

l'accesso.

• Non condividere borracce, bicchieri e bottiglie e non scambiare

con altri utenti oggetti quali asciugamani, accappatoi o altro.

• Fare in modo che ogni praticante possa disporre di prodotti per

la disinfezione e in quantita' adeguata (in prossimita' di ciascuna

macchina o set di attrezzi) affinche', prima e dopo ogni esercizio,

possa effettuare in autonomia la disinfezione della macchina o degli

attrezzi usati.

NOLEGGIO VEICOLI E ALTRE ATTREZZATURE

Le presenti indicazioni si applicano ai servizi di noleggio,

pubblici e privati.

• Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli

utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la

trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di

responsabilita' individuale. I messaggi devono essere comprensibili

ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere veicolati

attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, consegna di

informative, promozione e rinforzo del rispetto delle misure

igieniche da parte del personale addetto.

• Consentire l'accesso al servizio solo tramite prenotazione,

tramite modalita' di collegamento a distanza e app dedicate; favorire

modalita' di pagamento elettronico.

• E' raccomandata la rilevazione della temperatura corporea al

momento dell'accesso presso la struttura commerciale ove avviene il

servizio di noleggio.

• Negli uffici/locali/aree all'aperto, mettere a disposizione

prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani degli utenti.

• Negli uffici/locali/aree all'aperto evitare assembramenti degli

utenti, predisponendo percorsi guidati di distanziamento per

assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di distanza tra

noleggiatore ed utente.

• L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie e'

obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e

comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire

continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza

interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni

vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita'

non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti

che interagiscono con i predetti).

• Le postazioni di lavoro del personale addetto possono essere

delimitate da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio

tramite droplet.

• Per quanto riguarda il microclima degli uffici/locali, e'

fondamentale garantire condizioni di adeguato ricambio dell'aria

indoor:

º Garantire una frequente manutenzione/sostituzione dei pacchi

filtranti dell'aria in ingresso (eventualmente anche adottando pacchi

filtranti piu' efficienti)

º Relativamente agli impianti di riscaldamento/raffrescamento che

fanno uso di pompe di calore, fancoil o termoconvettori, qualora non

sia possibile garantire la corretta climatizzazione degli ambienti

tenendo fermi gli impianti, pulire in base alle indicazioni fornite

dal produttore, ad impianto fermo, i filtri dell'aria di ricircolo

per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati.

• Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti, con

regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza

(es. banchi, piani di lavoro, piani d'appoggio, corrimano,

interruttori della luce, pulsanti, maniglie ecc.).

NOLEGGIO E LOCAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO

• I gestori assicurano la pulizia dei veicoli e mezzi

noleggiati/locati prima di ogni nuova consegna, utilizzando prodotti

disinfettanti per le superfici toccate piu' di frequente (es.

volante, leva del cambio, ruota/barra del timone, display, manopole,

pulsanti, manubri, ecc.).

• Per il servizio di bike sharing e di car sharing dovra' essere

sempre raccomandata l'igienizzazione frequente delle mani da parte

dei clienti.

• Per le attivita' di noleggio delle unita' da diporto, si

applicano in analogia le disposizioni previste per i servizi non di

linea di navigazione di passeggeri.

NOLEGGIO DI ALTRE ATTREZZATURE

• Tutte le attrezzature devono essere pulite e disinfettate dopo

ogni restituzione da parte del noleggiatore.

• Si avra' cura di porre particolare attenzione a tutte le

superfici che prevedono nell'utilizzo il contatto con le mani (es

tastiere, maniglie ecc) o che possono essere a rischio di

contaminazione da droplet nel caso in cui l'utente abbia utilizzato

lo strumento senza mascherina.

• Se lo strumento noleggiato non puo' essere pulito e disinfettato

senza danneggiarlo, l'utente dovra' essere informato che l'utilizzo

e' possibile solo indossando guanti e mascherina.

INFORMATORI SCIENTIFICI DEL FARMACO

• Per tutti gli informatori, si applicano le

disposizioni/protocolli della struttura/azienda presso cui si recano

per la loro attivita'.

• Il professionista informatore dovra' sempre provvedere ad

adeguata igiene delle mani e all'utilizzo della mascherina a

protezione delle vie aeree.

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni al termine

dell'incontro.

• Dovranno essere privilegiate le attivita' da remoto e di contatto

a distanza.

• L'eventuale attivita' di persona dovra' avvenire sempre previo

appuntamento preventivamente concordato, individuando specifici orari

per evitare, dove possibile, intersezioni con altri utenti o pazienti

anche negli spazi d'attesa.

• Dovra' sempre essere rispettata la distanza interpersonale tra

informatore e operatore sanitario.

• Evitare l'utilizzo promiscuo di oggetti nell'attivita'

informativa.

AREE GIOCHI PER BAMBINI

Le presenti indicazioni si applicano a zone attrezzate con giochi

per bambini, presenti all'interno di aree pubbliche e private,

comprese quelle all'interno di strutture ricettive e commerciali.

• Predisporre per genitori, bambini, accompagnatori ed eventuale

personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione

da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea

ai minori, comprensibile anche ad utenti stranieri, in particolar

modo per aree a vocazione turistica.

• Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle

condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed

informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di

sintomi sospetti per COVID-19.

• Per bambini e ragazzi devono essere promosse le misure

igienico-comportamentali con modalita' anche ludiche, compatibilmente

con l'eta' e con il loro grado di autonomia e consapevolezza.

• Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature,

per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1

metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che,

in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al

distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla

responsabilita' individuale. In caso di presenza di minori che

necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo

accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi

separati per l'entrata e per l'uscita.

• La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere

utilizzata da genitori, accompagnatori ed eventuale personale, e dai

bambini e ragazzi sopra i 6 anni di eta'. Privilegiare mascherine

colorate e/o con stampe.

• Mettere a disposizione idonei dispenser di prodotti igienizzanti

per la frequente igiene delle mani in tutti gli ambienti, in

particolare nei punti di ingresso e di uscita. Questa misura non e'

obbligatoria per le aree gioco presenti nei parchi pubblici.

• Garantire una approfondita pulizia delle aree e delle

attrezzature, preferibilmente giornaliera o con una frequenza

adeguata rispetto all'intensita' di utilizzo; qualora non sia

possibile una adeguata pulizia delle attrezzature, non ne potra'

essere consentito l'utilizzo.

SALE GIOCHI

• Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature

per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1

metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che,

in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al

distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla

responsabilita' individuale. In caso di presenza di minori che

necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo

accompagnatore per bambino.

• Il gestore e' tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a

calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree

(comprese le aree distributori di bevande e/o snack, ecc.) per

evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.

• Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve

procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.

• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere

fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la

mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In

ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche.

• Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per

l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata,

prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi'

prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in

modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima

dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.

• I clienti dovranno indossare la mascherina.

• Periodicamente (almeno ogni ora), e' necessario assicurare

pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le

mani (pulsantiere, maniglie, ecc).

• Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate

non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a

uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento

interpersonale di almeno 1 metro.

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

CIRCOLI CULTURALI E RICREATIVI

Le presenti indicazioni si applicano ai luoghi di ritrovo di

associazioni culturali, circoli ricreativi, club, centri di

aggregazione sociale, universita' del tempo libero e della terza

eta'.

• Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli

utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la

trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di

responsabilita' individuale. I messaggi devono essere comprensibili

ad eventuali utenti di altra nazionalita' e possono essere veicolati

attraverso apposita segnaletica e cartellonistica, invio di

informative agli iscritti, promozione e rinforzo del rispetto delle

misure igieniche da parte del personale addetto.

• Riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attivita'

in modo da assicurare il mantenimento della distanza interpersonale

di almeno 1 metro (2 metri in caso di attivita' fisica). Sono fatte

salve le eccezioni previste dalle normative vigenti, la cui

applicazione afferisce alla responsabilita' dei singoli. Potra'

essere valutata una diminuzione della capienza massima dei locali.

• Privilegiare, laddove possibile, lo svolgimento di attivita'

all'aria aperta, garantendo comunque il rispetto della distanza di

sicurezza interpersonale.

• Privilegiare attivita' a piccoli gruppi di persone, garantendo

sempre il rispetto della distanza interpersonale anche durante le

attivita' di tipo ludico. Per le attivita' che prevedono la

condivisione di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo, bocce),

adottare modalita' organizzative tali da ridurre il numero di persone

che manipolano gli stessi oggetti, ad esempio predisponendo turni di

gioco e squadre a composizione fissa, e obbligare comunque all'uso

della mascherina e alla disinfezione delle mani prima di ogni nuovo

gioco. In ogni caso, i piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni

oggetto fornito in uso agli utenti devono essere disinfettati prima e

dopo ciascun turno di utilizzo. Sono consentite le attivita' ludiche

che prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile

garantire una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio

carte da gioco), purche' siano rigorosamente rispettate le seguenti

indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione

frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della

distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello

stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte

da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi

di carte usati con nuovi mazzi.

• E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu'

copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore

dell'utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione

delle mani.

• L'utilizzo di mascherine a protezione delle vie respiratorie e'

obbligatorio in tutti i locali chiusi accessibili al pubblico e

comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire

continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza

interpersonale, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni

vigenti (bambini di eta' inferiore a 6 anni, soggetti con disabilita'

non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e soggetti

che interagiscono con i predetti).

• E' necessario mettere a disposizione degli utenti e degli addetti

distributori di soluzioni disinfettanti per le mani da dislocare in

piu' punti, in particolare vicino agli ingressi delle stanze. Si

ricorda che i guanti non sostituiscono la corretta igiene delle mani

e devono essere cambiati frequentemente e comunque ogni volta che si

sporcano o si danneggiano. I guanti gia' utilizzati, una volta

rimossi, non devono essere riutilizzati e devono essere smaltiti nei

rifiuti indifferenziati.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea all'ingresso,

impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• Mantenere un registro delle presenze giornaliere da conservare

per una durata di 14 giorni, garantendo il rispetto della normativa

in materia di protezione dei dati personali.

• Le postazioni dedicate al ricevimento degli utenti possono essere

dotate di barriere fisiche (es. schermi).

• La disposizione dei posti a sedere dovra' garantire il rispetto

della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia frontalmente che

lateralmente.

• Garantire la frequente pulizia di tutti gli ambienti e con

regolare disinfezione delle superfici toccate con maggiore frequenza

(es. banchi, tavoli, piani d'appoggio, corrimano, interruttori della

luce, pulsanti, maniglie di porte e finestre, attrezzature, giochi,

servizi igienici, docce, spogliatoi ecc.).

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

• Per quanto riguarda le misure organizzative e di prevenzione

specifiche per le varie tipologie di attivita' (es. somministrazione

di alimenti e bevande, attivita' motoria e sportiva, attivita'

formative, conferenze, dibattiti, spettacoli) si rimanda alle schede

tematiche pertinenti.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le presenti indicazioni si applicano alle attivita' formative da

realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi

gli esami finali (teorici e/o pratici), le attivita' di verifica, di

accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali

tra i quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

o percorsi di istruzione e formazione professionale anche in

modalita' duale, finalizzati al conseguimento di qualifica e diploma

professionale, sia presso le Scuole della formazione professionale

che presso gli Istituti Professionali Statali in regime di

sussidiarieta';

º percorsi di formazione superiore nell'ambito del sistema

educativo regionale (ITS, Ifts ecc.);

º percorsi di formazione e attivita' di orientamento per gli

inserimenti e il reinserimento lavorativo degli adulti;

º percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente;

º percorsi di formazione regolamentata erogati nell'ambito del

sistema educativo regionale;

º percorsi di formazione continua erogati nell'ambito del sistema

educativo regionale;

º percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

º percorsi di formazione linguistica e musicale.

Si precisa che per sistema educativo regionale si intende l'insieme

delle attivita' nelle quali si articola l'offerta formativa

regionale, i cui progetti sono stati approvati con decreto

direttoriale.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione

adottate dalla singola organizzazione, comprensibile anche per gli

utenti di altra nazionalita'.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo

l'accesso in aula o alla sede dell'attivita' formativa in caso di

temperatura > 37,5 °C.

• Rendere disponibili prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani

per utenti e personale anche in piu' punti degli spazi dedicati

all'attivita', in particolare all'entrata e in prossimita' dei

servizi igienici, e promuoverne l'utilizzo frequente.

• Mantenere l'elenco dei soggetti che hanno partecipato alle

attivita' per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire alle

strutture sanitarie competenti di individuare eventuali contatti.

• Privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attivita'

in gruppi il piu' possibile omogenei (es. utenti frequentanti il

medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine

organizzare attivita' per gruppo promiscui.

• Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni

pratiche, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni.

• Gli spazi destinati all'attivita' devono essere organizzati in

modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione

tra gli utenti; tale distanza puo' essere ridotta solo ricorrendo a

barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet o

indossando la mascherina.

• Presso gli Istituti e gli Organismi Formativi titolari dei

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP):

• al pari delle scuole secondarie statali, anche considerando una

trasmissibilita' analoga a quella degli adulti, la mascherina potra'

essere rimossa se sussistono le seguenti condizioni: rispetto della

distanza di almeno 1 metro in condizioni di staticita'; assenza di

situazioni che prevedano la possibilita' di aerosolizzazione (es.

canto) e situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come

definita dalla autorita' sanitaria;

• nel caso in cui non sia possibile garantire il distanziamento

fisico prescritto nello svolgimento delle attivita' in condizione di

staticita' e in tutte le situazioni in movimento sara' necessario

assicurare l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie

per tutta la durata delle attivita' e procedere ad una frequente

igiene delle mani con prodotti igienizzanti. Nel caso dei docenti, e'

possibile fare ricorso ad una visiera trasparente. Resta inteso che

nelle attivita' pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli

ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi

della singola attivita';

• la postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri

dalla prima fila dei discenti.

• Le medesime disposizioni sull'uso della mascherina indicate per i

percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono estese

anche agli adulti frequentanti i diversi percorsi di formazione

professionale (IFTS, ITS, formazione permanente e continua).

• Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli

ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un gruppo di

utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente

toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro,

tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

• Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e

disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andra' garantita

una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica

attivita' o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da

parte di piu' soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine

industriali e relative attrezzature specifiche), sara' necessario

procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o dei

guanti.

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

• Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le

disposizioni/protocolli della struttura/azienda ospitante. In

presenza di piu' stagisti presso la medesima struttura/azienda e in

attuazione di detti protocolli potra' essere necessario articolare le

attivita' di stage secondo turni da concordare con l'allievo, il

responsabile dell'azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.

CINEMA E SPETTACOLI DAL VIVO

Le presenti indicazioni si applicano a sale cinematografiche,

teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche

viaggianti.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',

sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o

sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,

incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di

prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del

visitatore stesso.

• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo

ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare

il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad

eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o

per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano

soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce

alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare percorsi

separati per l'entrata e per l'uscita.

• Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i

componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone

che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali

disposizioni.

• Privilegiare, se possibile, l'accesso tramite prenotazione e

mantenere l'elenco delle presenze per un periodo di 14 gg.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo

l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• La postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere

dotata di barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire

modalita' di pagamento elettroniche.

• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle

mani per i clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto in

particolare nei punti di ingresso.

• I posti a sedere (comprese, se consentite, postazioni prive di

una seduta fisica vera e propria) dovranno prevedere un

distanziamento minimo, tra uno spettatore e l'altro, sia frontalmente

che lateralmente, di almeno 1 metro. Questa misura non viene

applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in

base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento

interpersonale (detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'

individuale). Per questi soggetti vi e' la possibilita' di sedere

accanto, garantendo la distanza fra loro e gli altri spettatori di 1

m, nonche' possibilita' di ridurre il distanziamento sociale di un

metro in presenza di divisori in plexiglass, anche rimovibili, da

installare tra un nucleo di spettatori ed un altro.

• L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il

rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in

particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 2

metri.

• Per il personale devono essere utilizzati idonei dispositivi di

protezione delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con

il pubblico.

• Tutti gli spettatori devono indossare la mascherina dall'ingresso

fino al raggiungimento del posto (per i bambini valgono le norme

generali) e comunque ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso,

incluso il momento del deflusso.

• Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori e' 200,

per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori e' 1000,

installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella loro

piu' ampia modulazione. Le Regioni e le Province Autonome possono

stabilire un diverso numero massimo di spettatori in considerazione

delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli

ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle aree

comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano,

interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte

e finestre, ecc.).

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere

riposti in appositi sacchetti porta abiti.

• Per eventuale servizio di ristorazione, attenersi alla specifica

scheda tematica.

PRODUZIONI LIRICHE, SINFONICHE ED ORCHESTRALI E SPETTACOLI MUSICALI

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le

seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici

per le produzioni liriche e sinfoniche e per gli spettacoli musicali.

Si precisa che, nella fase di sospensione degli spettacoli, le

presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

• L'entrata e l'uscita dal palco dovra' avvenire indossando la

mascherina, che potra' essere tolta durante l'esecuzione della

prestazione artistica se sono mantenute le distanze interpersonali, e

in maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale,

dando precedenza a coloro che dovranno posizionarsi nelle postazioni

piu' lontane dall'accesso (in fase di uscita dal palco, si procedera'

con l'ordine inverso).

• I Professori d'orchestra dovranno mantenere la distanza

interpersonale di almeno 1 metro; per gli strumenti a fiato, la

distanza interpersonale minima sara' di 1,5 metri; per il Direttore

d'orchestra, la distanza minima con la prima fila dell'orchestra

dovra' essere di 2 metri. Tali distanze possono essere ridotte solo

ricorrendo a barriere fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il

contagio tramite droplet.

• Per gli ottoni, ogni postazione dovra' essere provvista di una

vaschetta per la raccolta della condensa, contenente liquido

disinfettante.

• I componenti del coro dovranno mantenere una distanza

interpersonale laterale di almeno 1 metro e almeno 2 metri tra le

eventuali file del coro e dagli altri soggetti presenti sul palco.

Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere

fisiche, anche mobili, adeguate a prevenire il contagio tramite

droplet.

• Si dovra' evitare l'uso di spogliatoi promiscui e privilegiare

l'arrivo in teatro degli orchestrali gia' in abito da esecuzione.

PRODUZIONI TEATRALI

Nel rispetto delle misure di carattere generale sopra riportate, le

seguenti indicazioni integrative costituiscono indirizzi specifici

per il personale impegnato nelle produzioni teatrali e coreutiche

(artisti, costumisti, truccatori, regista, assistenti, produttori,

tecnici, etc.). Si precisa che, nella fase di sospensione degli

spettacoli, le presenti indicazioni valgono per le rispettive prove.

• L'accesso alla struttura che ospita le prove deve avvenire in

maniera ordinata, mantenendo il distanziamento interpersonale; lo

stesso distanziamento va garantito al termine delle prove in uscita

dalla struttura.

• Negli spazi comuni che consentono di accedere ai camerini degli

artisti, al laboratorio sartoriale, alla sala/area trucco ed ai

locali/aree che ospitano i sistemi di gestione delle luci e dei

suoni, all'ufficio di produzione, etc. deve essere mantenuto il

distanziamento interpersonale e individuati passaggi che consentano

di escludere interferenze.

• L'uso promiscuo dei camerini e' da evitare salvo assicurare un

adeguato distanziamento interpersonale unito ad una adeguata pulizia

delle superfici.

• Il personale (artisti, addetti a lavorazioni presso i laboratori

di scenotecnica e sartoria, addetti allestimento e disallestimento

della scenografia, etc.) deve indossare la mascherina quando

l'attivita' non consente il rispetto del distanziamento

interpersonale. Questa misura non viene applicata per i nuclei

familiari, i conviventi e le persone che in base alle disposizioni

vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale (detto

ultimo aspetto afferisce alla responsabilita' individuale).

• Per la preparazione degli artisti, trucco e acconciatura, si

applicano le indicazioni previste per i settori di riferimento; per

la vestizione, l'operatore e l'attore per il periodo in cui devono

mantenere la distanza inferiore a 1 metro devono indossare una

mascherina a protezione delle vie aeree, l'operatore deve indossare

anche i guanti.

• Gli oggetti eventualmente utilizzati per la scena devono essere

manipolati dagli attori muniti di guanti.

• I costumi di scena dovranno essere individuali; non potranno

essere condivisi dai singoli artisti prima di essere stati

igienizzati.

PRODUZIONI DI DANZA

Oltre alle misure di carattere generale e a quelle previste per le

produzioni teatrali, data la specificita' delle attivita' di danza,

si ritiene di precisare ulteriori misure per questa disciplina.

Premesso che le principali misure di prevenzione del contagio

(distanziamento, l'igiene delle mani e delle superfici e la

prevenzione della dispersione di droplets tramite l'utilizzo di

mascherine e visiere) sono di difficile attuazione nella pratica

della danza, devono essere prese in considerazione anche altre misure

di mitigazione, definite dalle singole compagnie e mutuate dai

protocolli per gli allenamenti sportivi messi a punto per lo sportivo

professionista di squadra, a cui la categoria "danzatori" puo'

considerarsi assimilabile.

In generale, gli allenamenti/spettacoli di una compagnia di danza

si svolgono solitamente in una struttura apposita (la sala prove o il

palcoscenico) assimilabile ad una palestra.

In particolare, vanno attuate:

• la riduzione del numero totale delle persone (compresi eventuali

accompagnatori) presenti nel sito, anche tramite turni;

• la riorganizzazione delle attivita' e la formazione sulle stesse,

ricorrendo anche a strumenti di collegamento a distanza;

• l'obbligo, per i danzatori, quando non direttamente impegnati in

allenamento/spettacolo, di mantenere la distanza di almeno 1 metro

tra loro e gli altri operatori presenti e di indossare la mascherina.

PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO

Le presenti indicazioni si applicano a parchi divertimenti

permanenti (giostre) e spettacoli viaggianti (luna park), parchi

tematici, parchi acquatici, parchi avventura, parchi zoologici

(faunistici, acquatici ecc.) e ad altri eventuali contesti di

intrattenimento in cui sia previsto un ruolo interattivo dell'utente

con attrezzature e spazi.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',

sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o

sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,

incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di

prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del

visitatore stesso.

• Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento

tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine

di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy

mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di

14 giorni. Potranno essere valutate l'apertura anticipata della

biglietteria ed una diminuzione della capienza massima per garantire

un minore affollamento in funzione dell'obbligo di assicurare il

distanziamento interpersonale. La postazione dedicata alla cassa,

laddove non gia' dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovra'

essere eventualmente adeguata. Prevedere percorsi obbligati di

accesso e uscita dalle aree/attrazioni e, ove possibile, modificare i

tornelli o sbarre di ingresso ed uscita per permetterne l'apertura

senza l'uso delle mani.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, soprattutto nei

parchi dove e' previsto l'afflusso contemporaneo di molte persone,

impedendo l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle

mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree,

prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima

dell'accesso ed all'uscita di ogni area, attrazione, biglietteria,

servizi igienici, ecc. Per i parchi acquatici si ribadiscono le

disposizioni gia' rese obbligatorie dalle norme igienico-sanitarie

delle piscine.

• Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato,

al fine di evitare assembramenti di persone (anche nelle code di

accesso alle singole aree/attrazioni) e di assicurare il mantenimento

di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei

componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le

persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al

distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla

responsabilita' individuale. Potra' essere valutata la fornitura di

braccialetti con colori/numerazioni distinti in base al nucleo

familiare, o altre misure di pari efficacia. Qualora venga praticata

attivita' fisica (es. nei parchi avventura) la distanza

interpersonale durante l'attivita' dovra' essere di almeno 2 metri.

• Garantire l'occupazione di eventuali posti a sedere delle

attrazioni in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1

metro, salvo nuclei familiari. Con particolare riferimento alle

attrezzature dei parchi acquatici, utilizzare gommoni/mezzi

galleggianti singoli ove possibile; per i gommoni multipli

consentirne l'utilizzo a nuclei familiari o conviventi.

• In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono

indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini

valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli

operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico (in base

al tipo di mansione svolta, sara' cura del datore di lavoro dotare i

lavoratori di specifici dispositivi di protezione individuale). Le

indicazioni per i visitatori di cui al presente punto non si

applicano ai parchi acquatici. Si ricorda che i guanti non

sostituiscono la corretta igiene delle mani e devono essere

ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei

rifiuti indifferenziati. Non devono essere riutilizzati.

• Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle

aree comuni, spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, e

attrazioni etc., comunque associata a disinfezione dopo la chiusura

al pubblico.

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

• Le attrezzature (es. lettini, sedie a sdraio, gonfiabili, mute,

audioguide etc.), gli armadietti, ecc. vanno disinfettati ad ogni

cambio di persona o nucleo familiare, e comunque ad ogni fine

giornata.

• Con particolare riferimento ai parchi avventura si applicano le

linee guida generali secondo le disposizioni di legge in materia di

impianti sportivi. Prima di indossare i dispositivi di sicurezza

(cinghie, caschi, ecc.) il cliente deve disinfettare accuratamente le

mani. Le imbragature di sicurezza vanno indossate evitando contatto

con la cute scoperta, quindi il cliente deve avere un abbigliamento

idoneo. Particolare attenzione andra' dedicata alla pulizia e

disinfezione dei caschetti di protezione a noleggio: dopo ogni

utilizzo il caschetto, prima di essere reso disponibile per un nuovo

noleggio, deve essere oggetto di detersione (con sapone neutro e

risciacquo) e successiva disinfezione con disinfettante PT1 adatto al

contatto con la cute (sono indicati prodotti a base di ipoclorito di

sodio 0,05% o alcool etilico 70%). Il disinfettante deve essere

lasciato agire per un periodo di almeno 10 minuti.

• Per i servizi di ristorazione, di vendita di oggetti (es.

merchandising/souvenir, bookshop), per eventuali spettacoli nonche'

per le piscine, aree solarium attenersi alle specifiche schede

tematiche.

SAGRE E FIERE LOCALI

Le presenti indicazioni si applicano a sagre, fiere e altri eventi

e manifestazioni locali assimilabili.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',

sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o

sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,

incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di

prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del

visitatore stesso.

• Riorganizzare gli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per

consentire l'accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato,

al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad

eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o

per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano

soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce

alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare percorsi

separati per l'entrata e per l'uscita.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo

l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• Negli spazi espositivi specificatamente dedicati alle

manifestazioni fieristiche (sia ambienti chiusi, sia aperti), la

postazione dedicata alla reception e alla cassa puo' essere dotata di

barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalita' di

pagamento elettronico e gestione delle prenotazioni online, e se

possibile mantenere un registro delle presenze per una durata di 14

giorni.

• E' necessario rendere disponibili prodotti disinfettanti per i

clienti e per il personale in piu' punti dell'impianto, in

particolare nei punti di ingresso e di pagamento.

• Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del

prodotto da parte del cliente, dovra' essere resa obbligatoria la

disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In

alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela

guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.

• Se presenti, eventuali posti a sedere dovranno prevedere un

distanziamento minimo tra le sedute di almeno un metro o tale da

garantire il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un

metro.

• In considerazione del contesto, tutti i visitatori devono

indossare la mascherina a protezione delle vie aeree (per i bambini

valgono le norme generali); tale obbligo si applica anche agli

operatori addetti alle attivita' a contatto con il pubblico.

• Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli

ambienti, attrezzature e locali, con particolare attenzione alle aree

comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza (corrimano,

interruttori della luce, pulsanti degli ascensori, maniglie di porte

e finestre, ecc.).

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

• Per eventuali ulteriori servizi erogati all'interno di tali

contesti (es. bar, ristorazione) attenersi alla relativa scheda

tematica specifica.

STRUTTURE TERMALI E CENTRI BENESSERE

Le presenti indicazioni si applicano alle strutture termali e ai

centri benessere, anche inseriti all'interno di strutture ricettive,

e alle diverse attivita' praticabili in tali strutture (collettive e

individuali) quali: fangoterapia, fango-balneoterapia, balneoterapia

(vasca singola o piscina), irrigazioni vaginali, cicli di cura della

sordita' rinogena (insufflazioni), prestazioni idrotermali rivolte a

pazienti affetti da vasculopatie periferiche, cure inalatorie

(inalazioni, nebulizzazioni, aerosol, humages), terapia idropinica,

cicli di cura della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione

motoria del motuleso e della riabilitazione della funzione

respiratoria, prestazioni di antroterapia (grotte e stufe),

trattamenti accessori (massoterapia, idromassaggio, sauna, bagno

turco).

Prima della riapertura dei centri e dell'erogazione delle

prestazioni termali, e' necessario eseguire adeguate opere di

prevenzione e controllo del rischio di contaminazione del sistema

idrico (es. contaminazione da Legionella).

Le presenti indicazioni vanno integrate, in funzione dello

specifico contesto, con quelle relative alle piscine, alle strutture

ricettive e ai servizi alla persona.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

• Garantire un'adeguata informazione e sensibilizzazione degli

utenti sulle misure igieniche e comportamentali utili a contenere la

trasmissione del SARS-CoV-2, anche facendo appello al senso di

responsabilita' individuale, e coinvolgendo, se presenti, il

Direttore Sanitario e/o il Medico Termalista. I messaggi devono

essere comprensibili ad eventuali utenti di altra nazionalita' e

possono essere veicolati attraverso apposita segnaletica e

cartellonistica, consegna di informative, promozione e rinforzo del

rispetto delle misure igieniche da parte del personale addetto.

• Prima dell'accesso alle strutture termali o centri benessere,

potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso

in caso di temperatura > 37,5 °C. Per i pazienti, la misurazione

viene effettuata nel corso della visita medica di accettazione.

• Redigere un programma il piu' possibile pianificato delle

attivita' per prevenire eventuali condizioni di aggregazioni e

regolamentare i flussi negli spazi comuni, di attesa e nelle varie

aree del centro per favorire il rispetto del distanziamento

interpersonale di almeno 1 metro (ad eccezione delle persone che in

base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento

interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'

individuale). Se possibile prevedere percorsi divisi per l'ingresso e

l'uscita.

• Privilegiare l'accesso alle strutture e ai singoli servizi

tramite prenotazione e mantenere l'elenco delle presenze per un

periodo di 14 giorni.

• Dotare l'impianto/struttura di dispenser con prodotti

igienizzanti per l'igiene delle mani dei frequentatori/clienti/ospiti

in punti ben visibili all'entrata e in aree strategiche per favorirne

l'utilizzo, prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani all'ingresso.

E' consentita la messa a disposizione, possibilmente in piu' copie,

di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell'utenza

per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.

• La postazione dedicata alla cassa e alla reception puo' essere

dotata di barriere fisiche (es. schermi); in alternativa il personale

deve indossare la mascherina e avere a disposizione prodotti

igienizzanti per le mani. In ogni caso, favorire modalita' di

pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.

L'addetto al servizio di ricevimento deve provvedere, alla fine di

ogni turno di lavoro, alla pulizia del piano di lavoro e delle

attrezzature check-in e check-out ove possibile.

• Gli ospiti devono sempre indossare la mascherina nelle aree

comuni al chiuso, mentre il personale e' tenuto all'utilizzo della

mascherina sempre in presenza dei clienti e comunque in ogni

circostanza in cui non sia possibile garantire la distanza

interpersonale di almeno un metro.

• Organizzare gli spazi e le attivita' nelle aree spogliatoi e

docce in modo da assicurare le distanze di almeno 1 metro (ad esempio

prevedere postazioni d'uso alternate o separate da apposite

barriere). In tutti gli spogliatoi o negli spazi dedicati al cambio,

gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la

borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;

si raccomanda di non consentire l'uso promiscuo degli armadietti e di

mettere a disposizione sacchetti per riporre i propri effetti

personali.

• Per i servizi termali che lo richiedono in base alle normative

vigenti, in sede di visita medica di ammissione alle cure, porre

particolare attenzione ad eventuale sintomatologia sospetta per

COVID-19. Per le visite mediche e le visite specialistiche

eventualmente effettuate all'interno delle strutture termali si

rimanda alle indicazioni per l'erogazione in sicurezza delle

prestazioni sanitarie.

• Regolamentare la disposizione delle attrezzature (sedie a sdraio,

lettino) attraverso percorsi dedicati in modo da garantire la

distanza di almeno 1,5 metri tra le attrezzature e favorire un

distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non

appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi. Le

attrezzature vanno disinfettate ad ogni cambio di persona o nucleo

familiare. In ogni caso, la disinfezione deve essere garantita ad

ogni fine giornata.

• Evitare l'uso promiscuo di oggetti e biancheria: l'utente dovra'

accedere al servizio munito di tutto l'occorrente, preferibilmente

fornito dalla stessa struttura. Per tutte le attivita' nei diversi

contesti prevedere sempre l'utilizzo del telo personale per le

sedute.

• Dovra' essere perseguito il maggiore distanziamento possibile tra

eventuali ombrelloni previsti per il solarium e per le distese

dedicate e, comunque, nel rispetto del limite minimo di distanza tra

ombrelloni della stessa fila e tra file che garantisca una superficie

minima ad ombrellone di 10 mq a paletto. In caso di utilizzo di altri

sistemi di ombreggio andranno comunque garantite aree di

distanziamento equivalenti a quelle garantite dal posizionamento

degli ombrelloni.

• Si rammentano le consuete norme di sicurezza igienica in acqua di

piscina e nel centro benessere, cosi come prima di ogni trattamento

alla persona: prima di entrare provvedere ad una accurata doccia

saponata su tutto il corpo.

• Regolare e frequente pulizia e disinfezione delle aree comuni,

spogliatoi, cabine, docce, servizi igienici, attrezzature (sdraio,

sedie, lettini, incluse attrezzature galleggianti), con particolare

attenzione ad oggetti e superfici toccate con piu' frequenza (es.

maniglie, interruttori, corrimano, etc.).

• Provvedere ad adeguata formazione del personale della struttura.

• Per le attivita' di ristorazione si rimanda alla scheda tematica

specifica. Non e' consentito comunque il consumo di alimenti negli

ambienti termali o del centro benessere che non consentano un

servizio corrispondente a quello previsto per le attivita' di

ristorazione.

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

TRATTAMENTI ALLA PERSONA (es. fango-balneoterapia, massoterapia)

• L'operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per

l'espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza

inferiore a 1 metro devono indossare, compatibilmente con lo

specifico servizio, una mascherina a protezione delle vie aeree

(fatti salvi, per l'operatore, eventuali dispositivi di protezione

individuale aggiuntivi associati a rischi specifici propri della

mansione). In particolare per i servizi che richiedono una distanza

ravvicinata, l'operatore deve indossare la visiera protettiva e

mascherina FFP2 senza valvola.

• L'operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani e

comunque sempre prima e dopo ogni servizio reso al cliente; per ogni

servizio deve utilizzare camici/grembiuli possibilmente monouso. I

guanti devono essere diversificati fra quelli utilizzati nel

trattamento da quelli usualmente utilizzati nel contesto ambientale.

• E' consentito praticare massaggi senza guanti, purche'

l'operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla

disinfezione delle mani e dell'avambraccio e comunque, durante il

massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale

raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.

• Per tutti i trattamenti personali e comunque per la fangoterapia

e' raccomandato l'uso di teli monouso. I lettini, cosi' come le

superfici ed eventuali oggetti non monouso, devono essere puliti e

disinfettati al termine del trattamento.

• La stanza/ambiente adibito al trattamento deve essere ad uso

singolo o comunque del nucleo familiare o di conviventi che accedono

al servizio (ad eccezione dei trattamenti inalatori, di cui ai punti

seguenti). Le stanze/ambienti ad uso collettivo devono comunque

essere di dimensioni tali da garantire il mantenimento costante della

distanza interpersonale di almeno 1 metro sia tra i clienti che tra

il personale durante tutte le attivita' erogate.

• Tra un trattamento e l'altro, areare i locali, garantire pulizia

e disinfezione di superfici e ambienti, con particolare attenzione a

quelle toccate con maggiore frequenza (es. maniglie, interruttori,

corrimano, etc.).

• Il cliente deve utilizzare mascherina a protezione delle vie

aeree durante il trattamento (tranne nella doccia di annettamento e

nel caso di applicazione del fango sul viso) e provvedere a corretta

igiene delle mani prima di accedere e al termine del trattamento.

PISCINE TERMALI

• Prevedere piano di contingentamento degli accessi alle piscine

con particolare attenzione agli ambienti interni e agli spazi chiusi.

Prevedere, dove possibile, percorsi obbligati di accesso e uscita

dalle piscine e dalle aree verdi per favorire il distanziamento.

• La densita' di affollamento in vasca e' calcolata con un indice

di 7 mq di superficie di acqua a persona per le piscine dove le

dimensioni e le regole dell'impianto consentono l'attivita'

natatoria; qualora non sia consentita l'attivita' natatoria, e'

sufficiente calcolare un indice di 4 mq di superficie di acqua a

persona. Il gestore pertanto e' tenuto, in ragione delle aree a

disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori

nell'impianto.

• Favorire le piscine esterne per le attivita' collettive (es.

acquabike, acquagym) e limitare l'utilizzo di spazi interni. Durante

le attivita' collettive, limitare il numero di partecipanti al fine

di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con

particolare attenzione a quelle che prevedono attivita' fisica piu'

intensa. Negli ambienti interni, attendere almeno 1 ora tra

un'attivita' collettiva e la seguente, arieggiando adeguatamente il

locale.

• Le vasche o le zone idromassaggio che non possono rispettare le

superfici di acqua per persona come al punto precedente dovranno

essere utilizzate da un solo bagnante, fatta eccezione per

appartenenti allo stesso nucleo familiare o conviventi, persone che

occupano la stessa camera o che in base alle disposizioni vigenti non

siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto

afferisce alla responsabilita' individuale.

• L'attivita' di idrokinesiterapia deve essere effettuata quanto

piu' possibile in vasche dedicate, che permettano all'operatore di

indicare i movimenti al paziente rimanendo fuori dall'acqua, ad

eccezione dei casi in cui la presenza dell'operatore in acqua sia

indispensabile (es. assistenza ad un paziente disabile). In tal caso,

se possibile, l'operatore e il cliente devono indossare la mascherina

per la protezione delle vie respiratorie. Al termine di ogni seduta,

eventuali strumenti devono essere disinfettati.

• Ove previsto, mantenere la concentrazione di disinfettante

nell'acqua, nei limiti raccomandati e nel rispetto delle norme e

degli standard internazionali, preferibilmente nei limiti superiori

della portata. In alternativa, attivare i trattamenti fisici ai

limiti superiori della portata o il massimo ricambio dell'acqua in

vasca sulla base della portata massima della captazione.

CENTRI BENESSERE

• Prevedere il contingentamento degli accessi nei locali per

mantenere il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri in tutti

gli ambienti chiusi, salvo gli appartenenti allo stesso nucleo

familiare, conviventi, persone che occupano la stessa camera o che in

base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento

interpersonale. Detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilita'

individuale.

• Inibire l'accesso ad ambienti altamente caldo-umidi (es. bagno

turco). Potra' essere consentito l'accesso a tali strutture solo

mediante prenotazione con uso esclusivo, purche' sia garantita

aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.

Diversamente, e' consentito l'utilizzo della sauna con caldo a secco

e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra 80 e 90

°C; dovra' essere previsto un accesso alla sauna con una numerosita'

proporzionata alla superficie, assicurando il distanziamento

interpersonale di almeno un metro; la sauna dovra' essere sottoposta

a ricambio d'aria naturale prima di ogni turno evitando il ricircolo

dell'aria; la sauna inoltre dovra' essere soggetta a pulizia e

disinfezione prima di ogni turno.

• Per i clienti, uso della mascherina obbligatorio nelle zone

interne di attesa e comunque secondo le indicazioni esposte dalla

struttura.

TRATTAMENTI INALATORI

º Relativamente alle terapie inalatorie ricomprese nei LEA,

finalizzate al trattamento di patologie otorinolaringoiatriche e

respiratorie e che siano individuali, gli stabilimenti dovranno

garantire, oltre ad un'anamnesi molto accurata e specifica

relativamente alla presenza di sintomi COVID-19 correlati ed

eventuali contatti noti con casi di COVID-19, le seguenti misure:

º tutte le terapie siano effettuate nel rispetto delle distanze

interpersonali (da garantire anche con l'occupazione alterna delle

postazioni).

º le postazioni vengano sanificate accuratamente tra l'erogazione

della prestazione a un paziente e il successivo, definendo protocolli

di verifica dell'efficacia della sanificazione.

º i locali devono essere dotati di efficiente ricambio d'aria, come

previsto dalla vigente normativa e dalle indicazioni in materia

dell'ISS, al fine di garantire sia la circolazione dell'aria che gli

opportuni ricambi.

• Sono inibiti i trattamenti inalatori in forma collettiva,

l'antroterapia in stufa o grotta, le inalazioni a getto di vapore, a

meno che lo stabilimento disponga di postazioni singole isolate e si

provveda alla sanificazione completa dell'ambiente fra un paziente e

il successivo.

PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)

e GUIDE TURISTICHE

PROFESSIONI DELLA MONTAGNA (guide alpine e maestri di sci)

• Prima dell'inizio delle attivita' giornaliere i partecipanti ai

corsi di abilitazione tecnica all'esercizio della professione ed

aggiornamento professionale potra' essere rilevata la temperatura.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra

nazionalita'.

• Svolgimento dell'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti.

• Lavaggio o disinfezione frequente delle mani.

• Divieto di scambio di cibo e bevande.

• Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile

pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle

presenze per un periodo di 14 giorni.

• Divieto di scambio di abbigliamento ed attrezzature (es.

imbragatura, casco, picozza, maschera, occhiali, sci, bastoncini).

• Divieto di scambio di dispositivi accessori di sicurezza

utilizzati (radio, attrezzatura ARVA, sciolina).

• Uso di magnesite liquida a base alcoolica nelle arrampicate.

• Disinfezione delle attrezzature secondo le indicazioni dei

costruttori.

• Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno due metri e

del divieto di assembramento.

GUIDE TURISTICHE

Nel rispetto delle misure di carattere generale per Musei, archivi

e biblioteche, si riportano le seguenti indicazioni integrative

specifiche.

• Uso mascherina per guida e per i partecipanti.

• Ricorso frequente all'igiene delle mani.

• Rispetto delle regole di distanziamento e del divieto di

assembramento.

• Predisporre una adeguata informazione sulle tutte le misure di

prevenzione da adottare.

• Redigere un programma delle attivita' il piu' possibile

pianificato ovvero con prenotazione; mantenere l'elenco delle

presenze per un periodo di 14 giorni.

• Organizzare l'attivita' con piccoli gruppi di partecipanti.

• Eventuali audioguide o supporti informativi potranno essere

utilizzati solo se adeguatamente disinfettati al termine di ogni

utilizzo.

• Favorire l'utilizzo di dispositivi personali per la fruizione

delle informazioni.

• La disponibilita' di depliant e altro informativo cartaceo e'

subordinato all'invio on line ai partecipanti prima dell'avvio

dell'iniziativa turistica.

CONGRESSI E GRANDI EVENTI FIERISTICI

Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, grandi

eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad essi

assimilabili.

Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico

contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare

riferimento alle modalita' di somministrazione a buffet).

• Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovra' essere

valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi

individuati, per poter ridurre l'affollamento e assicurare il

distanziamento interpersonale.

• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo

ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare

il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad

eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non

siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto

afferisce alla responsabilita' individuale. Se possibile organizzare

percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',

sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o

sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,

incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di

prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del

visitatore stesso.

• Promuovere l'utilizzo di tecnologie digitali al fine di

automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema

di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica,

stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli

ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna

attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili

assembramenti, e nel rispetto della privacy mantenere un registro

delle presenze per una durata di 14 giorni. La postazione dedicata

alla segreteria e accoglienza, laddove non gia' dotata di barriere

fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente adeguata.

Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo

l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere

riposti in appositi sacchetti porta abiti.

• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle

mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree (es.

biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne

l'utilizzo frequente.

• Nelle sale convegno, garantire l'occupazione dei posti a sedere

in modo da favorire il distanziamento minimo di almeno 1 metro; tale

distanza puo' essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche

adeguate a prevenire il contagio tramite droplet. Il tavolo dei

relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere

riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che

consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della

mascherina.

• I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori,

moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori

laser, etc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale

verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico.

Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da

una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire

possibilmente ad ogni utilizzatore.

• Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es.

personale dedicato all'accettazione, personale tecnico, tutor

d'aula), considerata la condivisione prolungata del medesimo

ambiente, dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie

respiratorie per tutta la durata delle attivita' e procedere ad una

frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.

• Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il

rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il

contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto

del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali

informativi e scientifici potranno essere resi disponibili

preferibilmente in espositori con modalita' self-service (cui il

visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a

sistemi digitali.

• Nelle aree espositive, riorganizzare gli spazi tra le aree dei

singoli espositori in modo da favorire il rispetto del distanziamento

interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi ai

singoli stand. Eventuali materiali informativi, promozionali, gadget

potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con

modalita' self-service (cui il visitatore accede previa

igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

• Dovra' essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli

ambienti, in ogni caso al termine di ogni attivita' di un gruppo di

utenti, con particolare attenzione alle superfici piu' frequentemente

toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro,

tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

SALE SLOT, SALE GIOCHI, SALE BINGO E SALE SCOMMESSE

Le presenti indicazioni si applicano a sale slot, sale giochi, sale

bingo e sale scommesse; per quanto riguarda attivita' complementari

(e. ristorazione) si fa riferimento ai protocolli specifici.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',

sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o

sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,

incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di

prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del

visitatore stesso.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo

l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• Riorganizzare gli spazi e la dislocazione delle apparecchiature

(giochi, terminali ed apparecchi VLT/AWP, tavoli del bingo, ecc.) per

garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare

assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1

metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che,

in base alle disposizioni vigenti, non siano soggette al

distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla

responsabilita' individuale. In caso di presenza di minori che

necessitano di accompagnamento consentire l'accesso a un solo

accompagnatore per bambino. Se possibile organizzare percorsi

separati per l'entrata e per l'uscita.

• Il gestore e' tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a

calcolare e a gestire le entrate dei clienti in tutte le aree

(comprese le aree distributori di bevande e/o snack, aree fumatori,

ecc.) per evitare assembramenti, come indicato al punto precedente.

• Laddove possibile, privilegiare l'utilizzo degli spazi esterni

(giardini, terrazze, plateatici), sempre nel rispetto del

distanziamento di almeno 1 metro.

• Il personale di servizio deve utilizzare la mascherina e deve

procedere ad una frequente igienizzazione delle mani.

• La postazione dedicata alla cassa puo' essere dotata di barriere

fisiche (es. schermi); in alternativa il personale deve indossare la

mascherina e avere a disposizione gel igienizzante per le mani. In

ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche.

• Dotare il locale di dispenser con soluzioni igienizzanti per

l'igiene delle mani dei clienti in punti ben visibili all'entrata,

prevedendo l'obbligo di frizionarsi le mani gia' in entrata. Altresi'

prevedere la collocazione di dispenser in vari punti del locale in

modo da favorire da parte dei frequentatori l'igiene delle mani prima

dell'utilizzo di ogni gioco/attrezzatura.

• I clienti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al

chiuso e all'esterno tutte le volte che non e' possibile rispettare

la distanza interpersonale di 1 metro.

• Periodicamente (almeno ogni ora), e' necessario assicurare

pulizia e disinfezione delle superfici dei giochi a contatto con le

mani (pulsantiere, maniglie, ecc).

• Le apparecchiature che non possono essere pulite e disinfettate

non devono essere usate. Non possono altresi' essere usati i giochi a

uso collettivo in cui non sia possibile il distanziamento

interpersonale di almeno 1 metro.

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

DISCOTECHE

Le presenti indicazioni si applicano alle discoteche e ad altri

locali assimilabili destinati all'intrattenimento (in particolar modo

serale e notturno). Per eventuali servizi complementari (es.

ristorazione, produzioni musicali, spettacoli, etc.) attenersi alle

specifiche schede tematiche.

• Predisporre una adeguata informazione sulle misure di

prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalita',

sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o

sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,

incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di

prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita' del

visitatore stesso.

• Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo

ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone. Al solo fine

di definire la capienza massima del locale, garantire almeno 1 metro

tra gli utenti e almeno 2 metri tra gli utenti che accedono alla

pista da ballo. Se possibile organizzare percorsi separati per

l'entrata e per l'uscita.

• Prevedere un numero di addetti alla sorveglianza del rispetto del

distanziamento interpersonale adeguato rispetto alla capienza del

locale, come sopra stabilita. A tal fine si promuove l'utilizzo di

contapersone per monitorare gli accessi.

• Garantire, se possibile, un sistema di prenotazione, pagamento

tickets e compilazione di modulistica preferibilmente on line al fine

di evitare prevedibili assembramenti, e nel rispetto della privacy

mantenere se possibile un registro delle presenze per una durata di

14 giorni.

• Potra' essere rilevata la temperatura corporea, impedendo

l'accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.

• La postazione dedicata alla cassa, laddove non gia' dotata di

barriere fisiche (es. schermi), dovra' essere eventualmente adeguata.

In ogni caso, favorire modalita' di pagamento elettroniche.

• Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere

riposti in appositi sacchetti porta abiti.

• E' necessario rendere disponibili prodotti per l'igiene delle

mani per gli utenti e per il personale in piu' punti delle aree,

prevedendo l'obbligo di utilizzo da parte degli utenti prima

dell'accesso ed all'uscita di ogni area dedicata al ballo, alla

ristorazione, ai servizi igienici, ecc.

• Con riferimento all'attivita' del ballo, tale attivita' in questa

fase puo' essere consentita esclusivamente negli spazi esterni (es.

giardini, terrazze, etc.).

• Gli utenti dovranno indossare la mascherina negli ambienti al

chiuso e all'esterno tutte le volte che non e' possibile rispettare

la distanza interpersonale di 1 metro. Il personale di servizio deve

utilizzare la mascherina e deve procedere ad una frequente

igienizzazione delle mani.

• Nel rispetto delle indicazioni generali contenute nella scheda

dedicata alla ristorazione, nel caso delle discoteche non e'

consentita la consumazione di bevande al banco. Inoltre, la

somministrazione delle bevande puo' avvenire esclusivamente qualora

sia possibile assicurare il mantenimento rigoroso della distanza

interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti, che dovranno accedere

al banco in modalita' ordinata e, se del caso, contingentata.

• I tavoli e le sedute devono essere disposti in modo da assicurare

il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad

eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non

siano soggetti al distanziamento interpersonale. Detto ultimo aspetto

afferisce alla responsabilita' individuale. Tale distanza puo' essere

ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli

adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

• Ogni oggetto fornito agli utenti (es. apribottiglie, secchielli

per il ghiaccio, etc.), dovra' essere disinfettato prima della

consegna.

• Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovra'

essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire

l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative

vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle

portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di

condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso

vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria

naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad

impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i

livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile,

va aumentata la capacita' filtrante del ricircolo, sostituendo i

filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il

mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in

funzione continuata l'estrattore d'aria.

• Nel caso di attivita' complementari che prevedono la condivisione

di oggetti (es. giochi da tavolo, biliardo), adottare modalita'

organizzative tali da ridurre il numero di persone che manipolano gli

stessi oggetti e obbligare comunque all'uso della mascherina e alla

disinfezione delle mani prima di ogni nuovo gioco. In ogni caso, i

piani di lavoro, i tavoli da gioco e ogni oggetto fornito in uso agli

utenti devono essere disinfettati prima e dopo ciascun turno di

utilizzo. E' vietato l'utilizzo di strumenti di gioco per i quali non

e' possibile il mantenimento della distanza personale di almeno 1

metro (es. calciobalilla). Sono consentite le attivita' ludiche che

prevedono l'utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire

una puntuale e accurata disinfezione (quali ad esempio carte da

gioco), purche' siano rigorosamente rispettate le seguenti

indicazioni: obbligo di utilizzo di mascherina; igienizzazione

frequente delle mani e della superficie di gioco; rispetto della

distanza di sicurezza di almeno 1 metro sia tra giocatori dello

stesso tavolo sia tra tavoli adiacenti. Nel caso di utilizzo di carte

da gioco e' consigliata inoltre una frequente sostituzione dei mazzi

di carte usati con nuovi mazzi.

• Garantire la regolare e frequente pulizia e disinfezione delle

superfici, con particolare riguardo per le superfici maggiormente

toccate dagli utenti e i servizi igienici.

Allegato 10

Criteri per Protocolli di settore

elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020

Nel premettere che le raccomandazioni di carattere sanitario del

Comitato tecnico-scientifico (CTS) sono basate sullo stato attuale

delle evidenze epidemiologiche e scientifiche e sono passibili di

aggiornamento in base all'evoluzione del quadro epidemiologico e

delle conoscenze, le stesse hanno la finalita' di fornire al decisore

politico indicazioni utili al contenimento dell'epidemia da

SARS-CoV-2.

La realta' epidemiologica, produttiva, sociale ed organizzativa del

Paese nonche' i fattori rilevanti nel determinare la dinamica

dell'epidemia da SARS-CoV-2 (es. trasporti, densita' abitativa,

servizi sanitari e sociali) differiscono e potranno differire

significativamente nel corso dell'epidemia nelle diverse aree del

paese, sia su base regionale che provinciale.

In questa prospettiva e considerata la specificita' tecnico

organizzativa delle richieste e dei documenti provenienti dai diversi

ministeri, il CTS individua il proprio compito specifico nella

espressione di raccomandazioni generali di tipo sanitario sulle

misure di prevenzione e contenimento rimandando ai diversi proponenti

ed alle autorita' locali competenti la scelta piu' appropriata della

declinazione di indirizzo ed operativa sulla base della piu' puntuale

conoscenza degli aspetti tecnico organizzativi negli specifici

contesti.

In ogni caso e' essenziale che a livello nazionale, regionale e

locale vi sia una valutazione puntuale del possibile impatto in

termini di circolazione del virus SARS-CoV-2 delle diverse azioni,

cosi' da contenere la circolazione del virus al livello piu' basso

possibile.

In tale contesto, relativamente alle ipotesi di rimodulazione delle

misure contenitive in vista della graduale riapertura, sono stati

predisposti su richiesta dei ministeri competenti documenti tecnici e

pareri per alcuni settori di maggiore complessita', finalizzati a

supportare il processo decisionale con elementi di analisi e proposte

di soluzioni tecnico-organizzative che necessariamente devono trovare

poi una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale con

il coinvolgimento delle autorita' competenti.

Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e

dell'utenza coinvolta nelle attivita' produttive e' necessario che i

principi di declinazione di protocolli condivisi di settore tengano

conto della coerenza con la normativa vigente, incluso il "Protocollo

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di

lavoro" aggiornato al 24 aprile 2020.

I principi cardine che hanno informato ed informano le scelte e gli

indirizzi tecnici sono:

1. il distanziamento sociale: mantenendo una distanza

interpersonale non inferiore al metro;

2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;

3. la capacita' di controllo e risposta dei servizi sanitari

della sanita' pubblica territoriale ed ospedaliera.

Per garantire a tutti la possibilita' del rispetto di tali principi

e' necessario prevedere specifiche misure di sistema, organizzative,

di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate sullo

specifico contesto produttivo e di vita sociale, tenendo presente i

seguenti criteri anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo

prodotti da ISS e INAIL:

1. Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilita' di

prevenirlo in maniera efficace nelle singole realta' e nell'accesso a

queste;

2. La prossimita' delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.)

rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni

fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea

presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);

3. L'effettiva possibilita' di mantenere la appropriata

mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;

4. Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione

(droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in

relazione alle superfici di contatto;

5. La concreta possibilita' di accedere alla frequente ed

efficace igiene delle mani;

6. L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;

7. L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle

superfici;

8. La disponibilita' di una efficace informazione e

comunicazione.

La capacita' di promuovere, monitorare e controllare l'adozione

delle misure definendo i conseguenti ruoli.

Allegato 11

Misure per gli esercizi commerciali

1. Mantenimento in tutte le attivita' e le loro fasi del

distanziamento interpersonale.

2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due

volte giorno ed in funzione dell'orario di apertura.

3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d'aria.

4. Ampia disponibilita' e accessibilita' a sistemi per la

disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere

disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.

5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque

in tutte le possibili fasi lavorative laddove non sia possibile

garantire il distanziamento interpersonale.

6. Uso dei guanti "usa e getta" nelle attivita' di acquisto,

particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.

7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti

modalita':

a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;

b) per locali fino a quaranta metri quadrati puo' accedere una

persona alla volta, oltre a un massimo di due operatori;

c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla

lettera b), l'accesso e' regolamentato in funzione degli spazi

disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e

di uscita.

8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in

attesa di entrata.

Allegato 12

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli

ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali

24 aprile 2020

Oggi, venerdi 24 aprile 2020, e' stato integrato il "Protocollo

condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di

lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del

Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia, del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo

economico e del Ministro della salute, che avevano promosso

l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura,

contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in

relazione alle attivita' professionali e alle attivita' produttive -

raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena

attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da

ultimo, del DPCM 10 aprile 2020, nonche' di quanto emanato dal

Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti

per agevolare le imprese nell'adozione di protocolli di sicurezza

anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli

ambienti di lavoro.

La prosecuzione delle attivita' produttive puo' infatti avvenire

solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che

lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del

Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina

la sospensione dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di

sicurezza.

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli

ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione

dell'attivita' lavorativa, al fine di permettere alle imprese di

tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in

sicurezza del luogo di lavoro.

Unitamente alla possibilita' per l'azienda di ricorrere al lavoro

agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative

straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus.

E' obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attivita'

produttive con la garanzia di condizioni di salubrita' e sicurezza

degli ambienti di lavoro e delle modalita' lavorative. Nell'ambito di

tale obiettivo, si puo' prevedere anche la riduzione o la sospensione

temporanea delle attivita'.

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione

delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il

Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori

sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessita' di dover adottare rapidamente un Protocollo di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il

confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei

luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze

territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinche'

ogni misura adottata possa essere condivisa e resa piu' efficace dal

contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare

degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificita' di ogni

singola realta' produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA

DIFFUSIONE DEL COVID - 19

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione

e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli

ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure

precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di

COVID-19.

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale

occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente

protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della

precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le

indicazioni dell'Autorita' sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate

per il contenimento del COVID-19 e premesso che

il DPCM dell'11 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 25 marzo

2020 di misure restrittive nell'intero territorio nazionale,

specifiche per il contenimento del COVID - 19 e che per le attivita'

di produzione tali misure raccomandano:

• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di

modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte

al proprio domicilio o in modalita' a distanza;

• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i

dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione

collettiva;

• siano sospese le attivita' dei reparti aziendali non

indispensabili alla produzione;

• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non

fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro

come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di

protezione individuale;

• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di

lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

• per le sole attivita' produttive si raccomanda altresi' che

siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e

contingentato l'accesso agli spazi comuni;

• si favoriscono, limitatamente alle attivita' produttive, intese

tra organizzazioni datoriali e sindacali;

• per tutte le attivita' non sospese si invita al massimo

utilizzo delle modalita' di lavoro agile

si stabilisce che

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione

all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal

suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di

seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o piu' incisive

secondo le peculiarita' della propria organizzazione, previa

consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare

la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire

la salubrita' dell'ambiente di lavoro.

1. INFORMAZIONE

• L'azienda, attraverso le modalita' piu' idonee ed efficaci,

informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le

disposizioni delle Autorita', consegnando e/o affiggendo all'ingresso

e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi

depliants informativi

• In particolare, le informazioni riguardano

○ l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di

febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il

proprio medico di famiglia e l'autorita' sanitaria

○ la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare

ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare

tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso,

sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza,

temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone

positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i

provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di

famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

○ l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e

del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare,

mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene

delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)

○ l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il

datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale

durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di

rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti

L'azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle

mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al

complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in

particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire

ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

• Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potra' essere

sottoposto al controllo della temperatura corporea1 . Se tale

temperatura risultera' superiore ai 37,5°, non sara' consentito

l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel

rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno

momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi

al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno

contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio medico curante e

seguire le sue indicazioni

----------

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea

costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve

avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si

suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato

acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il

superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a

documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali

aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati

personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni

di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche

oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla

finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal

contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica puo'

essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza

anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11

marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione

dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a

proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,

occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro

le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono

essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal

contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi

al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di

richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione

della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore

risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo

dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare

modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del

lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in

cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di

aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti

risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del

lavoratore che durante l'attivita' lavorativa sviluppi febbre e

sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

----------

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi

intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a

chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti

risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo

le indicazioni dell'OMS2 Il datore di lavoro informa preventivamente

il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della

preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto

contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da

zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

----------

2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante

la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di

contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al

COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul

trattamento dei dati personali, poiche' l'acquisizione della

dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si

applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello

specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari,

adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da

COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti

con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal

richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata

positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza

da zone a rischio epidemiologico, e' necessario astenersi dal

richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificita' dei

luoghi.

----------

L' ingresso in azienda di lavoratori gia' risultati positivi

all'infezione da COVID 19 dovra' essere preceduto da una preventiva

comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui

risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le

modalita' previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione

territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle

aree maggiormente colpite dal virus, l'autorita' sanitaria competente

disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione

del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornira' la massima

collaborazione.

3. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

• Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di

ingresso, transito e uscita, mediante modalita', percorsi e

tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto

con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere

a bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso agli uffici per

nessun motivo. Per le necessarie attivita' di approntamento delle

attivita' di carico e scarico, il trasportatore dovra' attenersi alla

rigorosa distanza di un metro

• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno

individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il

divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire

una adeguata pulizia giornaliera

• Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori;

qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di

pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le

regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali

aziendali di cui al precedente paragrafo 2

• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va

garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni

spostamento.

• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in

appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e

provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive

• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano

nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti

alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone

COVID-19, l'appaltatore dovra' informare immediatamente il

committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorita'

sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali

contatti stretti.

• L'azienda committente e' tenuta a dare, all'impresa appaltatrice,

completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve

vigilare affinche' i lavoratori della stessa o delle aziende terze

che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino

integralmente le disposizioni.

4. PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e

delle aree comuni e di svago

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei

locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei

suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche' alla loro

ventilazione

• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione

periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti,

sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

• l'azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della

Salute secondo le modalita' ritenute piu' opportune, puo' organizzare

interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli

ammortizzatori sociali (anche in deroga)

• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui

si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle

normali attivita' di pulizia, e' necessario prevedere, alla

riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle

postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare

5443 del 22 febbraio 2020.

5. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

• e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte

le precauzioni igieniche, in particolare per le mani

• l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le

mani

• e' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e

sapone

• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a

tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in

punti facilmente individuabili.

6. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione

individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e'

fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, e'

evidentemente legata alla disponibilita' in commercio. Per questi

motivi:

a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a

quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della

sanita'.

b. data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di

approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del

virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia

corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria

c. e' favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido

detergente secondo le indicazioni dell'OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide\_to\_Local\_Production.pdf)

• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale

minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni

organizzative e' comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri

dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,

ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita' scientifiche e

sanitarie.

• nella declinazione delle misure del Protocollo all'interno dei

luoghi di lavoro sulla base del complesso dei rischi valutati e, a

partire dalla mappatura delle diverse attivita' dell'azienda, si

adotteranno i DPI idonei. E' previsto, per tutti i lavoratori che

condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica,

come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL

n. 18 (art 16 c. 1)

7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI,

DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK...)

• l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree

fumatori e gli spogliatoi e' contingentato, con la previsione di una

ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta

all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di

sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla

sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei

lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e

garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia

giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere

dei distributori di bevande e snack.

8. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,

RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al

periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,

avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le

intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla

produzione o, comunque, di quelli dei quali e' possibile il

funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a

distanza

• Si puo' procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi

• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla

produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di

creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

• utilizzare lo smart working per tutte quelle attivita' che

possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso

vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare

sempre la possibilita' di assicurare che gli stessi riguardino

l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune

rotazioni

a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali

disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca

ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro

senza perdita della retribuzione

• nel caso l'utilizzo degli istituti di cui al punto c) non

risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e

non ancora fruiti

• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro

nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate

Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase

di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e modulabile

strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il datore di lavoro

garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua

attivita' (assistenza nell'uso delle apparecchiature, modulazione dei

tempi di lavoro e delle pause).

E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche

attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente

con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel

caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o

attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi

potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi

ricavati ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.

Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori contemporaneamente

potranno essere trovate soluzioni innovative come, ad esempio, il

riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate

tra loro ovvero, analoghe soluzioni.

L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari

differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il

numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo

assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.

E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli

spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a casa

(commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del trasporto

pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto

verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i

viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

9. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da

evitare il piu' possibile contatti nelle zone comuni (ingressi,

spogliatoi, sala mensa)

• dove e' possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una

porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di

detergenti segnalati da apposite indicazioni

10. SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

• Gli spostamenti all'interno del sito aziendale devono essere

limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni

aziendali

• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse

fossero connotate dal carattere della necessita' e urgenza,

nell'impossibilita' di collegamento a distanza, dovra' essere ridotta

al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere

garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata

pulizia/areazione dei locali

• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni

attivita' di formazione in modalita' in aula, anche obbligatoria,

anche se gia' organizzati; e' comunque possibile, qualora

l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a

distanza, anche per i lavoratori in smart work

• Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione

professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i

ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi

di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza

maggiore, non comporta l'impossibilita' a continuare lo svolgimento

dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto

all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, puo' continuare

ad intervenire in caso di necessita'; il carrellista puo' continuare

ad operare come carrellista)

11. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e

sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare

immediatamente all'ufficio del personale, si dovra' procedere al suo

isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e a

quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede

immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i

numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal

Ministero della Salute

• l'azienda collabora con le Autorita' sanitarie per la definizione

degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda

che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cio' al fine

di permettere alle autorita' di applicare le necessarie e opportune

misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potra'

chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare

cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni

dell'Autorita' sanitaria

• Il lavoratore al momento dell'isolamento, deve essere subito

dotato ove gia' non lo fosse, di mascherina chirurgica.

12. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.

decalogo)

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le

visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche'

rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere

generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi

sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il

medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la

diffusione del contagio

• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione

legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di

lavoro e le RLS/RLST.

• Il medico competente segnala all'azienda situazioni di

particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti

e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.

• Il medico competente applichera' le indicazioni delle Autorita'

Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo

nella valutazione dei rischi e nella sorveglia sanitaria, potra'

suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti

utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della

salute dei lavoratori.

• Alla ripresa delle attivita', e' opportuno che sia coinvolto il

medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari

situazioni di fragilita' e per il reinserimento lavorativo di

soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare

attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'eta'

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da

COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione

di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalita'

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di

competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del

lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore

ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneita'

alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter),

anche per valutare profili specifici di rischiosita' e comunque

indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

13. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

• E' costituito in azienda un Comitato per l'applicazione e la

verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la

partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema

delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di

comitati aziendali, verra' istituito, un Comitato Territoriale

composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza,

laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei

rappresentanti delle parti sociali.

• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale,

ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo,

comitati per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento

delle autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali

coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del

COVID19.

Allegato 13

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della

diffusione del COVID-19 nei cantieri

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali condividono con ANCI, UPI, Anas

S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca -

CISL e Fillea CGIL, ANAEPA-Confartigianato, CNA Costruzioni,

Casartigiani, CLAAI il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA

DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEI CANTIERI

Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi

Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi", il cui contenuto

e' stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni il

presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni

del presente protocollo rappresentano specificazione di settore

rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del 14

marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.

Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato

Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in

particolare per i settori delle opere pubbliche e dell'edilizia,, si

e' ritenuto definire ulteriori misure.

L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione

e' fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare nei

cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento

adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Il COVID-19

rappresenta, infatti, un rischio biologico generico, per il quale

occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la

logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del

legislatore e le indicazioni dell'Autorita' sanitaria. Tali misure si

estendono ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e

subfornitori presenti nel medesimo cantiere

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al

periodo della emergenza dovuta al COVID-19, i datori di lavoro

potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo

cosi' le intese con le rappresentanze sindacali:

• attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalita'

di lavoro agile per le attivita' di supporto al cantiere che possono

essere svolte dal proprio domicilio o in modalita' a distanza;

• sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte

attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi

successivi senza compromettere le opere realizzate;

• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla

produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di

creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;

• utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali

disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente

finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della

retribuzione;

• sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i

dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla normativa

vigente e dalla contrattazione collettiva per le attivita' di

supporto al cantiere;

• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro

nazionali e internazionali, anche se gia' concordate o organizzate

• sono limitati al massimo gli spostamenti all'interno e

all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni

anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari

del cantiere;

• Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella

fase di progressiva riattivazione del lavoro in quanto utile e

modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessita' che il

datore di lavoro garantisca adeguate condizioni di supporto al

lavoratore e alla sua attivita' (assistenza nell'uso delle

apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).

• E' necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche

attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente

con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del

cantiere. Nel caso di lavoratori che non necessitano di particolari

strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli,

gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati

in spazi ricavati. Per gli ambienti dove operano piu' lavoratori

contemporaneamente potranno essere assunti protocolli di sicurezza

anti- contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle

lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un

metro come principale misura di contenimento, siano adottati

strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza

nell'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di

sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I

committenti,attraverso i coordinatori per la sicurezza,vigilano

affinche' nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anti-

contagio;

• L'articolazione del lavoro potra' essere ridefinita con orari

differenziati che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il

numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo

assembramenti all'entrata e all'uscita con flessibilita' di orari.

• E' essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione

agli spostamenti per raggiungere il posto di lavoro e rientrare a

casa (commuting), con particolare riferimento all'utilizzo del

trasporto pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di

trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra i

viaggiatori e favorendo l'uso del mezzo privato o di navette.

Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell'11 marzo 2020, i datori di

lavoro adottano il presente protocollo di regolamentazione

all'interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle

persone presenti all'interno del cantiere e garantire la salubrita'

dell'ambiente di lavoro, le ulteriori misure di precauzione di

seguito elencate - da integrare eventualmente con altre equivalenti o

piu' incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le

caratteristiche del cantiere, previa consultazione del coordinatore

per l'esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze

sindacali aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST

territorialmente competente.

1 INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato

Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso

le modalita' piu' idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e

chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorita',

consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi

maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le

corrette modalita' di comportamento.

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi: il

personale, prima dell'accesso al cantiere dovra' essere sottoposto al

controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risultera'

superiore ai 37,5°, non sara' consentito l'accesso al cantiere. Le

persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate

in nota1 - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine,

non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede,

ma dovranno contattare nel piu' breve tempo possibile il proprio

medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorita'

sanitaria; la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter

fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo

dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente

all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di

influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con

persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i

provvedimenti dell'Autorita' impongono di informare il medico di

famiglia e l'Autorita' sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;

l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorita' e del

datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare:

mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di

protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni

che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un

metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);

l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di

lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante

l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere

ad adeguata distanza dalle persone presenti; l'obbligo del datore di

lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare

ingresso nel cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli

ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati

positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le

indicazioni dell'OMS;

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del

23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)

----------

1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea

costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve

avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si

suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato

acquisto. E' possibile identificare l'interessato e registrare il

superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a

documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali

aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati

personali. Si ricorda che l'informativa puo' omettere le informazioni

di cui l'interessato e' gia' in possesso e puo' essere fornita anche

oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla

finalita' del trattamento potra' essere indicata la prevenzione dal

contagio da COYID-19 e con riferimento alla base giuridica puo'

essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza

anti-contagio ai sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11

marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione

dei dati si puo' far riferimento al termine dello stato d'emergenza;

3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a

proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo,

occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro

le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono

essere trattati esclusivamente per finalita' di prevenzione dal

contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi

al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di

richiesta da parte dell'Autorita' sanitaria per la ricostruzione

della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore

risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo

dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare

modalita' tali da garantire la riservatezza e la dignita' del

lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in

cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di

aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti

risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del

lavoratore che durante Fattivita' lavorativa sviluppi febbre e

sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.)

----------

2. MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI

Per l'accesso di fornitori esterni devono essere individuate

procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalita',

percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni

di contatto con il personale presente nel cantiere, con integrazione

in appendice nel Piano di sicurezza e coordinamento.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a

bordo dei propri mezzi: non e' consentito l'accesso ai locali chiusi

comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attivita' di

approntamento delle attivita' di carico e scarico, il trasportatore

dovra' attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro;

Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno

individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il

divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire

una adeguata pulizia giornaliera;

Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di

lavoro per raggiungere il cantiere, va garantita e rispettata la

sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso facendo

ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed

uscite dal cantiere con orari flessibili e scaglionati oppure

riconoscendo aumenti temporanei delle indennita' specifiche, come da

contrattazione collettiva, per l'uso del mezzo proprio. In ogni caso,

occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie

di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una

corretta areazione all'interno del veicolo.

3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la

sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni

limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della

sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi

d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso

dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di

lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

• Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti

individuali di lavoro impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche

specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima

che durante che al termine della prestazione di lavoro;

• Il datore di lavoro deve verificare l'avvenuta sanificazione di

tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali, compresi quelli

all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalita', nonche'

dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e

nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalita'

del cantiere;

•

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del

cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali,

alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443

del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonche', laddove

necessario, alla loro ventilazione

• La periodicita' della sanificazione verra' stabilita dal datore

di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei

locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico

competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e

protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o

RSLT territorialmente competente);

• Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e

sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in

comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

(RLS o RSLT territorialmente competente);

• Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione

debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i

dispositivi di protezione individuale;

• Le azioni di sanificazione devono prevedere attivita' eseguite

utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella

circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;

4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

e' obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte

le precauzioni igieniche, in particolare assicurino il frequente e

minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l'esecuzione delle

lavorazioni;

• il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei

mezzi detergenti per le mani;

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

• l'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione

individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione e'

di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di

emergenza, e' evidentemente legata alla disponibilita' in commercio

dei predetti dispositivi;

• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformita' a quanto

previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della

sanita';

• data la situazione di emergenza, in caso di difficolta' di

approvvigionamento e alla sola finalita' di evitare la diffusione del

virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia

corrisponda alle indicazioni dall'autorita' sanitaria e del

coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

• e' favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido

detergente secondo le indicazioni dell'OMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);

• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di

lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano

possibili altre soluzioni organizzative e' comunque necessario l'uso

delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali,

tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorita'

scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei

D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se

necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del

Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente

necessario al reperimento degli idonei DPI;

• il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi

del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad

integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa

stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il

coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il

coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la

progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente

protocollo, assicurandone la concreta attuazione;

• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli

indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze

impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di

protezione anche con tute usa e getta;

• il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi

dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unita') sia attivo

il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio

medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri,

tali attivita' sono svolte dagli addetti al primo soccorso, gia'

nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni

necessarie con riferimento alle misure di contenimento della

diffusione del virus COVID-19;

6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)

• L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi

e' contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei

locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con

il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone

che li occupano; nel caso di attivita' che non prevedono

obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, e' preferibile non

utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i

lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore

per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto

legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare

il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una

turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste

in cantiere;

• il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno

giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli

spogliatoi per lasciare nella disponibilita' dei lavoratori luoghi

per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee

condizioni igieniche sanitarie.

• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia

giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei

distributori di bevande;

7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al

periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno,

avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo cosi' le

intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di

categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del

cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei

lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi

autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa

articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene

all'apertura, alla sosta e all'uscita.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre

con temperatura superiore ai 37,5° e sintomi di infezione

respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al

datore di lavoro o al direttore di cantiere che dovra' procedere al

suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorita' sanitaria e

del coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi

del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere

immediatamente ad avvertire le autorita' sanitarie competenti e i

numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal

Ministero della Salute;

• Il datore di lavoro collabora con le Autorita' sanitarie per

l'individuazione degli eventuali "contatti stretti" di una persona

presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone

COVID-19. Cio' al fine di permettere alle autorita' di applicare le

necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo

dell'indagine, il datore di lavoro potra' chiedere agli eventuali

possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere

secondo le indicazioni dell'Autorita' sanitaria

9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure

igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd.

decalogo):

• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le

visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;

• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perche'

rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere

generale: sia perche' puo' intercettare possibili casi e sintomi

sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il

medico competente puo' fornire ai lavoratori per evitare la

diffusione del contagio;

• nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione

legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di

lavoro e le RLS/RLST nonche' con il direttore di cantiere e il

coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di

particolare fragilita' e patologie attuali o pregresse dei dipendenti

e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della

privacy il medico competente applichera' le indicazioni delle

Autorita' Sanitarie;

10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

• E' costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la

verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la

partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

• Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il

sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla

costituzione di comitati per i singoli cantieri, verra' istituito, un

Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la

salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento

degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.

Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad

iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati

per le finalita' del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle

autorita' sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali

coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del

COVID19.

Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive

dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro,

"Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali,

potra' essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.

TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DI CANTIERE, DELLE

IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITA' DEL DEBITORE, ANCHE

RELATIVAMENTE ALL'APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI

CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI

Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia,

relativamente alle attivita' di cantiere, della disposizione, di

carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto legge 17

marzo 2020, a tenore della quale il rispetto delle misure di

contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19 e'

sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti

degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilita' del debitore,

anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali

connesse a ritardati o omessi adempimenti.

3.1 la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a

distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre

soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero

sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale

(guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni

delle autorita' scientifiche e sanitarie (risulta documentato

l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua

mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle

lavorazioni;

3.2 l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non puo'

essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua

dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e

con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le

persone che li occupano; non e' possibile assicurare il servizio di

mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di

esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non e' possibile

ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo

le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;

3.3 caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19;

necessita' di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti

a contatto con il collega contagiato; non e' possibile la

riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni:

conseguente sospensione delle lavorazioni;

3.4 laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non

abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano

possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture

ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.

3.5 indisponibilita' di approvvigionamento di materiali, mezzi,

attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attivita' del

cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni

La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal

coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha

redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.

Roma, 24 aprile 2020.

Allegato 14

Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della

diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le

associazioni datoriali Confindustria, Confetra, Confcoooperative,

Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA,

AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop

Produzione Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti

il seguente:

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA

DIFFUSIONE DEL COVID - 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA

Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi

Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi.

Stante la validita' delle disposizioni contenute nel citato

Protocollo previste a carattere generale per tutte le categorie, e in

particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si e'

ritenuto necessario definire ulteriori misure.

Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico

settore nell'ambito trasportistico, ivi compresa la filiera degli

appalti funzionali al servizio ed alle attivita' accessorie e di

supporto correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalita'

di trasporto, si richiama l'attenzione sui seguenti adempimenti

comuni:

• prevedere l'obbligo da parte dei responsabili dell'informazione

relativamente al corretto uso e gestione dei dispositivi di

protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute,

etc.);

• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di

trasporto e dei mezzi di lavoro deve essere appropriata e frequente

(quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o

lavoratori ed effettuata con le modalita' definite dalle specifiche

circolari del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore di

Sanita').

• Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei

passeggeri.

• Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia

possibile e' necessario contingentare la vendita dei biglietti in

modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.

Laddove non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite

protezioni (mascherine e guanti).

• Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere le

distanze tra lavoratori previste dalle disposizioni del Protocollo

vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In

subordine dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi

strategici per la funzionalita' del sistema (sale operative, sale

ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di

rilevatori di temperatura attraverso dispositivi automatizzati.

• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che

hanno rapporti con il pubblico e per i quali le distanze di 1 mt

dall'utenza non siano possibili, va previsto l'utilizzo degli

appositi dispositivi di protezione individuali previsti dal

Protocollo. Analogamente per il personale viaggiante (a titolo di

esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal

collega non sia possibile.

• Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8

del Protocollo), si deve fare eccezione per le attivita' che

richiedono necessariamente tale modalita'.

• Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da

remoto.

• Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei

mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le

corrette modalita' di comportamento dell'utenza con la prescrizione

che il mancato rispetto potra' contemplare l'interruzione del

servizio.

• Nel caso di attivita' che non prevedono obbligatoriamente l'uso

degli spogliatoi, e' preferibile non utilizzare gli stessi al fine di

evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia

obbligatorio l'uso, saranno individuate dal Comitato per

l'applicazione del Protocollo le modalita' organizzative per

garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo

di contagio.

ALLEGATO

SETTORE AEREO

• Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a piu' stretto

contatto, anche fisico, con il passeggero, nei casi in cui fosse

impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro,

dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del

Medico Competente ulteriori dispositivi di protezione come occhiali

protettivi, condividendo tali misure con il Comitato per

l'applicazione del Protocollo di cui in premessa.

• Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse

regole degli autisti del trasporto merci.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI

• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere

a bordo dei propri mezzi se sprovvisti di guanti e mascherine. In

ogni caso, il veicolo puo' accedere al luogo di carico/scarico anche

se l'autista e' sprovvisto di DPI, purche' non scenda dal veicolo o

mantenga la distanza di un metro dagli altri operatori. Nei luoghi di

carico/scarico dovra' essere assicurato che le necessarie operazioni

propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la

presa/consegna dei documenti, avvengano con modalita' che non

prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel rispetto

della rigorosa distanza di un metro. Non e' consentito l'accesso agli

uffici delle aziende diverse dalla propria per nessun motivo, salvo

l'utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i responsabili dei

luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza

ed una adeguata pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel

igienizzante lavamani.

• Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci

espresse possono avvenire, previa nota informativa alla clientela da

effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso

di consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono

essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma

di avvenuta consegna. Ove cio' non sia possibile, sara' necessario

l'utilizzo di mascherine e guanti.

• Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore

di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative - in

analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la

suddetta circostanza si verifichi nel corso di attivita' lavorative

che si svolgono in ambienti all'aperto, e' comunque necessario l'uso

delle mascherine.

• Assicurare, laddove possibile e compatibile con l'organizzazione

aziendale, un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla

predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico

delle merci e con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di

creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili individuando

priorita' nella lavorazione delle merci.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE

In adesione a quanto previsto nell'Avviso comune siglato dalle

Associazioni Asstra, Anav ed Agens con le OOSSLLL il 13 marzo 2020,

per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure

specifiche:

• L'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e

disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici, effettuando

l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la

sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali.

• Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione

del posto di guida con distanziamenti di almeno un metro dai

passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla

porta centrale e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di

attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale.

• Sospensione, previa autorizzazione dell'Agenzia per la

mobilita' territoriale competente e degli Enti titolari, della

vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.

• Sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli

autisti.

SETTORE FERROVIARIO

• Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di

comunicazione (call center, sito web, app) sia in merito alle misure

di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto dalle

Autorita' sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle

percorrenze attive in modo da evitare l'accesso delle persone agli

uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.

• Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all'area di

esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze S.M.N., Roma Termini) ed

in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive

capacita' organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:

○ disponibilita' per il personale di dispositivi di protezione

individuale (mascherine, guanti monouso, gel igienizzante lavamani);

○ divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad

eccezione di quelli indispensabili in ragione di circostanze

emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle

vigenti disposizioni governative;

○ proseguimento delle attivita' di monitoraggio di security delle

stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di

sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.

○ restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree

di attesa comuni e comunque nel rispetto delle disposizioni di

distanziamento fra le persone di almeno un metro. Prevedere per le

aree di attesa comuni senza possibilita' di aereazione naturale,

ulteriori misure per evitare il pericolo di contagio;

○ disponibilita' nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di

gel igienizzante lavamani anche eventualmente preparato secondo le

disposizioni dell'OMS. Sino al 3 aprile p.v. e' sospeso il servizio

di accoglienza viaggiatori a bordo treno.

• In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi

riconducibili all'affezione da Covid-19, la Polizia Ferroviaria e le

Autorita' sanitarie devono essere prontamente informate: all'esito

della relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero,

a queste spetta la decisione in merito all'opportunita' di fermare il

treno per procedere ad un intervento.

• Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili

all'affezione da Covid-19 (tosse, rinite, febbre, congiuntivite), e'

richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato

rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra

carrozza opportunamente sgomberata e dovranno quindi essere

attrezzati idonei spazi per l'isolamento di passeggeri o di personale

di bordo.

• L'impresa ferroviaria procedera' successivamente alla

sanificazione specifica del convoglio interessato dall'emergenza

prima di rimetterlo nella disponibilita' di esercizio.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

• Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e

personale di bordo e comunque mantenere la distanza interpersonale di

almeno un metro. Qualora cio' non fosse possibile, il personale

dovra' presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore

dispositivo di sicurezza ritenuto necessario.

• Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia

delle mani, le imprese forniscono al proprio personale sia a bordo

sia presso le unita' aziendali (uffici, biglietterie e magazzini)

appositi distributori di disinfettante con relative ricariche.

• Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche

mediante l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di

realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti

aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini.

• L'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e

frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla

tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di

personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi

la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, anche in

presenza di operazioni commerciali sempre che queste non

interferiscano con dette operazioni. Nelle unita' da passeggeri e nei

locali pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici

toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potra'

essere effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di

disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio

opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui

la navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura

si applichera' secondo le modalita' e la frequenza necessarie da

parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in

considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti

composizioni degli equipaggi e delle specificita' dei traffici. Le

normali attivita' di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di

lavoro devono avvenire, con modalita' appropriate alla tipologia

degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con

l'uso di prodotti messi a disposizione dall'azienda osservando le

dovute prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)

• Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al

proprio personale:

• per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione

di quelli indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e

comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni

governative;

• per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i

passeggeri;

• per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da

adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso

della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;

• per informare immediatamente le Autorita' sanitarie e marittime

qualora a bordo siano presenti passeggeri con sintomi riconducibili

all'affezione da Covid-19;

• per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi

riconducibili all'affezione da Covid- 19 di indossare una mascherina

protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;

• per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi

passeggero presumibilmente positivo all'affezione da Covid-19, alla

sanificazione specifica dell'unita' interessata dall'emergenza prima

di rimetterla nella disponibilita' d'esercizio.

• Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione

dell'autotrasporto, degli utenti esterni e dei passeggeri che evitino

congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile

sara' favorito l'utilizzo di sistemi telematici per lo scambio

documentale con l'autotrasporto e l'utenza in genere.

• le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio

documentale tra la nave e il terminal con modalita' tali da ridurre

il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre,

privilegiando per quanto possibile lo scambio di documentazione con

sistemi informatici.

• considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti

nazionali, con riferimento a figure professionali quali il personale

dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici

di porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il

personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e liquidi, sono

sospese le attivita' di registrazione e di consegna dei PASS per

l'accesso a bordo della nave ai fini di security.

• Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all'impresa, anche

altre ditte subappaltatrici il governo dei processi deve essere

assunto dal terminalista.

• Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM

11 marzo 2020 che nelle aree demaniali di competenza dell'ADSP e/o

interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua delle

aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della

Presidenza dovranno essere previsti i servizi sanitari chimici.

Servizi di trasporto non di linea

• Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta

opportuno evitare che il passeggero occupi il posto disponibile

vicino al conducente.

Sui sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di

sicurezza non potranno essere trasportati, distanziati il piu'

possibile, piu' di due passeggeri.

Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione.

Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche

ai natanti che svolgono servizi di trasporto non di linea.

Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate

in materia di tutela sanitaria sulla base delle indicazioni o

determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall'

Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) in relazione alle

modalita' di contagio del COVID-19

Allegato 15

Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalita'

organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in

materia di trasporto pubblico

Il 14 marzo 2020 e' stato adottato il Protocollo di

regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione

del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d'ora in poi

Protocollo), relativo a tutti i settori produttivi e successivamente

in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di regolamentazione per

il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti nel

settore dei trasporti e della logistica.

Le presenti linee guida stabiliscono le modalita' di informazione

agli utenti nonche' le misure organizzative da attuare nelle

stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di consentire lo

svolgimento del servizio di trasporto pubblico, indispensabile per

l'esercizio delle funzioni pubbliche e delle attivita' private, nella

consapevolezza della necessita' di contemperare in maniera

appropriata il contenimento e il contrasto del rischio sanitario con

le attivita' di istruzione, di formazione, di lavoro, culturali e

produttive del Paese quali valori essenziali per l'interesse generale

e tutelati dalla Costituzione.

Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non e'

indipendente dall'adozione di altre misure di carattere generale,

definibili quali "misure di sistema".

Si richiamano, di seguito, le principali misure, fatta salva la

possibilita' per le Regioni e Province autonome di introdurre

prescrizioni in ragione delle diverse condizioni territoriali e

logistiche, nonche' delle rispettive dotazioni di parco mezzi.

Misure "di sistema"

L'articolazione dell'orario di lavoro differenziato con ampie

finestre di inizio e fine di attivita' lavorativa e' importante per

modulare la mobilita' dei lavoratori e prevenire conseguentemente i

rischi di aggregazione connessi alla mobilita' dei cittadini. Anche

la differenziazione e il prolungamento degli orari di apertura degli

uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle

scuole di ogni ordine e grado - queste ultime mediante intese, a

livello territoriale con gli enti locali, nell'ambito di un

coordinamento tra le Direzioni generali regionali del Ministero

Istruzione e i competenti Assessorati Regionali all'Istruzione, per

consentire ingressi e uscite differenziati.

E' raccomandata, quando possibile, l'incentivazione della mobilita'

sostenibile (biciclette, e-bike, ecc.). Al riguardo, le conferenze di

servizi previste dalle Linee Guida del piano Scuola 2020-2021 emanate

dal ministero dell'istruzione prevedono specifici raccordi fra

autorita' locali.

Tale approccio e' alla base delle presenti linee guida. Tali misure

vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino

di utenza di riferimento, avendo come riferimento quantitativo la

necessita' di ridurre in modo consistente i picchi di utilizzo del

trasporto pubblico collettivo presenti nel periodo antecedente

l'emergenza sanitaria e il lockdown.

La responsabilita' individuale di tutti gli utenti dei servizi di

trasporto pubblico rimane un punto essenziale per garantire il

distanziamento interpersonale o comunque per la tenuta di

comportamenti corretti anche nei casi in cui sia consentita la deroga

al distanziamento di un metro sulla base di specifiche prescrizioni,

l'attuazione di corrette misure igieniche, nonche' per prevenire

comportamenti che possono aumentare il rischio di contagio. Una

chiara e semplice comunicazione in ogni contesto (stazioni

ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di

trasporto, etc.), mediante pannelli ad informazione mobile, e' un

punto essenziale per comunicare le necessarie regole comportamentali

nell'utilizzo dei mezzi di trasporto.

Si richiamano infine, al fine di implementare i servizi, le

disposizioni di cui all'articolo 200 del decreto legge 19 maggio

2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,

n.77, con particolare riferimento al comma 6 bis, ove prevede che in

deroga all'articolo 87, comma 2, del codice della strada, possono

essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche

le autovetture a uso di terzi ci cui all'articolo 82, comma 5,

lettera b, del medesimo codice, nonche' le disposizioni di cui

all'articolo 1 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76 concernenti le

procedure di semplificazione per l'affidamento dei servizi.

L'Aumento delle corse dei mezzi di trasporto, soprattutto durante

le ore di punta, e' fortemente auspicabile anche mediante gli

strumenti previsti dalla recenti norme sopra richiamate.

Tali servizi aggiuntivi, ove dichiarati indispensabili dagli Enti

di governo del trasporto pubblico locale in ciascuna Regione per

assicurare il servizio con l'avvio dell'anno scolastico, sulla base

di un piano che tenga conto del numero di utenti e degli orari di

ingresso e di uscita dagli istituti scolastici, sono considerati come

essenziali anche ai fini del finanziamento a carico di un fondo

straordinario ovvero del fondo nazionale TPL di cui alla Legge

228/2012 e successive modificazioni, per le Regioni a Statuto

Ordinario, e di un fondo straordinario per le Regioni a Statuto

Speciale e le Province autonome. In tale contesto il Governo

provvedera' a stanziare nella legge di bilancio per l'anno 2021

risorse per 200 milioni di euro per le Regioni e per 150 milioni di

euro per le province e i comuni. Le risorse gia' stanziate a favore

delle Regioni per i mancati introiti delle aziende di trasporto

pubblico, conseguenti alla ridotta capacita' di riempimento prevista

dalle disposizioni vigenti, e per gli enti locali per la riduzione

delle entrate di cui al decreto legge n.104 del 2020 , potranno

essere a seguito di apposita modifica normativa utilizzate anche per

i servizi aggiuntivi. Il Governo, a consuntivo, al netto dell'aumento

delle entrate da bigliettazione per la maggiore capienza prevista

dalle presenti linee guida, verifichera' la necessita' di riconoscere

le eventuali ulteriori risorse.

Servizi aggiuntivi con l'utilizzazione delle disposizioni di cui al

citato articolo 200, comma 6 bis, di cui alla legge richiamata

possono essere previsti anche per il trasporto pubblico locale

ferroviario.

a) Misure di carattere generale per il contenimento del contagio da

COVID 19

Si richiama, altresi', il rispetto delle sotto elencate

disposizioni, valide per tutte le modalita' di trasporto:

• La sanificazione e l'igienizzazione dei locali, dei mezzi di

trasporto e dei mezzi di lavoro deve riguardare tutte le parti

frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed essere effettuata con le

modalita' definite dalle specifiche circolari del Ministero della

Salute e dell'Istituto Superiore di Sanita'.

• Nelle stazioni ferroviarie, nelle autostazioni, negli

aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e'

necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad

uso dei passeggeri.

Sulle metropolitane, sugli autobus e su tutti i mezzi di trasporto

pubblico locale devono essere installati, anche in modo graduale,

privilegiando i mezzi di trasporto maggiormente utilizzati dagli

utenti, appositi dispenser per la distribuzione di soluzioni

idroalcoliche per la frequente detersione delle mani;

• All'ingresso e nella permanenza nei luoghi di accesso al

sistema del trasporto pubblico (stazioni ferroviarie, autostazioni,

fermate bus ecc.) e all'interno dei mezzi, e' obbligatorio indossare

una mascherina di comunita', per la protezione del naso e della

bocca.

• E' necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi

telematici.

• Nelle stazioni o nei luoghi di acquisto dei biglietti e'

opportuno installare punti vendita e distributori di dispositivi di

sicurezza.

• Vanno previste misure per la gestione dei passeggeri e degli

operatori nel caso in cui sia accertata una temperatura corporea

superiore a 37,5° C.

• Vanno adottati sistemi di informazione e di divulgazione, nei

luoghi di transito dell'utenza, relativi al corretto uso dei

dispositivi di protezione individuale, nonche' sui comportamenti che

la stessa utenza e' obbligata a tenere all'interno delle stazioni e

autostazioni, degli aeroporti, dei porti e dei luoghi di attesa,

nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il

trasporto medesimo.

• Vanno adottati interventi gestionali, ove necessari, di

regolamentazione degli accessi alle principali stazioni e

autostazioni, agli aeroporti, ai porti al fine di evitare

affollamenti e ogni possibile occasione di contatto, garantendo il

rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.

• Vanno adottate misure organizzative, con predisposizione di

specifici piani operativi, finalizzate a limitare ogni possibile

occasione di contatto nella fase di salita e di discesa dal mezzo di

trasporto, negli spostamenti all'interno delle principali stazioni e

autostazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla

sosta dei passeggeri e durante l'attesa del mezzo di trasporto,

garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un

metro, escludendo da tale limitazione i minori accompagnati e i non

vedenti se accompagnati da persona che vive nella stessa unita'

abitativa. Per i non vedenti non accompagnati da persona che vive

nella stessa unita' abitativa, dovra' essere predisposta un'adeguata

organizzazione del servizio per garantire la fruibilita' dello stesso

servizio, garantendo la sicurezza sanitaria.

• Vanno previsti dalle aziende di gestione del servizio forme di

comunicazione, su ogni mezzo di trasporto, sul corretto utilizzo dei

Dispositivi di Protezione Individuali.

• Il distanziamento di un metro non e' necessario nel caso si

tratti di persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche'

tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti

interpersonali stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della

violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potra'

essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta

qualita', :( si riportano alcuni esempi: coniuge, parenti e affini in

linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile

frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela, di

affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi

luoghi. Cio' anche a ragione della possibile tracciabilita' dei

contatti tra i predetti soggetti.

Al fine di aumentare l'indice di riempimento dei mezzi di trasporto

potranno essere installati separazioni removibili in materiale idoneo

tra i sedili che non comportino modifiche strutturali sulle

disposizioni inerenti la sicurezza, prevedendo, comunque, la

periodica sanificazione. Su tale aspetto e' in corso un accordo tra

MIT- INAIL e IIT volto ad individuare il materiale idoneo per

consentire la separazione tra una seduta e l'altra, al fine di

consentire l'ulteriore capacita' riempimento. La direzione Generale

della Motorizzazione del MIT provvede a disciplinare le modalita'

applicative ai fini della sicurezza dei predetti divisori sui veicoli

di categoria M2 ed M3, classe B, II e II, destinati al trasporto di

persone e scuolabus. Per quanto attiene ai separatori da installare

sui treni , le imprese e gli esercenti ferroviari, previa

certificazione sanitaria del CTS sulla idoneita' del materiale,

valutano le modifiche tecniche da apportare ai veicoli ferroviari con

gli strumenti e nel rispetto delle norme tecniche e delle procedure

previste dal vigente quadro normativo.

In tale contesto le aziende di trasporto, le imprese e gli

esercenti ferroviari, possono, comunque, autonomamente avviare ogni

utile attivita' per individuare idoneo materiale, per consentire la

separazione tra un utente e l'altro, da sottoporre alla

certificazione sanitaria del CTS.

Realizzare, ove strutturalmente possibile, anche con specifici

interventi tecnici, la massima areazione naturale dei mezzi di

trasporto.

b) Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto

pubblico

• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni

respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore).

• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on

line o tramite app.

• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all'interno delle

stazioni o alle fermate mantenendo sempre la distanza di almeno un

metro dalle altre persone.

• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e

la discesa, rispettando sempre la distanza interpersonale di

sicurezza di un metro.

• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo, ove prescritto, il

distanziamento dagli altri occupanti.

• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.

• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed

evitare di toccarsi il viso.

• Utilizzo dell'App IMMUNI ai fini del controllo della diffusione

del virus.

•

ALLEGATO TECNICO

ALLEGATO TECNICO

SINGOLE MODALITA' DI TRASPORTO SETTORE AEREO

Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche

misure di contenimento per i passeggeri che riguardano sia il

corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si

richiede, pertanto, l'osservanza delle seguenti misure a carico,

rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali, dei

vettori e dei passeggeri:

• gestione dell'accesso alle aerostazioni prevedendo, ove

possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,

in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;

• interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento

degli accessi al fine di favorire la distribuzione del pubblico in

tutti gli spazi comuni dell'aeroporto al fine di evitare affollamenti

nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;

• previsione di percorsi a senso unico all'interno dell'aeroporto

e nei percorsi fino ai gate, in modo da mantenere separati i flussi

di utenti in entrata e uscita;

• obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo

degli aeromobili, all'interno dei terminal e di tutte le altre

facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). E'

consentito derogare al distanziamento interpersonale di un metro, a

bordo degli aeromobili, nel caso in cui:

l'aria a bordo sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano

verticali e siano adottati i filtri HEPA, in quanto tali precauzioni

consentono una elevatissima purificazione dell'aria, nonche' in caso

in cui siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria,

prevedendo in particolare la misurazione della temperatura prima

dell'accesso all'aeromobile e vietando la salita a bordo in caso di

temperatura superiore a 37,5 °C;

○ sia garantita la durata massima di utilizzo della mascherina

chirurgica non superiore alle quattro ore, prevedendone la

sostituzione per periodi superiori;

○ siano disciplinate individualmente le salite e le discese

dall'aeromobile e la collocazione al posto assegnato al fine di

evitare contatti stretti tra i passeggeri nella fase di

movimentazione;

○ sia acquisita dai viaggiatori, al momento del check-in online

o in aeroporto e comunque prima dell'imbarco, specifica

autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con

persone affette da patologia COVID-19 negli ultimi due giorni prima

dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l'insorgenza dei

medesimi;

○ sia assunto l'impegno da parte dei viaggiatori, al fine di

definire la tracciabilita' dei contatti, di comunicare anche al

vettore ed all'Autorita' sanitaria territoriale competente

l'insorgenza di sintomatologia COVID-19 comparsa entro otto giorni

dallo sbarco dall'aeromobile;

○ siano limitati al massimo gli spostamenti e i movimenti

nell'ambito dello stesso aeromobile. I vettori possono definire con i

gestori aeroportuali specifiche procedure che consentano l'imbarco di

bagaglio a mano di dimensioni consentite per la collocazione nelle

cappelliere, mettendo in atto idonee misure di imbarco e di discesa

selettive, in relazione ai posti assegnati a bordo dell'aeromobile,

garantendo i dovuti tempi tecnici operativi al fine di evitare

assembramenti nell'imbarco e nella discesa e riducendo al minimo le

fasi di movimentazione. (ad es. chiamata individuale dei passeggeri

al momento dell'imbarco e della discesa, in modo da evitare contatti

in prossimita' delle cappelliere);

○ gli indumenti personali (giacca, cappotto, maglione ecc..) da

collocare nelle cappelliere, dovranno essere custoditi in un apposito

contenitore monouso, consegnato dal vettore al momento dell'imbarco,

per evitare il contatto tra gli indumenti personali dei viaggiatori

nelle stesse cappelliere.

• Nelle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri va

utilizzato, ove possibile, il finger in via prioritaria e in caso di

trasporto tramite navetta bus, va evitato l'affollamento, prevedendo

una riduzione del 50% della capienza massima prevista per gli

automezzi e una durata della corsa comunque inferiore ai 15 minuti,

garantendo il piu' possibile l'areazione naturale del mezzo.

• Vanno assicurate anche tramite segnaletica le procedure

organizzative per ridurre i rischi di affollamento e mancato

distanziamento nella fase di ritiro bagagli presso i nastri dedicati

alla riconsegna.

• Con particolare riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree

ad essi riservate, questi ultimi predispongono specifici piani per

assicurare il massimo distanziamento delle persone nell'ambito degli

spazi interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare,

nelle aree soggette a formazione di code sara' implementata idonea

segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a

mantenere il distanziamento fisico;

• i passeggeri sull'aeromobile dovranno indossare necessariamente

una mascherina chirurgica, che andra' sostituita ogni quattro ore in

caso in cui sia ammessa la deroga al distanziamento interpersonale di

un metro;

attivita' di igienizzazione e sanificazione di terminal ed

aeromobili, anche piu' volte al giorno in base al traffico

dell'aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a

tutte le superfici che possono essere toccate dai passeggeri in

circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco dovrebbero essere

dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di

climatizzazione vanno gestiti con procedure e tecniche miranti alla

prevenzione della contaminazione batterica e virale;

• introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo

che in partenza, secondo modalita' da determinarsi di comune accordo

tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di

massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura

all'ingresso dei filtri di sicurezza o al terminal d'imbarco, per le

partenze, ed alla discesa dall'aereo per gli arrivi in tutti gli

aeroporti.

SETTORE MARITTIMO E PORTUALE

Trasporto marittimo di passeggeri

Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche

previsioni vanno dettate in materia di prevenzione dei contatti tra

passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato

distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave

che peraltro sono gia' sostanzialmente previste nel protocollo

condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede l'adozione

delle sotto elencate misure:

• evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di

terra e personale di bordo e, comunque, mantenere la distanza

interpersonale di almeno un metro;

• i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina

di comunita', per la protezione del naso e della bocca. Vanno

rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante

l'utilizzo di macchinari specifici che permettono di realizzare la

disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali

uffici, biglietterie e magazzini;

• l'attivita' di disinfezione viene eseguita in modo appropriato

e frequente sia a bordo (con modalita' e frequenza dipendenti dalla

tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di

personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi

la disinfezione avra' luogo durante la sosta in porto, avendo cura

che le operazioni di disinfezione non interferiscano o si

sovrappongano con l'attivita' commerciale dell'unita'. Nei locali

pubblici questa riguardera' in modo specifico le superfici toccate

frequentemente come pulsanti, maniglie o tavolini e potra' essere

effettuata con acqua e detergente seguita dall'applicazione di

disinfettanti d'uso comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio

opportunamente dosati. Le normali attivita' di igienizzazione delle

attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalita'

appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore

ed a cura dello stesso con l'uso di prodotti messi a disposizione

dall'azienda osservando le dovute prescrizioni eventualmente previste

(aereazione, etc.);

• le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa

tramite il proprio personale o mediante display:

> per evitare contatti ravvicinati del personale con la

clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di

circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni dei

dispositivi individuali;

> per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i

passeggeri;

> per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da

adottare per garantire una distanza adeguata tra le persone nel corso

della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco,

prevedendo appositi percorsi dedicati per il TPL marittimo e'

necessario l'utilizzo di dispositivi di sicurezza come previsto anche

per il trasporto pubblico locale di terra e sono previste le stesse

possibilita' di indici di riempimento con gli accorgimenti previsti

per il trasporto pubblico locale.

Gestione di terminal passeggeri, stazioni marittime e punti di

imbarco/sbarco passeggeri

Negli ambiti portuali e' richiesta particolare attenzione al fine

di evitare una concentrazione di persone in quei luoghi soggetti a

diffusa frequentazione, come le stazioni marittime, i terminal

crociere e le banchine di imbarco/sbarco di passeggeri. Sono

indicate, a tal fine, le seguenti misure organizzative e di

prevenzione, da attuarsi sia a cura dei terminalisti, nelle aree in

concessione, sia a cura dei vari enti di gestione delle aree portuali

in relazione al regime giuridico delle aree stesse:

1. Predisposizione di apposito piano di prevenzione e protezione,

contenente l'analisi del rischio e le misure necessarie alla sua

mitigazione, in coerenza con le vigenti disposizioni nazionali in

materia di emergenza da covid-19;

2. Corretta gestione delle infrastrutture

portuali/terminal/stazioni marittime adibite alla sosta/transito di

passeggeri avendo cura di:

a) informare l'utenza in merito ai rischi esistenti ed alle

necessarie misure di prevenzione, quali il corretto utilizzo dei

dispositivi individuali di protezione (mascherine, guanti), il

distanziamento sociale, l'igiene delle mani. A tale scopo, puo'

costituire utile strumento oltre a cartellonistica plurilingue, anche

la disponibilita' di immagini "QR Code" associati a tali informazioni

che consentono all'utente di visualizzare le stesse sul proprio

smartphone o altro dispositivo simile;

b) promuovere la piu' ampia diffusione di sistemi on-line di

prenotazione e di acquisto dei biglietti, limitando al minimo le

operazioni di bigliettazione in porto;

c) evitare ogni forma di assembramento delle persone in

transito attraverso il ricorso a forme di contingentamento e

programmazione degli accessi, l'utilizzo di percorsi obbligati per

l'ingresso e l'uscita;

d) far rispettare la distanza interpersonale di 1 (uno) metro

tra le persone;

e) installare un adeguato numero di distributori di

disinfettante per una costante igiene e pulizia delle mani;

f) programmare frequentemente un'appropriata sanificazione

degli ambienti nei quali transitano i passeggeri e delle superfici

esposte al contatto, con particolare riguardo ai locali igienici;

g) rinforzare la presenza di personale preposto ai servizi di

vigilanza, accoglienza e informazione dell'utenza all'interno delle

aree portuali/terminal crociere/stazioni marittime.

SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE AUTOMOBILISTICO, METROPOLITANO,

TRANVIARIO, FILOVIARIO, FUNICOLARE, LAGUNARE, COSTIERO E FERROVIARIO

DI INTERESSE DELLE REGIONI E DELLE P.A.

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure

specifiche:

• l'azienda procede all'igienizzazione, sanificazione e

disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici e delle infrastrutture

nel rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle

ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di

categoria, OO.SS. e MT in data 20 marzo 2020, effettuando

l'igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la

sanificazione in relazione alle specifiche realta' aziendali come

previsto dal medesimo protocollo condiviso i passeggeri dovranno

utilizzare necessariamente una mascherina di comunita', per la

protezione del naso e della bocca;

• la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo deve avvenire

secondo flussi separati:

> negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e

la discesa dall'altra porta, ove possibile;

> vanno rispettati idonei tempi di attesa al fine di evitare

contatto tra chi scende e chi sale, anche eventualmente con

un'apertura differenziata delle porte;

> nei vaporetti la separazione dei flussi sara' attuata secondo

le specificita' delle unita' di navigazione lagunari, costiere e

lacuali;

• dovranno essere contrassegnati con marker i posti che

eventualmente non possono essere occupati. Per la gestione

dell'affollamento del veicolo, l'azienda puo' dettare disposizioni

organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune

fermate;

E' consentito, nel caso in cui le altre misure non siano

sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico,

anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche

sull'assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai

dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non

superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione

dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in

piedi rispetto a quelli seduti. Il ricambio dell'aria deve essere

costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o

di altre prese di aria naturale.

Tale coefficiente di riempimento e' consentito anche in relazione

al ricambio dell'aria interna dei veicoli di superficie e dei treni

metropolitani, infatti la maggior parte degli impianti di

climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata

dall'esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata.

Inoltre, per i tram di vecchia generazione e' possibile l'apertura

permanente dei finestrini. Pertanto, ove possibile, occorre mantenere

in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo.

Ferme restando le precedenti prescrizioni, potra' essere aumentata

la capacita' di riempimento, oltre il limite previsto, esclusivamente

nel caso in cui sia garantito un ricambio di aria e un filtraggio

della stessa per mezzo di idonei strumenti di aereazione che siano

preventivamente autorizzati dal CTS.

Le misure in parola sono naturalmente applicabili, in quanto

compatibili, per le metropolitane.

• nelle stazioni della metropolitana:

○ prevedere differenti flussi di entrata e di uscita,

garantendo ai passeggeri adeguata informazione per l'individuazione

delle banchine e dell'uscita e il corretto distanziamento sulle

banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;

○ predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento

dei livelli di saturazione stabiliti;

○ prevedere l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o

telecamere intelligenti per monitorare i flussi ed evitare

assembramenti, eventualmente con la possibilita' di diffusione di

messaggi sonori/vocali scritti;

• applicare marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi

di superficie e dei treni metro;

sospendere, previa autorizzazione dell'Agenzia per la mobilita'

territoriale competente e degli Enti titolari, la vendita e il

controllo dei titoli di viaggio a bordo

• sospendere l'attivita' di bigliettazione a bordo da parte degli

autisti;

• installare apparati, ove possibile, per l'acquisto self-service

dei biglietti, che dovranno essere sanificate piu' volte al giorno,

contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza;

• adeguare la frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto

flusso di passeggeri, nei limiti delle risorse disponibili;

• per il TPL lagunare l'attivita' di controlleria potra' essere

effettuata anche sui pontili e pontoni galleggianti delle fermate.

SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO FUNIVIARIO (FUNIVIE E SEGGIOVIE)

Fermo restando che la responsabilita' individuale degli utenti

costituisce elemento essenziale per dare efficacia alle generali

misure di prevenzione, per il settore funiviario, ossia funivie,

cabinovie e seggiovie, trovano applicazione le seguenti misure minime

di sicurezza:

A bordo di tutti i sistemi di trasporto o veicoli:

• obbligo di indossare una mascherina di comunita' per la

protezione del naso e della bocca;

• disinfezione sistematica dei mezzi.

Sui sistemi di trasporto o veicoli chiusi:

• limitazione della capienza massima di ogni mezzo, per garantire

il distanziamento di un metro.

Sono esclusi le persone che vivono nella stessa unita' abitativa

nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti

interpersonali stabili, ( si riportano alcuni esempi: coniuge,

parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi ma con

stabile frequentazione; persone, non legate da vincolo di parentela,

affinita' o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi

luoghi). Nell' eventuale fase di accertamento della violazione della

prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere

autocertificata la sussistenza delle predette qualita'.

• dalla predetta limitazione sono esclusi i nuclei familiari

viaggianti nella stessa cabina in assenza di altri passeggeri;

• distribuzione delle persone a bordo, anche mediante marker

segnaposti, in modo tale da garantire il distanziamento di un metro

nei mezzi;

• areazione continua tramite apertura dei finestrini e delle

boccole.

E' consentita la deroga al distanziamento di un metro purche' sia

misurata la temperatura ai passeggeri prima dell'accesso e gli stessi

rilascino autocertificazione al momento dell'acquisto dei biglietti

di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia

COVID-19 nei 2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi e fino a 14

giorni dopo l'insorgenza dei sintomi medesimi, e il mezzo sia

costantemente areato tramite apertura dei finestrini e delle boccole,

purche' la durata della corsa sia inferiore a 15 minuti e comunque

evitando affollamenti all'interno del mezzo.

Nelle stazioni:

Disposizione di tutti i percorsi nonche' delle file d'attesa in

modo tale da garantire il distanziamento interpersonale di 1metro tra

le persone, esclusi le persone che vivono nella stessa unita'

abitativa nonche' tra i congiunti e le persone che intrattengono

rapporti interpersonali stabili( si riportano alcuni esempi:

coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non

conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da

vincolo di parentela, affinita' o di coniugio, che condividono

abitualmente gli stessi luoghi ) Nell' eventuale fase di accertamento

della violazione della prescrizione del distanziamento interpersonale

potra' essere autocertificata la sussistenza delle predette qualita'.

• disinfezione sistematica delle stazioni;

• installazione di dispenser di facile accessibilita' per

consentire l'igienizzazione delle mani degli utenti e del personale.

SETTORE FERROVIARIO DI INTERESSE NAZIONALE E A LIBERO MERCATO

Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure

specifiche:

• informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di

comunicazione (call center, sito web, app) in merito a:

• misure di prevenzione adottate in conformita' a quanto disposto

dalle Autorita' sanitarie;

• notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare

l'accesso degli utenti agli uffici informazioni/biglietterie delle

stazioni;

• incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.

Nelle principali stazioni:

• gestione dell'accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove

possibile, una netta separazione delle porte di entrata e di uscita,

in modo da evitare l'incontro di flussi di utenti;

• garanzia della massima accessibilita' alle stazioni ed alle

banchine, per ridurre gli affollamenti sia in afflusso che in

deflusso;

• interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del

pubblico in tutti gli spazi della stazione onde di evitare

affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;

• uso di mascherina, anche di comunita', per la protezione del

naso e della bocca, per chiunque si trovi all'interno della stazione

ferroviaria per qualsiasi motivo;

• previsione di percorsi a senso unico all'interno delle stazioni

e nei corridoi fino ai binari, in modo da mantenere separati i flussi

di utenti in entrata e uscita;

• attivita' di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e

sanificazione periodica degli spazi comuni delle stazioni;

• installazione di dispenser di facile accessibilita' per

permettere l'igiene delle mani dei passeggeri;

• regolamentazione dell'utilizzo di scale e tappeti mobili

favorendo sempre un adeguato distanziamento tra gli utenti;

• annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle

piattaforme invitando gli utenti a mantenere la distanza di almeno un

metro;

• limitazione dell'utilizzo delle sale di attesa e rispetto al

loro interno delle regole di distanziamento;

• ai gate, dove presenti, raccomandabili controlli della

temperatura corporea;

• nelle attivita' commerciali:

○ contingentamento delle presenze;

○ mantenimento delle distanze interpersonali;

○ separazione dei flussi di entrata/uscita;

○ utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria;

○ regolamentazione delle code di attesa;

○ acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo

predefinito all'interno della stazione o

○ ai margini del negozio senza necessita' di accedervi.

A bordo treno:

• distanziamento fisico di un metro a bordo con applicazione di

marker sui sedili non utilizzabili;

• posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni

veicolo, ove cio' sia possibile;

• eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte

esterne alle fermate, al fine di facilitare il ricambio dell'aria

all'interno delle carrozze ferroviarie;

• sanificazione sistematica dei treni;

• potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e

decoro;

• individuazione dei sistemi di regolamentazione di salita e

discesa in modo da evitare assembramenti in corrispondenza delle

porte, anche ricorrendo alla separazione dei flussi di salita e

discesa;

• i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina

di comunita', per la protezione del naso e della bocca.

Sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):

• distanziamento interpersonale di un metro a bordo assicurato

anche attraverso un meccanismo di preventiva prenotazione;

• adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti

i passeggeri e gestire eventuali casi di presenza a bordo di sospetti

o conclamati casi di positivita' al virus SARS-COV-2;

• e' possibile usufruire dei servizi di ristorazione/assistenza a

bordo treno per i viaggi a media lunga percorrenza con modalita'

semplificate che evitino il transito dei passeggeri per recarsi al

vagone bar. In particolare, il servizio e' assicurato con la consegna

"al posto" di alimenti e bevande in confezione sigillata e monodose,

da parte di personale dotato di mascherina e guanti;

• previsione obbligatoria, nelle stazioni di partenza dei treni

ad Alta Velocita' di ingressi dedicati per l'accesso ai treni AV e

agli IC al fine di procedere alla misurazione della temperatura

corporea da effettuarsi prima dell'accesso al treno. Nel caso in cui

sia rilevata una temperatura corporea superiore a 37,5 C non sara'

consentita la salita a bordo treno.

• sia garantito l'utilizzo di una mascherina chirurgica per la

protezione del naso e della bocca per una durata massima di utilizzo

non superiore alle quattro ore, prevedendone la sostituzione per

periodi superiori;

• siano disciplinate individualmente le salite e le discese dal

treno e la collocazione al posto assegnato, che in nessun caso potra'

essere cambiato nel corso del viaggio, al fine di evitare contatti

stretti tra i passeggeri nella fase di movimentazione;

• deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei

sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui

non sia possibile garantire permanentemente la distanza

interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilita' del

gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili

contrapposti, dovra' essere, comunque, nel corso del viaggio

comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione;

• l'aria a bordo venga rinnovata sia mediante l'impianto di

climatizzazione sia mediante l'apertura delle porte esterne alle

fermate, i flussi siano verticali e siano adottate procedure al fine

di garantire che le porte di salita e discesa dei viaggiatori

permangano aperte durante le soste programmate nelle stazioni,

nonche' nel caso in cui siano adottati specifici protocolli di

sicurezza sanitaria, prevedendo in particolare la misurazione, a cura

del Gestore, della temperatura in stazione prima dell'accesso al

treno e vietando la salita a bordo in caso di temperatura superiore a

37,5 °C;

• dovranno essere limitati al massimo, se non strettamente

necessari, gli spostamenti e i movimenti nell'ambito del treno.

E' consentito derogare al distanziamento interpersonale di un

metro, a bordo dei treni a lunga percorrenza, nei soli casi in cui:

• siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto

da contenere il capo del passeggero;

• l'utilizzo di sedili attigui o contrapposti sia limitato

esclusivamente all'occupazione da parte di passeggeri che siano

congiunti e/o conviventi nella stessa unita' abitativa, nonche' alle

persone che abbiano una stabile frequentazione personale che, pur non

condividendo la stessa abitazione, non siano obbligate in altre

circostanze(es. luoghi di lavoro) al rispetto della distanza

interpersonale di un metro.

• Ferme restando le precedenti prescrizioni aggiuntive potra'

essere aumentata la capacita' di riempimento con deroga al

distanziamento di un metro, oltre ai casi previsti, esclusivamente

nel caso in cui sia garantito a bordo treno un ricambio di aria

almeno ogni 3 minuti e l'utilizzo di filtri altamente efficienti come

quelli HEPA e la verticalizzazione del flusso dell'aria

o

SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA

Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle

previsioni di carattere generale per tutti i servizi di trasporto

pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto

disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di

rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati,

distanziati il piu' possibile, piu' di due passeggeri qualora muniti

di idonei dispositivi di sicurezza.

L'utilizzo della mascherina non e' obbligatorio per il singolo

passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la

vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di

sedili;

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o piu' passeggeri

dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di

piu' di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l'uso

di mascherine. E' preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.

Il conducente dovra' indossare dispositivi di protezione individuali.

I limiti precedentemente previsti non si applicano nel caso di

persone che vivono nella stessa unita' abitativa, nonche' tra i

congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali

stabili, Nell' eventuale fase di accertamento della violazione alla

prescrizione del distanziamento interpersonale potra' essere resa

autodichiarazione della sussistenza della predetta qualita', :( si

riportano alcuni esempi:

coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non

conviventi, ma con stabile frequentazione; persone, non legate da

vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che condividono

abitualmente gli stessi luoghi

Le presenti disposizioni per quanto applicabili e comunque fino

all'adozione di specifiche linee guida, vanno estese anche ai natanti

che svolgono servizi di trasporto non di linea.

ALTRI SERVIZI

Per tutti gli altri servizi non di linea, effettuati con autobus o

unita' di navigazione, ovvero per servizi di linea svolti con veicoli

solitamente destinati a taxi o NCC con max 9 posti, si applicano le

prescrizioni relative alla stessa tipologia di mezzo di trasporto

utilizzato.

Per i servizi con autobus non di linea (NCC) e autorizzati (linee

commerciali) a media e lunga percorrenza, ferme restando le regole

gia' prevista circa la verticalizzazione delle sedute, il ricambio

dell'aria etc, e' possibile la deroga al distanziamento

interpersonale di un metro purche':

• siano previsti sedili singoli in verticale con schienale alto

da contenere il capo del passeggero;

• l'utilizzo di sedili attigui sia limitato esclusivamente

all'occupazione da parte di passeggeri che siano conviventi nella

stessa unita' abitativa, nonche' tra i congiunti e le persone che

intrattengono rapporti interpersonali stabili, previa

autodichiarazione della sussistenza del predetta qualita' al momento

dell'utilizzazione del mezzo di trasporto.( si riportano alcuni

esempi: coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non

conviventi ma con stabile frequentazione; persone, non legate da

vincolo di parentela, di affinita' o di coniugio, che condividono

abitualmente gli stessi luoghi)

• deve essere sempre esclusa la possibilita' di utilizzazione dei

sedili contrapposti vis a vis (c.d. faccia a faccia) nel caso in cui

non sia possibile garantire permanentemente la distanza

interpersonale di almeno un metro sotto la responsabilita' del

gestore; nel caso in cui vi sia la distanza prescritta nei sedili

contrapposti, dovra' essere, comunque, nel corso del viaggio

comunicato l'obbligo del rispetto di tale prescrizione; resta,

comunque, ferma la possibilita' di derogare a tale regola nel caso in

cui sussistano le condizioni di cui al punto precedente;

• sia prevista la misurazione della temperatura per gli utenti

prima della salita a bordo del veicolo;

• non sia consentito viaggiare in piedi;

• per i viaggi di lunga percorrenza sia garantito l'utilizzo di

una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca

per una durata massima di utilizzo non superiore alle quattro ore,

prevedendone la sostituzione per periodi superiori;

• ciascun passeggero rilasci, al momento dell'acquisto del

biglietto, specifica autocertificazione in cui attesta:

(i) di non essere affetto da COVID-19 o di non essere stato

sottoposto a periodo di quarantena obbligatoria di almeno 14 giorni;

(ii) non accusare sintomi riconducibili al COVID-19 quali, a

titolo esemplificativo, temperatura corporea superiore a 37,5°C,

tosse, raffreddore e di non aver avuto contatti con persona affetta

da COVID-19 negli ultimi 14 giorni;

(iii) l'impegno a rinunciare al viaggio e a informare

l'Autorita' sanitaria competente nell'ipotesi in cui qualsiasi dei

predetti sintomi emergesse prima del viaggio o si verificasse entro

otto giorni dall'arrivo a destinazione de servizio utilizzato;

Siano evitati assembramenti in fase di salita e di discesa dai

mezzi, evitando peraltro il piu' possibile i movimenti all'interno

del mezzo stesso.

Allegato 16

LINEE GUIDA PER IL TRASPORTO SCOLASTICO DEDICATO

Per il nuovo anno scolastico sara' necessario adottare le opportune

misure per la ripresa dell'attivita' didattica in presenza adottando

su tutto il territorio nazionale misure di sicurezza omogenee per il

trasporto dedicato, cui ottemperare con cura, nel rispetto della

normativa sanitaria e delle misure di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da SARS-CoV.

Pertanto ferma restando la responsabilita' genitoriale o del tutore

su alcune misure di prevenzione generale quali:

- La misurazione della febbre a casa degli studenti prima della

salita sul mezzo di trasporto;

- L'assoluto divieto di far salire sul mezzo di trasporto

dedicato per raggiungere la scuola gli studenti in caso di

alterazione febbrile o nel caso in cui gli stessi siano stati in

diretto contatto con persone affette da infezione Covid-19 nei

quattordici giorni precedenti la salita sul mezzo di trasporto

dedicato per raggiungere la scuola.

1) Per il settore del trasporto scolastico dedicato trovano

applicazione le seguenti misure specifiche:

- E' necessario procedere all'igienizzazione, sanificazione e

disinfezione del mezzo di trasporto almeno una volta al giorno.

- E' necessario assicurare un'areazione, possibilmente naturale,

continua del mezzo di trasporto e mettere a disposizione all'entrata

appositi detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni.

- La salita degli alunni avverra' evitando alla fermata un

distanziamento inferiore al metro e avendo cura che gli alunni

salgano sul mezzo in maniera ordinata, facendo salire il secondo

passeggero dopo che il primo si sia seduto;

- Per la discesa dal mezzo dovranno essere seguite procedure

specifiche per cui dovranno scendere, uno per uno, evitando contatti

ravvicinati, prima i ragazzi vicino alle uscite, gli altri avranno

cura di non alzarsi dal proprio posto se non quando il passeggero

precedente sia sceso e cosi' via;

- L'alunno evitera' di occupare il posto disponibile vicino al

conducente (ove esistente). Il conducente dovra' indossare i

dispositivi di protezione individuale. Gli alunni trasportati

eviteranno di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente.

- Al momento della salita sul mezzo di trasporto scolastico e

durante il viaggio gli alunni trasportati indosseranno una mascherina

di comunita', per la protezione del naso e della bocca. Tale

disposizione non si applica agli alunni di eta' inferiore ai sei

anni, nonche' agli studenti con forme di disabilita' non compatibili

con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree.

In questi casi si raccomanda agli operatori del trasporto scolastico

addetti all'assistenza degli alunni disabili l'utilizzo di ulteriori

dispositivi qualora non sia sempre possibile garantire il

distanziamento fisico dallo studente; in questi casi, l'operatore

potra' usare unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile

e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose.

Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovra'

necessariamente tener conto delle diverse tipologie di disabilita'

presenti.

La distribuzione degli alunni a bordo sara' compiuta anche mediante

marker segnaposto, E' consentito, nel caso in cui le altre misure non

siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto

pubblico scolastico dedicato, ed in considerazione delle evidenze

scientifiche sull'assunto dei tempi di permanenza medi in relazione

alla percorrenza casa-scuola-casa, un coefficiente di riempimento dei

mezzi non superiore all' 80% dei posti consentiti dalla carta di

circolazione dei mezzi stessi.

- La precondizione per la presenza degli alunni e di tutto il

personale a vario titolo operante sui mezzi di trasporto scolastico

dedicato, come gia' richiamato, e':

○ l'assenza di sintomatologia ( tosse, raffreddore, temperatura

corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti);

○ non essere stati a contatto con persone positive al Covid-19,

per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Chiunque ha sintomatologia respiratoria o temperatura corporea

superiore a 37.5°C dovra' restare a casa. Pertanto si rimanda alla

responsabilita' genitoriale o del tutore la verifica dello stato di

salute dei minori affidati alla predetta responsabilita'.

2) Possibilita' di riempimento massimo per il Trasporto scolastico

dedicato

Fermo restando l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale

e le misure di prevenzione connesse alla sanificazione dei mezzi,

alla costante areazione del mezzo e alla salita e discesa dai mezzi

di trasporto scolastico, nonche' la preventiva misurazione della

temperatura e le dichiarazioni dei genitori o del tutore in materia

di prevenzione sanitaria del contagio covid- 19, di cui alle

prescrizioni previste dal punto precedente: e' consentita la capienza

massima del mezzo di trasporto scolastico dedicato nel caso in cui la

permanenza degli alunni nel mezzo nella predetta modalita' di

riempimento non sia superiore ai 15 minuti. In questo caso dovra'

essere quotidianamente programmato l'itinerario del percorso

casa-scuola- casa, in relazione agli alunni iscritti al servizio di

trasporto scolastico dedicato, avendo cura che lo stesso itinerario

consenta la massima capacita' di riempimento del mezzo per un tempo

massimo di 15 minuti.

3) Ulteriori criteri per l'organizzazione del servizio

Il Comune, sentite le Istituzioni scolastiche, sulla base delle

indicazioni condivise con la Regione, in presenza di criticita'

rispetto al numero di mezzi destinati al trasporto scolastico

dedicato, in relazione a un elevato numero di studenti iscritti al

servizio, determinera' le fasce orarie del trasporto, non oltre le

due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola e un'ora successiva

all'orario di uscita previsto.

Per gli alunni in difficolta' come ad esempio sopravvenuto

malessere, ad esclusione di sintomatologia Covid-19) o presenza di

disabilita' o che manifestino necessita' di prossimita', sara'

possibile il non rispetto temporaneo del distanziamento.

Allegato 17

Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica

da COVID-19 a bordo delle navi da crociera.

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 6

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 7

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 8

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 9

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 10

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 11

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 12

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 13

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 14

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 18

Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie

attivita' nelle istituzioni della formazione superiore

per l'anno accademico 2020/21

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 19

Misure igienico-sanitarie

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 20

Spostamenti da e per l'estero

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 21

INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI

DI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL'INFANZIA

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 1

Schema riassuntivo

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 22

PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI

E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 23

Commercio al dettaglio

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 24

Servizi per la persona

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 25

Parte di provvedimento in formato grafico

Appendice A

Strumenti e provvedimenti per la risposta a COVID-19

in Italia nella stagione autunno-invernale 2020

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 26

Spettacoli dal vivo

1. Per spettacoli al chiuso, il numero massimo di spettatori e' 200,

per quelli all'aperto il numero massimo di spettatori e' 400,

installando le strutture per lo stazionamento del pubblico nella

loro piu' ampia modulazione. In ogni caso, la capienza consentita

non puo' essere superiore al 25 per cento di quella originaria

autorizzata in agibilita'.

2. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione,

comprensibile anche per spettatori di altra nazionalita', sia

mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o

sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,

incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di

prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita'

dello spettatore stesso.

3. Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato,

al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad

eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o

conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti

non siano soggette al distanziamento interpersonale. Coloro che

intendono esercitare la deroga al distanziamento dovranno

rilasciare apposita autocertificazione.

4. Organizzare, ove possibile, percorsi separati per l'entrata e per

l'uscita.

5. Misurazione obbligatoria della temperatura tramite termo-scanner o

termometro digitale, con divieto di ingresso in caso di

temperatura superiore a 37,5° C, e utilizzo del gel antisettico

per igienizzare le mani.

6. Accesso contingentato a tutti gli spazi comuni (per esempio

nell'aree dedicate ai servizi igienici e alle zone di attesa),

rimodulando i tempi utili per la fruizione da parte del pubblico

(per esempio prevedendo una maggiore durata dell'intervallo tra

una parte e l'altra dello spettacolo) e prevedendo l'impiego di

personale dedicato per gestire i flussi al fine di evitare

assembramenti.

7. Accesso tramite titoli d'ingresso acquistabili attraverso canali

online o mediante acquisto/ritiro in loco, anche il giorno stesso

dell'evento.

8. Dotare la postazione dedicata alla reception e alla cassa di

barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalita'

di pagamento elettroniche. Indipendentemente dal metodo utilizzato

per l'acquisto, i titoli di ingresso devono essere nominativi e

occorre assicurare il mantenimento dell'elenco delle presenze per

un periodo di 14 giorni ai sensi della normativa vigente e i

contatti (mail o telefono) degli spettatori.

9. Rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti

e per il personale in piu' punti della struttura, in particolare

nei punti di ingresso.

10. I posti a sedere debbono prevedere un distanziamento minimo, tra

uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente di

almeno 1 metro. Questa misura (vedi punto successivo) non viene

applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in

base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento

interpersonale (detto ultimo aspetto attiene alla responsabilita'

individuale).

11. Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i

componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone

che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali

disposizioni. Il numero massimo di persone che possono sedere

vicine e' 4, aumentando in ogni caso la distanza fra tale nucleo e

le altre persone. La possibilita' di non rispettare il

distanziamento per i soggetti sopra indicati non deve incrementare

il numero degli spettatori presenti, nei limiti di numero assoluto

o di percentuale di capienza contingentata indicati.

12. Ottimizzare la assegnazione dei posti attribuibili distribuendo

gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine

di garantire il massimo distanziamento possibile fra le persone.

13. Per il personale, utilizzo di idonei dispositivi di protezione

delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il

pubblico (mascherina almeno chirurgica, con divieto di usare

mascherine di comunita'). Si applica la scheda tecnica "Cinema e

Spettacoli dal vivo" di cui all'allegato 9 ("Linee guida per la

riapertura delle attivita' economiche, produttive e ricreative

della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8

ottobre 2020"), limitatamente ai punti previsti per "Produzioni

liriche, sinfoniche ed orchestrali e spettacoli musicali",

"Produzioni teatrali" e "Produzioni di danza".

14. Per gli spettatori, per tutto il tempo di permanenza all'interno

della struttura, anche durante lo spettacolo, utilizzo

continuativo della mascherina chirurgica (o livello superiore di

protezione), possibilmente fornita dal gestore all'ingresso, per

garantire l'uniformita' della protezione. E' vietato l'uso di

mascherine di comunita'.

15. L'eventuale interazione tra artisti e pubblico deve garantire il

rispetto delle raccomandazioni igienico-comportamentali ed in

particolare il distanziamento tra artisti e pubblico di almeno 4

metri. In riferimento all'eventuale interazione tra artisti e

pubblico, deve essere esclusa la possibilita' di configurazioni di

tipo dinamico con postazioni per il pubblico prive di una seduta

fisica vera e propria per l'intera durata dello spettacolo.

16. Gestione organizzata e scaglionata della fruizione di servizi

igienici. 17. Nel guardaroba indumenti e oggetti personali debbono

essere riposti in appositi sacchetti porta-abiti.

18. Divieto di vendita di cibo e bevande, anche tramite distributori

automatici, e di consumazione di cibo in sala e nei punti di

ristoro interni alla struttura.

19. Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli

ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle

aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza

(corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori,

maniglie di porte e finestre, ecc.).

20. Nel caso di doppio spettacolo, prevedere un intervallo di tempo,

tra il primo e il secondo spettacolo, sufficiente a pulire e

igienizzare tutte le aree interessate dal pubblico con particolare

attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore

frequenza (sedute, corrimano, interruttori della luce, pulsanti

degli ascensori, maniglie di porte e finestre, ecc.).

21. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti,

dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di

garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le

normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere

correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti

di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni

caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio

d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la

pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per

mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se

tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe

superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi

igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

Si raccomanda di effettuare una valutazione preliminare

dell'efficienza delle misure messe in atto per il ricambio

dell'aria negli ambienti al chiuso in conformita' con quanto

previsto nei Rapporti ISS-Covid n. 5/2020 "Indicazioni ad interim

per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione

alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del

25 maggio 2020" e n. 33/2020 "Indicazioni sugli impianti di

ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non

sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del

virus SARS-CoV-2. Versioni del 25 maggio 2020".

22. Prevedere il controllo periodico dei lavoratori attraverso

specifici test per la verifica del contagio. Tampone antigenico

per artisti e maestranze 48 ore prima dell'inizio della produzione

(incluso tutto il periodo delle prove), da ripetere ogni 72 ore

per tutta la durata della produzione stessa.

Allegato 27

Cinema

1. Il numero massimo consentito di spettatori e' pari a 200 unita'

per gli spettacoli al chiuso e a 400 unita' per quelli all'aperto,

e comunque in numero non superiore al 25 per cento della capienza

massima autorizzata dei posti a sedere della struttura.

2. Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione,

comprensibile anche per spettatori di altra nazionalita', sia

mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica e/o

sistemi audio-video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto,

incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di

prevenzione facendo anche riferimento al senso di responsabilita'

dello spettatore stesso.

3. Riorganizzare gli spazi, per garantire l'accesso in modo ordinato,

al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il

mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad

eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o

conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti

non siano soggette al distanziamento interpersonale. Coloro che

intendono esercitare la deroga al distanziamento dovranno

rilasciare apposita autocertificazione.

4. Organizzare, ove possibile, percorsi separati per l'entrata e per

l'uscita.

5. Misurazione obbligatoria della temperatura tramite termo-scanner o

termometro digitale, con divieto di ingresso in caso di

temperatura superiore a 37,5° C, e utilizzo del gel antisettico

per igienizzare le mani.

6. Accesso contingentato a tutti gli spazi comuni (per esempio

nell'aree dedicate ai servizi igienici e alle zone di attesa),

rimodulando i tempi utili per la fruizione da parte del pubblico

(per esempio prevedendo una maggiore durata dell'intervallo tra

una parte e l'altra dello spettacolo) e prevedendo l'impiego di

personale dedicato per gestire i flussi al fine di evitare

assembramenti.

7. Privilegiare l'accesso tramite prenotazione e preacquisto e

mantenere l'elenco delle presenze, anche per gli utenti che

eventualmente acquistano alla cassa biglietti nominativi, per un

periodo di 14 giorni.

8. Dotare la postazione dedicata alla reception e alla cassa di

barriere fisiche (es. schermi); in ogni caso, favorire modalita'

di pagamento elettroniche.

9. Rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per i clienti

e per il personale in piu' punti della struttura, in particolare

nei punti di ingresso.

10. I posti a sedere debbono prevedere un distanziamento minimo, tra

uno spettatore e l'altro, sia frontalmente che lateralmente di

almeno 1 metro. Questa misura (vedi punto successivo) non viene

applicata per i nuclei familiari, i conviventi e le persone che in

base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento

interpersonale (detto ultimo aspetto attiene alla responsabilita'

individuale).

11. Non sono tenuti all'obbligo del distanziamento interpersonale i

componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o le persone

che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette a tali

disposizioni. Il numero massimo di persone che possono sedere

vicine e' 4, aumentando in ogni caso la distanza fra tale nucleo e

le altre persone. La possibilita' di non rispettare il

distanziamento per i soggetti sopra indicati non deve incrementare

il numero degli spettatori presenti, nei limiti di numero assoluto

o di percentuale di capienza contingentata indicati.

12. Ottimizzare la assegnazione dei posti attribuibili distribuendo

gli spettatori in maniera omogenea negli spazi consentiti al fine

di garantire il massimo distanziamento possibile fra le persone.

13. Per il personale, utilizzo di idonei dispositivi di protezione

delle vie aeree negli spazi condivisi e/o a contatto con il

pubblico (mascherina almeno chirurgica, con divieto di usare

mascherine di comunita').

14. Per gli spettatori, per tutto il tempo di permanenza all'interno

della struttura, anche durante lo spettacolo, utilizzo

continuativo della mascherina chirurgica (o livello superiore di

protezione), possibilmente fornita dal gestore all'ingresso, per

garantire l'uniformita' della protezione. E' vietato l'uso di

mascherine di comunita'.

15. Gestione organizzata e scaglionata della fruizione di servizi

igienici. 16. Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali

devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

17. Divieto di vendita di cibo e bevande, anche tramite distributori

automatici, e di consumazione di cibo in sala e nei punti di

ristoro interni alla struttura.

18. Garantire la frequente pulizia e disinfezione di tutti gli

ambienti, locali e attrazioni, con particolare attenzione alle

aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza

(corrimano, interruttori della luce, pulsanti degli ascensori,

maniglie di porte e finestre, ecc.).

19. Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione

dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti,

dovra' essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di

garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le

normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere

correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti

di condizionamento, e' obbligatorio, se tecnicamente possibile,

escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni

caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio

d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la

pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per

mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se

tecnicamente possibile, va aumentata la capacita' filtrante del

ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe

superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi

igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

Si raccomanda di effettuare una valutazione preliminare

dell'efficienza delle misure messe in atto per il ricambio

dell'aria negli ambienti al chiuso in conformita' con quanto

previsto nei Rapporti ISS-Covid n. 5/2020 "Indicazioni ad interim

per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in relazione

alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del

25 maggio 2020" e n. 33/2020 "Indicazioni sugli impianti di

ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non

sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del

virus SARS-CoV-2. Versioni del 25 maggio 2020".

Allegato 28

Protocollo per raggiungere una nave per l'imbarco, per la libera

uscita e per lasciare una nave per il rimpatrio.

A. Premessa

Con le comunicazioni 2020/C 96 I/01 del 24 marzo 2020, 2020/C 102

I/03 del 30 marzo 2020 e 2020/C 119/01 del 14 aprile 2020, la

Commissione Europea ha fornito agli Stati membri orientamenti da

assumere, durante la pandemia da Covid-19, relativi alle misure da

adottare per la gestione delle frontiere, alla circolazione dei

lavoratori, alla protezione della salute ed al rimpatrio dei

marittimi dettagliando le modalita' di viaggio.

Sull'argomento Covid-19, anche l'Organizzazione Marittima

Internazionale ha affrontato, a piu' riprese, le problematiche legate

alla pandemia e, per quanto attiene in particolare i cambi equipaggio

ha pubblicato le Circolari Nr. 4204/Add.1, Add. 4 rev.1, Add. 4 rev.

2, Add. 6, Add. 11, Add. 14, Add. 14 rev.1, Add. 18, Add. 22, Add. 22

rev.1, Add. 22 rev.2, Add. 23, Add. 24, Add. 25, Add. 27, Add. 28,

Add. 29, Add. 30, Add.31 e Add. 32.

B. Scopo

Obiettivo del protocollo e':

1. facilitare il viaggio sicuro dei marittimi - per raggiungere le

navi e rientrare al proprio domicilio - e permettere di effettuare

in sicurezza i cambi di equipaggio attraverso la corretta

applicazione delle misure per la gestione ed il controllo del

rischio di trasmissione del virus Sars-CoV-2.

2. Indirizzare adeguate misure per la libera uscita degli equipaggi

durante gli scali nei porti nazionali delle navi di qualsiasi

bandiera, ed all'estero sulle navi nazionali, come meglio

specificato nel campo di applicazione.

C. Definizioni

Per i soli fini di cui al presente protocollo si applicano le

seguenti definizioni:

1. Lavoratore marittimo: indica qualsiasi persona che e' impiegata,

ingaggiata o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave a

cui si applica la Convenzione ILO del Lavoro Marittimo (MLC,2006);

indipendentemente, quindi, che siano stati assunti direttamente da

un armatore o siano impiegati nell'ambito di un contratto di

appalto.

2. Societa': s'intende la Societa' di gestione o l'Armatore.

D. Campo di applicazione

Le disposizioni di cui al presente protocollo si applicano:

a. Per quanto riguarda il punto B 1., al lavoratore marittimo -

nazionale, comunitario e non-comunitario - che arriva dall'estero

nei porti e negli aeroporti italiani per l'imbarco o per il

rimpatrio oppure che deve imbarcare/sbarcare all'estero a/da bordo

di nave di bandiera italiana, e ferme restando eventuali misure

piu' restrittive previste dall'Autorita' competente del Paese

ospitante;

b. Per quanto riguarda il punto B 2.:

- ai lavoratori marittimi delle navi di qualsiasi bandiera che

approdano nei porti nazionali;

- ai lavoratori marittimi delle navi di bandiera italiana in

qualsiasi porto di scalo, fatta eccezione per le navi che

stabilmente operano in Italia.

E. Misure per raggiungere una nave

Al fine di disciplinare compiutamente l'itinerario per raggiungere

una nave devono essere considerati i seguenti setting:

1. Luogo di residenza

2. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima della partenza)

3. Luogo di partenza (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione

autobus)

4. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile)

5. Luogo di arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione

autobus)

6. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima dell'imbarco)

7. Porto

8. Nave.

1. Luogo di residenza

La Societa' prevede procedure al fine di fornire, al personale

imbarcante, informazioni generali sul virus Sars-CoV-2 e sulla

relativa malattia (COVID-19), sulle misure di prevenzione, di

protezione e controllo dell'infezione nonche' indicazioni relative ai

piani e procedure contenute nel Safety Management System (SMS) e

derivanti dalla "risk-analysis" eseguita in accordo a quanto previsto

dall'SMS, adottate per fronteggiare la pandemia;

- informare il lavoratore marittimo di adottare ogni misura di

contenimento del rischio di contagio e di controllare la propria

salute durante il tempo trascorso nel luogo di residenza, in

particolare nei 14 giorni che precedono la partenza dal luogo di

residenza o, eventualmente, dall'albergo nei pressi del luogo di

partenza. Fa eccezione l'eventuale chiamata d'imbarco in emergenza

per sbarco non programmato di lavoratore marittimo (es. malattia,

infortunio, gravi motivi familiari);

- predisporre ed inviare al personale imbarcante la certificazione

(Certificate for International Transport Workers) di cui

all'allegato 3 del presente protocollo;

- notificare alle Autorita' competenti del luogo di imbarco, se non

diversamente stabilito, le generalita' del lavoratore marittimo e

della nave sulla quale prendera' imbarco e le cautele intraprese

per garantire la salute dello stesso lavoratore.

Il lavoratore marittimo deve:

a. Controllare la temperatura due volte al giorno - a partire dai 14

giorni che precedono la partenza - e conservare le registrazioni

fino all'imbarco utilizzando lo stampato in allegato 1. Fa

eccezione l'eventuale chiamata d'imbarco in emergenza per sbarco

non programmato di un lavoratore marittimo (es. malattia,

infortunio, gravi motivi familiari); in tal caso l'imbarcante

dovra' essere sottoposto a test diagnostico per Sars-CoV-2 secondo

le linee guida vigenti;

b. Informare tempestivamente la Societa', anche per il tramite

dell'agente locale o della societa' di manning, nel caso in cui

compaiano sintomi da COVID-19;

c. Acquisire familiarita' con le informazioni generali, fornite dalla

Societa', sul Sars-CoV-2 e le precauzioni standard di protezione e

controllo delle infezioni; d. Acquisire familiarita' con tutte le

informazioni e le indicazioni fornite dalla Societa' sui suoi

piani e procedure relativamente al Sars-Cov-2t;

e. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle

infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure

igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il

viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti

sicure, in conformita' con le norme dell'OMS, le linee guida

nazionali o locali;

f. Compilare il modello in allegato 2;

g. Preparare la documentazione necessaria per il viaggio e per

l'imbarco. Di seguito un elenco non esaustivo:

i. Documento d'identita' del marittimo;

ii. Contratto di arruolamento (SEA);

iii. Visita biennale valida per tutto il tempo previsto di

imbarco;

iv. Visita preventiva d'imbarco la cui validita', ricorrendone i

presupposti (es. periodo di quarantena richiesto dal Paese di

imbarco), potra' essere estesa non oltre i 21 (ventuno)

giorni;

v. Certificati (es. CoC, CoPs, Endorsement);

vi. Evidenze di cui alla lett. a.;

vii. Lettera della Societa' di gestione (modello in Allegato 3).

I risultati delle registrazioni di cui alla lett. a., il risultato

del test di cui al paragrafo 3, lett. a) punto vii e il modello

compilato di cui alla lett. f, devono essere inoltrati alla

Societa' prima di lasciare il luogo di partenza. Le registrazioni

della temperatura unitamente agli esiti del test RT-PCR saranno

valutati dal medico competente.

2. Hotel, alloggio temporaneo o simili

a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo in attesa della partenza

debba usufruire di alloggio, la Societa' istruisce lo stesso a:

i. Rispettare le istruzioni o le procedure emanate dalle

Autorita' nazionali o locali rispettivamente agli hotel

ovvero gli alloggi temporanei o simili;

ii. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo

delle infezioni, qualiil distanziamento sociale, i, misure

igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di toccare

il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli

alimenti sicure, in conformita' con le norme dell'OMS, le

linee guida nazionali (es. "Indicazioni ad interim

sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus

SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanita' Pubblica

Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali;

iii. Evitare il contatto ravvicinato con persone estranee ed, in

particolare, quelle che manifestano sintomi da COVID-19 (es.

tosse, febbre);

iv. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare

le registrazioni nello stampato in allegato 1;

v. Informare tempestivamente la Societa', anche per il tramite

dell'agente locale o della societa' di manning, nel caso in

cui compaiono sintomi da COVID-19.

b. La Societa' provvede a:

i. Organizzare mezzi di trasporto adeguati (es. societa'

private) per il trasferimento dalla residenza verso

l'alloggio e poi verso il luogo di partenza che, per quanto

possibile, minimizzi i rischi ed i contatti con altre persone

dopo aver lasciato il luogo di residenza;

ii. Nelle grandi citta', istruire il lavoratore marittimo di non

viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici.

3. Luogo di partenza (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione

autobus)

a. La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

i. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo

delle infezioni, qualiil distanziamento sociale, i, misure

igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di toccare

il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli

alimenti sicure, in conformita' con le norme dell'OMS, le

linee guida nazionali (es. "Indicazioni ad interim

sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus

SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanita' Pubblica

Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o

localiMantenere una distanza fisica consigliata dall'OMS di

almeno 1 metro da altre persone;

ii. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da

COVID-19 (es. tosse, febbre);

iii. Indossare la mascherina, ed eventualmente altri DPI imposti,

in attesa della partenza;

iv. Conservare in un unico contenitore i documenti pertinenti

richiesti per il viaggio, in modo tale contenitore sia

facilmente accessibile e disinfettato;

v. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare

le registrazioni nello stampato in allegato 1.;

vi. eseguire un test RT-PCR entro le 72 ore precedenti la

partenza che potra' avvenire solo all'esito negativo del

test. Nel caso in cui il lavoratore marittimo e' programmato

raggiungere la nave oltre il termine delle 72 ore

dall'esecuzione del test RT-PCR, un test diagnostico dovra'

essere eseguito prima dell'imbarco.

b. La Societa' fornisce al lavoratore marittimo:

i. Per quanto possibile, le ultime informazioni disponibili sul

viaggio da intraprendere;

ii. Istruzioni e informazioni sugli accordi relativi al luogo di

arrivo.

4. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile)

La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

a. Rispettare le istruzioni e le procedure della Societa' di

trasporti e del personale addetto di bordo;

b. Mantenere la distanza di sicurezza dagli altri passeggeri cosi'

come organizzato dalla Societa' di trasporti e dal personale

addetto di bordo;

c. Rispettare gli standard di protezione dalle infezioni e le

precauzioni di controllo relative all'igiene (es. lavaggio delle

mani, uso di disinfettante per le mani, evitare di toccare il

viso);

d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19

(es. tosse, febbre).

e. Indossare sempre la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti

dalla Societa' di trasporti e/o dal personale addetto, per la

durata del viaggio;

f. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le

registrazioni nello stampato in allegato 1;

g. Gestire i propri bagagli a bordo del mezzo di trasporto.

5. Luogo di arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione

autobus)

La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

a. Rispettare le istruzioni e le procedure delle autorita' locali,

compresi eventuali requisiti di screening sanitario come per

esempio i controlli della temperatura o test antigenico;

b. Rispettare gli standard di protezione dalle infezioni e le

precauzioni di controllo relative all'igiene (es. lavaggio delle

mani, uso di disinfettante per le mani, evitare di toccare il

viso) e le pratiche di manipolazione degli alimenti, in

conformita' con le istruzioni dell'OMS, le linee guida nazionali

(es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti durante

l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS

Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o

locali;

c. Mantenere una distanza fisica consigliata dall'OMS di almeno 1

metro da altre persone;

d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19

(es. tosse, febbre);

e. Indossare sempre la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti

dalle Autorita' locali;

f. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le

registrazioni nello stampato in allegato 1.

6. Hotel, alloggio temporaneo o simili

a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo in attesa dell'imbarco

debba usufruire di alloggio, la Societa' istruisce lo stesso a:

i. Rispettare le istruzioni o le procedure dell'hotel, degli

alloggi temporanei o simili, imposte dalle Autorita'

nazionali o locali;

ii. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo

delle infezioni, qualiil distanziamento sociale, i, misure

igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di toccare

il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli

alimenti sicure, in conformita' con le norme dell'OMS, le

linee guida nazionali (es. "Indicazioni ad interim

sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus

SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanita' Pubblica

Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali

iii. Evitare il contatto ravvicinato con le persone che mostrano

sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre);

iv. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare

le registrazioni nello stampato in allegato 1;

vi. Gestire i propri bagagli;

vii. Informare tempestivamente la societa' anche per il tramite

dell'agente locale o della societa' di manning nel caso in

cui compaiono sintomi da COVID-19.

b. La Societa' provvede a:

i. Organizzare al fine di fornire mezzi di trasporto adeguati

(es. societa' private) per il trasferimento verso l'alloggio

e poi verso il porto che, per quanto possibile, minimizzi i

rischi ed i contatti con altre persone dopo aver lasciato il

luogo di residenza;

ii. Nelle grandi citta', istruire il personale navigante di non

viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici.

7. Porto

La Societa' organizza, al fine di ridurre al minimo il tempo

trascorso in area portuale, il trasferimento del lavoratore

marittimo solo quando la nave e' ormeggiata o si trovi

all'ancoraggio.

8. Nave

a. La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

i. Evitare il contatto ravvicinato e l'interazione non

essenziale con altro personale sulla banchina e/o sullo

scalandrone/rampa;

ii. Mantenere la distanza fisica consigliata dall'OMS di almeno 1

metro da altre persone;

iii. Indossare i DPI secondo le istruzioni per l'imbarco;

iv. Trasportare e maneggiare personalmente i propri bagagli;

v. Disinfettare, a bordo, il bagaglio in un'area designata al di

fuori dell'alloggio;

vi. Disinfettare e/o riciclare, immediatamente dopo l'imbarco, i

vestiti indossati durante il viaggio;

vii. Lavare gli oggetti personali (es. telefono, occhiali) con

acqua e sapone o con alcool.

b. La Societa':

i. Predispone lo smaltimento o disinfezione, se possibile, di

tutti i DPI utilizzati durante il viaggio;

ii. Dota il personale di DPI o materiali nuovi o specifici

richiesti dai piani e dalle procedure di bordo contro il

coronavirus (COVID-19);

iii. Istruisce il personale di bordo che riceve i documenti dal

personale imbarcante che gli stessi devono essere

disinfettati e che deve essere seguita un'adeguata procedura

di disinfezione delle mani;

F. Misure per la libera uscita nei porti e cure mediche

1. Misure per navi che devono garantire contemporaneamente libere

uscite fino a un numero massimo di marittimi pari a n. 25.

La Societa', in collaborazione con l'agente marittimo e/o con le

Autorita' locali dello Stato di approdo, avra' cura di organizzare

visite mediche e di regolare le franchigie, in conformita' alle

disposizioni del vigente CCNL ed alla Convenzione internazionale

sul lavoro marittimo (MLC,2006), ma nel rispetto delle misure di

prevenzione previste dalla normativa vigente e dalle procedure

aziendali, alle condizioni e nei limiti di seguito previsti.

La libera uscita e' subordinata a diversi fattori, incluse le

condizioni eventualmente imposte dello Stato di approdo, lo stato

di salute dei lavoratori marittimi, la compatibilita' con la

sicurezza della navigazione e con le esigenze operative della

nave, la situazione COVID-19 nei porti visitati dalla nave durante

i 14 giorni precedenti, il monitoraggio della situazione

epidemiologica e la conseguente analisi del rischio da parte della

Societa'. Pertanto, fermo restando il diritto dei lavoratori

marittimi di usufruire della franchigia, temporanee misure di

restrizione possono essere prese in considerazione. Le restrizioni

non si applicano qualora un lavoratore marittimo sbarchi (vedere

lettera G) o per assicurare allo stesso adeguate cure mediche.

Se le visite a terra sono consentite, il lavoratore marittimo, oltre

alle misure adottate con il presente protocollo, deve seguire le

misure sanitarie e sociali nel contesto di COVID-19 dello Stato di

approdo e quelle raccomandate dall'OMS.

Le esigenze e i requisiti potrebbero essere diversi in ogni porto di

scalo, compresi i tipi di DPI necessari, misure di distanziamento

fisico e la disponibilita' di strutture per l'igiene delle mani.

Il comandante della nave deve essere informato delle normative locali

tramite l'Agenzia marittima, ovvero comunicando con le Autorita'

sanitarie portuali.

Ulteriori misure da adottare durante le visite a terra includono

pratiche di igiene alimentare adeguate, anche nei mercati dove

puo' verificarsi la trasmissione di virus dagli animali all'uomo.

In particolare, il lavoratore marittimo che usufruisce di franchigia

- se non sono in atto a bordo ed a terra misure di restrizioni -

avra' cura di:

a) Non toccare animali vivi;

b) Non toccare prodotti animali;

c) Non toccare rifiuti animali o fluidi potenzialmente contaminati

sul suolo o nelle strutture di negozi e strutture di mercato;

d) Non consumare prodotti animali crudi o poco cotti;

e) Non scambiare cibo e/o bevande con altre persone;

f) Non utilizzare i mezzi pubblici;

g) Utilizzare mascherina di tipologia adeguata ed indossarla in

maniera corretta;

h) Igienizzare spesso le mani;

i) Non pagare in contanti, ma qualora necessario disinfettare le

mani successivamente all'uso;

j) Non toccarsi il viso finche' non si hanno mani pulite;

k) Mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle

altre persone;

l) Non recarsi in luoghi affollati;

m) Evitare strette di mano e/o abbracci.

Al rientro a bordo il lavoratore marittimo avra' cura di:

a) Togliersi le scarpe e disinfettarle;

b) Togliersi gli indumenti indossati per lavarli/disinfettarli;

c) Lavare gli oggetti personali (es telefono, occhiali) con acqua

e sapone o con alcool;

d) Misurare la temperatura corporea.

2. Misure per navi che devono garantire contemporaneamente libere

uscite a un numero di marittimi superiore a n. 25

Qualora il numero di marittimi - suddivisi in coorti come organizzate

gia' a bordo - che usufruisce di franchigia in una giornata in porto

sia superiore a n. 25, da verificare preventivamente all'arrivo nave,

la Societa' mette a disposizione a titolo gratuito dei mezzi di

trasporto adeguatamente sanificati, per spostare il personale nel

rispetto delle regole di distanziamento. Il Comando di bordo,

attraverso personale dedicato, informa l'equipaggio sulle regole di

partecipazione alle attivita' e mette a disposizione dello stesso, se

necessario, appropriata mascherina e gel igienizzante.

A discrezione della Societa', tali attivita' possono comprendere

un'escursione protetta. In tal caso, oltre agli obblighi sopra

indicati, i partecipanti devono rimanere con il gruppo e, pertanto,

non allontanarsi per dedicarsi ad "escursioni libere", ne'

intrattenersi in attivita' conviviali dopo l'escursione. La guida

deve essere informata immediatamente nel caso un partecipante

presenti sintomi da COVID-19 affinche' la stessa possa adottare tutte

le misure necessarie.

Nel caso di utilizzo di un'area di sosta prima dell'imbarco su

autobus, la stessa deve essere precedentemente identificata

dall'Autorita' del porto di approdo e presidiata anche da personale

di bordo che, adeguatamente istruito, deve coadiuvare la guida fino

all'imbarco sul predetto mezzo di trasporto.

Nelle citate aree devono essere:

i. regolamentati gli accessi al fine di evitare affollamenti e

ogni possibile contatto;

ii. adottate misure al fine di garantire il rispetto della

distanza interpersonale minima di 1 (uno) metro.

iii. adottate misure al fine di evitare ogni possibile occasione

di contatto con altre persone non facenti parte del proprio

gruppo;

Utilizzo autobus

L'autobus deve essere preventivamente sanificato prima di ogni

escursione.

L'autista prima di prendere a bordo personale deve:

i. avere sempre a disposizione un disinfettante per le mani, sia

per se' che per i passeggeri;

ii. pulire regolarmente le superfici del veicolo con spray o

salviette detergenti oltre la sanificazione prima di ogni

escursione;

iii. mantenere la distanza dalle persone.

La salita e la discesa dei passeggeri dall'autobus devono avvenire

secondo flussi che consentano, comunque, di mantenere il

distanziamento fisico ed utilizzando in modo appropriato le porte di

ingresso/discesa di cui e' dotato il veicolo (es. distribuzione in

percentuale dei passeggeri per singolo accesso/discesa);

Sugli autobus deve essere stabilito e garantito un numero massimo di

passeggeri in modo da consentire il rispetto della distanza di 1

(uno) metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che

non possono essere occupati.

A bordo dell'autobus:

i. il ricambio dell'aria deve essere costante; e

ii. dovranno essere disponibili dispenser contenenti

disinfettante per l'igiene delle mani da mettere a

disposizione dei passeggeri.

Utilizzo di tender

Il marittimo incaricato di condurre il tender deve:

i. assicurarsi che il tender sia stato sanificato;

ii. avere sempre a disposizione un disinfettante per le mani, sia

per se' che per i passeggeri;

iii. pulire regolarmente le superfici interne del tender con spray

o salviette detergenti;

iv. mantenere la distanza da e fra le persone;

Sui tender deve essere stabilito e garantito un numero massimo di

occupanti in modo da consentire il rispetto della distanza di 1 (uno)

metro, contrassegnando con marker i posti che non possono essere

occupati.

I marker dovranno essere rimossi a fine servizio e prima della

partenza della nave per il successivo porto di scalo.

Il tender dovra' essere sanificato dopo ogni utilizzo.

G. Misure per lasciare una nave e rimpatriare

Al fine di disciplinare compiutamente l'itinerario per raggiungere il

proprio domicilio devono essere considerati i seguenti setting:

1. Nave

2. Porto

3. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima del rimpatrio)

4. Luogo di partenza (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione

autobus)

5. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus, automobile)

6. Luogo di arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione

autobus)

7. Hotel, alloggio temporaneo o simili (prima di raggiungere il

domicilio)

8. Luogo di residenza.

1. Nave

a. La Societa' si adopera per garantire che il lavoratore marittimo

sia in buona salute prima dello sbarco dalla nave per essere

rimpatriato cosi' da mitigare il rischio di contagiare altre

persone dopo aver lasciato la nave.

In particolare, il lavoratore marittimo deve:

i. Controllare la temperatura due volte al giorno nei 14 giorni

che precedono lo sbarco e conservare le registrazioni fino

all'inizio del viaggio di rientro utilizzando lo stampato in

allegato 1. Il presente punto non si applica nel caso di

sbarco per malattia, infortunio, gravi motivi familiari o su

propria richiesta;

ii. Informare tempestivamente il Comando di bordo nel caso in cui

compaiono sintomi da COVID-19;

iii. Compilare il modello in allegato 2;

b. La Societa', attraverso il Comando di bordo, provvede a:

i. Fornire ai lavoratori marittimi tutti i DPI o altri materiali

necessari per il loro viaggio in conformita' alle procedure

della Societa' o linee guida nazionali o locali (es.

maschere, guanti, disinfettanti mani, termometro);

ii. Notificare al porto e alle Autorita' competenti lo sbarco

del/i lavoratore/i marittimo/i dalla nave;

iii. Organizzare voli e altri supporti al viaggio (es.

trasferimenti) ed applicare eventualmente i piani di

emergenza predisposti;

iv. Far eseguire al lavoratore marittimo un test diagnostico per

la ricerca di Sars-CoV-2. Nel caso in cui il test diagnostico

effettuato fosse antigenico, in caso di positivita' dovra'

essere confermato da test molecolare RT-PCR al primo porto di

scalo. Il predetto test puo' non essere eseguito qualora lo

Stato del porto di approdo gia' preveda un test allo sbarco.

2. Porto

La Societa' garantisce, attraverso il Comando di bordo, che:

a. Tutti i DPI monouso indossati dal lavoratore marittimo a bordo

vengano correttamente smaltiti;

b. il lavoratore marittimo allo sbarco indossi DPI adeguati (es.

maschera, guanti);

c. il bagaglio del lavoratore marittimo sia sottoposto a disinfezione

in un'area designata prima dello sbarco;

d. gli indumenti da indossare durante il viaggio vengano sottoposti a

disinfezione prima dello sbarco;

e. i documenti che vengono restituiti dalla nave al lavoratore

marittimo vengano disinfettati prima dello sbarco.

3. Hotel, alloggio temporaneo o simili

a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo in attesa della partenza

debba usufruire di alloggio, lo stesso, istruito dalla Societa',

deve:

i. Rispettare le istruzioni o le procedure emanate dalle

Autorita' nazionali o locali rispettivamente agli hotel

ovvero gli alloggi temporanei o simili;

ii. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo

delle infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure

igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare

il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli

alimenti sicure, in conformita' con le norme dell'OMS, le

linee guida nazionali (es. "Indicazioni ad interim

sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus

SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanita' Pubblica

Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali;

iii. Evitare il contatto ravvicinato con le persone che mostrano

sintomi da COVID-19 (es. Tosse, febbre);

iv. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare

le registrazioni nello stampato in allegato 1;

v. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti

dalle Autorita' locali; vi. Gestire i propri bagagli;

vii. Informare tempestivamente la Societa' anche per il tramite

dell'agente locale o della societa' di manning nel caso in

cui compaiono sintomi da COVID-19.

b. La Societa':

i. Fornisce mezzi di trasporto adeguati (esempio societa'

privata) per il trasferimento verso l'alloggio e poi verso il

luogo di partenza che, per quanto possibile, minimizzi i

contatti con altre persone dopo aver lasciato la nave o

l'alloggio;

ii. Nelle grandi citta' istruisce il lavoratore marittimo di non

viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici,

sebbene cio' possa essere appropriato per viaggi piu' lunghi

ed a seconda delle circostanze.

4. Luogo di partenza (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione

autobus)

La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

a. Rispettare le istruzioni e le procedure delle Autorita' locali,

compresi eventuali requisiti di screening sanitario come per

esempio i controlli della temperatura o test antigenico;

b. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle

infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure

igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il

viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti

sicure, in conformita' con le norme dell'OMS, le linee guida

nazionali (es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti

durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro

ISS Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19)

o locali Mantenere una distanza fisica consigliata dall'OMS di

almeno 1 metro da altre persone;

c. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19

(ad es. tosse, febbre);

d. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalle

Autorita' locali;

e. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le

registrazioni nello stampato in allegato 1.

5. Mezzo di trasporto (aereo, treno, autobus)

La Societa' istruisce e richiede al lavoratore marittimo di:

a. Rispettare le istruzioni e le procedure della Societa' di

trasporti e/o del personale addetto di bordo;

b. Mantenere le distanze dagli altri passeggeri cosi' come

organizzato dalle Societa' di trasporti e/o dal personale addetto

di bordo;

c. Rispettare gli standard di protezione dalle infezioni e le

precauzioni di controllo relative all'igiene (es. lavaggio delle

mani, uso di disinfettante per le mani, evitare di toccare il

viso);

d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19

(es. tosse, febbre).

e. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalla

Societa' di trasporti e dal personale addetto, per la durata del

viaggio;

f. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le

registrazioni nello stampato in allegato 1;

g. Gestire i propri bagagli a bordo del mezzo di trasporto.

6. Luogo di arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, stazione

autobus)

La Societa' istruisce e richiede al personale navigante di:

a. Rispettare le istruzioni e le procedure delle Autorita' locali,

compresi eventuali requisiti di screening sanitario come per

esempio i controlli della temperatura o test antigenico;

b. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle

infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure

igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il

viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli alimenti

sicure, in conformita' con le norme dell'OMS, le linee guida

nazionali (es. "Indicazioni ad interim sull'igiene degli alimenti

durante l'epidemia da virus SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro

ISS Sanita' Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19)

o locali;

c. Mantenere una distanza fisica consigliata dall'OMS di almeno 1

metro da altre persone;

d. Evitare il contatto con persone che presentano sintomi da COVID-19

(es. tosse, febbre);

e. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti dalle

Autorita' locali;

f. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare le

registrazioni nello stampato in allegato 1;

7. Hotel, alloggio temporaneo o simili

a. Nel caso in cui il lavoratore marittimo prima di raggiungere la

residenza debba usufruire di alloggio, la Societa' istruisce lo

stesso a:

i. Rispettare le istruzioni o le procedure emanate dalle

Autorita' nazionali o locali rispettivamente agli hotel

ovvero gli alloggi temporanei o simili;

ii. Rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo

delle infezioni, quali il distanziamento fisico, i, misure

igienico-sanitariee (es. lavarsi le mani, evitare di toccare

il viso), utilizzo DPI e pratiche di manipolazione degli

alimenti sicure, in conformita' con le norme dell'OMS, le

linee guida nazionali (es. "Indicazioni ad interim

sull'igiene degli alimenti durante l'epidemia da virus

SARS-Cov.2" edito dal Gruppo di lavoro ISS Sanita' Pubblica

Veterinaria e Sicurezza Alimentare COVID-19) o locali;

iii. Evitare il contatto ravvicinato con le persone che mostrano

sintomi da COVID-19 (es. tosse, febbre);

iv. Controllare la temperatura due volte al giorno e conservare

le registrazioni nello stampato in allegato 1;

v. Indossare la mascherina e, eventualmente, altri DPI imposti

dalle Autorita' locali;

vi. Gestire i propri bagagli;

i. Informare la Societa', anche tramite l'agente locale o della

societa' di manning, nel caso in cui compaiono sintomi da

COVID-19.

b. La Societa':

i. Fornisce mezzi di trasporto adeguati (es. servizio privato)

per il trasferimento verso l'alloggio e poi verso il luogo di

residenza che, per quanto possibile, minimizzi i contatti con

altre persone;

ii. Nelle grandi citta' istruisce il lavoratore marittimo di non

viaggiare, per quanto possibile, con i mezzi pubblici.

8. Luogo di residenza

Il lavoratore marittimo una volta raggiunta la propria residenza deve

rispettare tutte le precauzioni di protezione e controllo delle

infezioni, quali il distanziamento sociale, i, misure

igienico-sanitarie (es. lavarsi le mani, evitare di toccare il

viso), utilizzo DPI in conformita' con le norme dell'OMS e le

linee guida nazionali o locali

Conclusioni

Le misure del presente protocollo devono essere parte di piani e

procedure sviluppati dalle Societa' per fronteggiare i rischi

associati all'emergenza in atto e, nel caso di Societa' di gestione

dovranno essere allegate al sistema di gestione della sicurezza

(SMS).

In considerazione della continua evoluzione della normativa vigente

in materia di contrasto al COVID-19, il presente protocollo puo'

essere soggetto a periodico riesame e conseguente, necessario,

aggiornamento.

Allegato 1

DAILY CREW TEMPERATURE CHECK RECORDS

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

CREW HEALTH SELF - DECLARATION

Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 3

Certificate for International Transport Workers

Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |